SUNTO

DELLE

LEGGI E DECRETI REALI.

SUNTO

DELLE

LEGGI E DECRETI REALI

PER

LE ARMATE DI TERRA E DI MARE

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 15 FEBBRAIO 1806, AL 31 DICEMBRE 1836.

PER LE CURE

di Giuseppe Morea

UFFIZIALE DI PRIMA CLASSE DELLA INTENDENZA GENERALE DELL' ESERCITO.

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA E CARTIERA DEL FIBRENO

Largo S. Domenico Maggiore N.° 3.

1838.

Di poco o niun giovamento sarebbe la forza militare in un incivilito paese, se non fosse ben diretta da un'amministrazione che tenda a mantenerne l'ordine la disciplina e la economia; senza di essa le vittorie sarebbero incerte, le conquiste medesime avrebbero dei rovesci, la pace interna verrebbe turbata.

Il soldato che consacra la vita e l'onore al bene dello Stato e del proprio paese, desidera che sia retto da leggi che vuol conoscere, le quali debbono essere semplici e precise, perchè egli, per l'indole del suo spedito e pronto mestiere, non soffre ravvolgersi la mente in inviluppi e congerie. Onde Napoleone diceva in fatto di amministrazione, esser meno utile occuparsi della formazione di nuove leggi che della esecuzione delle antiche, salvo che la utilità pubblica non consigliasse derogarle.

Noi abbiamo nella nostra ordinanza amministrativa militare un codice fondato su

questi principî, se non che il tempo già decorso, e le provvide e sagge modificazioni avute han prodotto moltissimi mutamenti in varî rami di essa. La cognizione di questi è indispensabile, perchè hanno approvato novelle disposizioni che ne derogano molte della riferita ordinanza, sì che conoscer quella senza queste egli è rimaner ignaro di ciò che ci riguarda. Le quali modificazioni sono precisamente la volontà di FERDINANDO II. nostro Augusto Sovrano, che cominciò a dichiarare per gli eserciti napoletani sin da che nel 1827 ne prese il comando generale.

Or l'esorbitante numero di siffatti cangiamenti, le non poche difficoltà che s'incontrano a ricercarle ne' rispettivi archivî, e la necessità di sovente consultarli producono confusione e ritardo all'andamento degli affari, non senza grave danno talora degl'interessi dell'amministrazione militare, o di quelli degli uffiziali e de' soldati.

Per siffatte considerazioni, non avvi combattente, funzionario amministrativo, ed impiegato qualunque militare, che non abbia desiderato di vedere riunite e pubblicate per le stampe, non pure le disposizioni portanti modificazioni alla ordinanza suddetta, ma eziandio tutte le leggi e decreti reali che al ramo di guerra si appartengono.

Il perchè animato io da egual desiderio, ed istigato da persone sul cui avviso potea ben contare, mi diedi all' enunciato lavoro. Ma accortomi che da me solo non avrei potuto raccogliere tutt' i materiali che sono opportuni, ei fu mestieri rassegnare il mio divisamento ai miei superiori, implorando dall' esteso loro potere i mezzi necessarî perchè il lavoro avesse effetto (1).

Approvato con superiore autorità, io mi son dato all' opera, e mirando sempre più al miglior utile e perfetta estensione del fine principale, quant' è la raccolta delle modificazioni apportate alla ordinanza amministrativa militare, presento la prima parte del lavoro sotto l' aspetto di un indice ragionato delle materie contenute nelle leggi

---

(1) Real rescritto comunicato dal real ministero e segreteria di Stato della guerra e marina in data del 17 luglio 1837.
« Ho umiliato a Sua Maestà il Re N. S. la domanda in-
« diretta dall' uffiziale di 1.a Classe dell' Intendenza Generale
» dell' Esercito D. Giuseppe Morea ad ottenere il permesso
» per rendere di ragione pubblica le modificazioni appor-
» tate alla Real Ordinanza Amministrativa militare dalla
« sua emanazione fin oggi e quelle che potranno aver luogo
» in prosieguo, non che i favorevoli divisamenti all' uopo
» esternati dal Comando generale delle armi al di quà del
» Faro e dall' Intendente generale dell' Esercito, la Maestà Sua
» in data de' 12 dello stante si è degnata accordare l' im-
» plorato permesso, con che però la compilazione dell' indi-
» cata opera debba eseguirsi sotto la vigilanza e censura
» dell' Intendente generale dell' esercito, e non produrre me-
» noma spesa al Ramo di Guerra.

e decreti reali, disposto con ordine cronologico, diviso in due serie, riportandosi la prima al periodo dal 15 febbraio 1806 al 4 maggio 1815, e forma il bullettino delle leggi; e la seconda all'epoca dal 20 maggio 1815 al 31 dicembre 1836, e costituisce la collezione delle leggi e decreti reali che al ramo di guerra e marina si riferiscono.

L'armonia che vi è tra le due armate di terra e di mare, mi spero che voglia far riputare di qualche utilità, l'aver riportato sotto la categoria *Marina reale* tutte le leggi e i decreti emanati per quest'arma.

Per lo stesso principio di armonia non mi si saprà malgrado di aver riportato alcuni altri decreti che quantunque appartenenti ad amministrazione civile, hanno stretta attenenza in varî punti alla militare.

Per conseguire poi la chiarezza, e la sufficiente notizia delle materie accennate, mi è convenuto suddividerle in articoli ed indicazioni particolari. Sotto la categoria *Sicilia* si rinvengono, con ordine alfabetico, tutte le leggi e i decreti emanati per quella parte de' reali dominî.

SUNTO

DELLE

LEGGI E DECRETI REALI

EMANATI

PER LE ARMATE DI TERRA E DI MARE

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

PARTE PRIMA

DAL 15 FEBBRAJO 1806 AL 4 MAGGIO 1815.

A

ABBIGLIAMENTO *delle truppe*. Se ne regola l'amministrazione interna, 27 giugno 1806, p. 162.— Rimane abolita la classe degli uffiziali che se ne trovano incaricati, 16 febbraio 1815, p. 92.

ABUSO *di forza militare nei casi di arresto*. Non si dà luogo a modificazione della legge in vigore su quest'oggetto, 11 maggio 1811, p. 386, *supplimento*. V. ARRESTO.

ACCADEMIA *di marina*. Sua istituzione, 30 giugno 1806, p. 164.

ACCIAIO (Lavoratori di). Sono riuniti a quei che travagliano nell' arsenale, 24 febbraio 1807, n.° 46. (a).

ACQUE *di Orcamone*. Si dà alla fallita Buonocore in compenso di esse, che si conservano all'artiglieria, un fondo demaniale del valore di ducati seimila, 1 luglio 1813, p. 1.

AFFARI *esteri* (ministero degli). Gli vengono annessate le attribuzioni relative al commercio colle nazioni estere, che prima facevan parte del Ministero della marina, 15 aprile 1807, n.° 99.

AIUTANTI *di campo*. Non possono essere che capitani e tenenti : loro numero, e quali generali possono avergli, 26 marzo 1812, p. 316. A quei del Re vien conceduto un trattamento straordinario, 17 marzo 1813, p. 117.

ALLOGGIO *militare*. Si ordina la percezione pel corrente anno di un supplimento addizionale alla decima straordinaria, onde provvedere a quest'oggetto in Napoli, 27 marzo 1806, p. 67. — Se ne stabiliscono le proporzioni, *ivi*, p. 68. — Non si accorda alloggio senza dimanda, e se l'individuo non è compreso in uno stato analogo, 31 marzo 1806, p. 77. — Gli uffiziali dal grado di sotto-tenente a quello di colonnello non saranno più alloggiati in Napoli nelle case private. Alcuni indicati generali continueranno ad esserlo, 2 ottobre 1806, p. 351. — Si assegnano i locali pei militari francesi, 25 ottobre 1806, p. 378. — Si regolano per la città di Napoli, 21 febbraio 1807, n.° 40 — Regolamento per le truppe in guarnigione ed in marcia, 30 giugno 1807,

---

(a) Il Bullettino dell' anno 1807 non ha la numerazione progressiva delle sue pagine. S' indica perciò col numero d' ordine dei decreti : la stessa norma si è serbata pel 1.° *semestre* del 1808.

Si rettifica la numerazione delle dodici compagnie, 30 settembre 1813, p. 166.

ARTIGLIERIA. Organizzazione di quattro compagnie, ed una di soldati artefici, 3 marzo 1806, p. 14. — Stabilimento di una scuola di artiglieria in Capua, 22 ottobre 1807, n.° 290. — Organizzazione generale del suo corpo, 30 ottobre 1809, p. 1031. — Si stabilisce un comitato centrale, 21 dicembre 1809, p. 1110. — Questo comitato potrà avere delle commissioni riguardanti l'artiglieria della guardia, e quella di mare, 7 luglio 1814, p. 24. — Vengono stabiliti gli allievi di quest' arma, *ivi*, p. 1112. — Si fissa il vestiario per le compagnie degli artefici, 7 marzo 1811, p. 278. — Gl'Individui che si considerano isolati in dett' arma, come debbono contrarre matrimonio, 9 giugno 1811, p. 402. — Il reggimento di artiglieria di terra è portato da venti a ventitre compagnie, 2 settembre 1811, p. 72. — *Idem* a ventisette compagnie, 2 aprile 1813, p. 202. — Ciascuna di esse vien portata a 120 uomini, 4 maggio 1813, p. 271. — Si assegna la corrispondente artiglieria a ciascun reggimento d'infanteria, 2 aprile 1813, p. 199. — Per conservare le acque di Orcamone, si dà un compenso alla fallita Buonocore, 1 luglio 1813, p. 1. — Si ordina la formazione di una compagnia di pontonieri, 25 novembre 1813, p. 262. — Organizzazione del secondo reggimento, 5 gennaio 1814, p. 1. — Si dispone pel bisogno di legname, 7 gennaio 1814, p. 27. — Regolamento a ciò relativo, p. 35. — Si fissa l'aumento degl'impiegati di artiglieria, 9 febbraio 1814, p. 53. — Si aggiungono due capi di battaglioni, 14 febbraio 1814, p. 67. — Lo stato maggiore di quella di terra avrà due maggiori, 26 aprile 1814, p. 132. — Si stabilisce un primo ispettore generale, e due ispettori generali, 1 ottobre 1814,

B

C

cavalleggieri è portato a tre squadroni, 29 giugno 1813, p. 374. — Si ordina la formazione del 5.° squadrone nei reggimenti dei cavalleggieri, 22 febbraio 1813, p. 87. — Formazione del 4.° reggimento di essi, 7 luglio 1814, p. 21. — Si prescrive la cessazione delle masse di foraggi, 2 luglio 1812, p. 6.

CAVALLI (Leva di). Vien ordinata in cinque provincie del regno la leva di 400 cavalli per la rimonta della gendarmeria, 16 gennaio 1807, n.° 13. — Si regola il pagamento da farsi alle comuni, 23 febbraio 1807, p. 44.

CAVALLI, *e muli*. Requisizione pel servizio di artiglieria, 2 maggio 1809, p. 555.

CERTIFICATI *di vita*. Se ne prescrive la pratica, per le annualità vitalizie inscritte sul gran libro pei soldi di ritiro e di riforma ec., 2 maggio 1810, p. 291, e formola di essi, p. 295.

CICCONI (Maggiore). Vieu traslocato in qualità di giudice del tribunale straordinario da Terra di Lavoro in quello degli Abruzzi, 26 agosto 1806, p. 304.

COCCARDA. Se ne proibisce l'uso a tutti gl'individui non militari, 27 agosto 1807, n.° 243. — Si fissa il colore di quella nazionale, 15 febbraio 1811. — p. 122.

CODICE *militare*. Sarà in osservanza provvisoriamente quello di Francia, 9 maggio 1807, n.° 123. — È rivocato l'articolo primo del supplimento al codice dei delitti, e delle pene, e si stabilisce un consiglio di guerra speciale per giudicare i soli delitti di diserzione, 27 maggio 1809, p. 603.

COLLEGIO *militare di marina*. Sua organizzazione, 18 marzo 1813, p. 125. — Si ordina la creazione di un giurì di esame per gl'individui della marina militare, 18 marzo 1813, p. 169.

COLONNE *mobili*. Si organizzano onde perseguitare

pletare il numero degli artefici dell'arsenale, e del reggimento di artiglieria di terra, 23 marzo 1812, p. 278. — Si ordina quella di diciottomila coscritti pel 1812, comprendendovisi quella de' cinquecento artefici di marina, ed artiglieria, e quella de' veliti, e guardia di onore, 10 aprile 1812, p. 356. — I coscritti degli anni 1807, e 1809, e 1810 non sono più soggetti ad esser chiamati, 10 aprile 1812, p. 361. — Si rettifica la ripartizione del contingente di leva, ordinato col decreto de' 10 del corrente, 23 aprile 1812, p. 407. — Si chiama la riserva della leva de' 10 aprile di quest' anno, 3 dicembre 1812, p. 288 — Si ordina una leva di dodicimila coscritti, 24 dicembre 1813, p. 320.

Liste. Vengono regolate le liste de' coscritti nei casi di loro morte, di eccezione, di ammissione, e di doppio allistamento nel comune di nascita, ed in quello di domicilio, 10 aprile 1812, p. 361.

Pene. Destino, e punizioni per quei che si mutilano volontariamente, che fingono delle infermità, o che dimostrano una volontà decisa di non voler ben servire, 1.° marzo 1811, p. 191. — Quella decretata contro i coscritti che si mutilano per rendersi inabili al servizio militare, è fissata per soli tre anni, 2 maggio 1813, p. 318. — Punizione pei coscritti, che hanno usato frodi per esimersi dal servizio militare, 20 febbraio 1812, p. 219. — Non vi è luogo a rivisione, o a cassazione del giudicato del secondo consiglio di guerra permanente contro Nicola Spina imputato di falsità, 16 luglio 1812, p. 57.

Refrattarî. Regolamento sull' abbigliamento dei coscritti refrattarî nel deposito, 2 novembre 1810, p. 265. — Amnistia fino al 31 del prossimo maggio a loro riguardo, 15 aprile 1811, p. 297.— Disposizioni per le guarnigioni a domicilio a ca-

rico delle famiglie dei coscritti refrattari, 25 ottobre 1811, p. 253.

Riformati. Sono obbligati a pagare una indennità eguale al doppio delle loro contribuzioni dirette i coscritti riformati per difetto di salute, o per bassa taglia, 22 settembre 1810, p. 151. — A quale uso sono destinati i fondi provvenienti da queste indennità, *idem*, p. 154. — Quei provvisoriamente riformati per bassa taglia, debbono essere rimisurati, 10 aprile 1812, p. 363.

Spedizione, e ripartizione di essi ai corpi dell' armata, e tutt' altro, che vi ha rapporto circa la loro partenza, viaggio, soldo, visita al dì loro arrivo al corpo, ispezione di riforma, ec. ec 1.° marzo 1811, p. 174.

Stato ecclesiastico. Quei coscritti, ch' eran diretti per lo stato ecclesiastico, non debbono perdere i beni addetti al patrimonio sacro conceduto loro, 8 giugno 1814, p. 216. — Il coscritto *Felice Mauro* non può conservare i beni addetti al patrimonio sacro con l' obbligo di ascendere agli ordini sacri, ma succedono le persone chiamate in sua vece, 8 giugno 1814, p. 215.

Tignosi. Non sono nè esclusi dal servizio militare, nè punibili come que' coscritti volontariamente mutilati, 24 agosto 1813, p. 131.

COSCRIZIONE. Si prescrive un sistema generale di reclutazione per via di coscrizione militare, 4 gennaio 1810, p. 121. — I giovani che vi sono soggetti, non esibendo documenti giustificativi, vengono esclusi da ogni funzione pubblica, e da ogni successione, 7 maggio 1810, p. 364. —

Abolizione di essa, 22 maggio 1814, p. 149.

Classi. Tutti i giovani chiamati a servire nei corpi dei veliti, o delle guardie di onore non di statura prescritta, o fisicamente difettosi, entrano nelle classi della coscrizione, 6 agosto 1810, p. 103. — Viene esentata dalle liste di coscrizione

formata nell' anno 1810, la quinta classe, 24 dicembre 1813, p. 326.

Contingenti. Si fissa, e si ripartisce per provincie quello per l'anno 1810, 9 marzo 1810, p. 218. *Idem idem* per l'anno 1811, 8 febbraio 1811, p. 114. *Idem idem* per l' anno 1813, 9. aprile 1813, p. 212.

Esenzioni. A favore dei giovani addetti alla fabbrica della polvere della Torre dell'Annunziata, 17 luglio, 1810 p. 51. — *Idem* di coloro rimasti soli in famiglia, 5 novembre 1810, p. 275. — *Idem* dei ricevitori generali, e distrettuali e dei percettori di circondario, 21 marzo 1811, p. 290. — *Idem* degl'impiegati nella Regìa delle sussistenze militari, 20 giugno 1811, p. 426. — *Idem* dei giovani addetti alle mine della Mongiana, 2 giugno 1811, p. 382 — 27 marzo 1811, p. 290. — *Idem* di coloro, che mancando di fratelli, abbiano delle sorelle germane, 28 gennaio 1811, p. 90. — *Idem* dei maestri di posta, 2 febbraio 1811, p. 105. — Godranno di questo privilegio anche tutti gl'impiegati pubblici finchè dura lo esercizio delle loro funzioni, 4 giugno 1813, p. 331. — Sono esentati gli allievi del collegio di musica riconosciuti degni di rimanervi, 4 febbraio 1811, p. 107. — I fratelli de' veliti, e guardie di onore non godranno più della esenzione assoluta, ma passeranno alla coda delle rispettive classi, 27 febbraio 1811, p. 153. — V. Veliti e Guardie d'onore. — Non godono esenzione dalla coscrizione i giovani ammogliati con dispensa di età, 24 ottobre 1810, p. 203.

Rimpiazzi. Si limita il tempo, ed il modo pel rimpiazzo de' coscritti, 13 agosto 1813, p. 125.

COSTITUZIONE *del Regno*, 20 giugno 1808, n.° 148. — Motivi, ed oggetti di essa, 23 giugno 1808, n.° 147. — Finchè non sia determinata l'epoca da porsi in attività, gl' impiegati conti-

D

Idem per li disertori dell' ascrizione marittima, 28 novembre 1811, p. 298.

Armata attiva. Quei che vi appartengono, presentandosi volontariamente, non saranno soggetti alle pene inflitte con decreto de' 18 luglio di quest'anno, 25 settembre 1813, p. 161.

Armata di mare. La legge de' 27 maggio 1809 è applicabile in tutte le sue parti all' armata di mare, 19 maggio 1811, p. 365.

Arresto. Si fissano le gratificazioni di 12 lire pel di loro arresto, 19 dicembre 1811, p. 361.

Asilo. Disposizioni, per impedire, che sia loro accordato indulgenza frodolenta, o asilo sotto la risponsabilità de' militari, de' pubblici funzionarî, 16 novembre 1810, p. 297.

Compagnie provinciali. I disertori di esse saranno puniti correzionalmente, quando non avranno sei mesi di servizio; se disertano in servizio, lo saranno secondo le leggi emanate contro i disertori, 23 gennaio 1812, p. 176.

Condannati. Modo del mantenimento, e della disciplina per quei condannati allo strascino della palla, ed ai pubblici lavori, 27 maggio 1809, p. 596.

Giudizio. Da' capi de' corpi destinati a marciare in campagna sono convocati de' consigli di guerra speciali, per giudicare i disertori in tempo di marcia, 15 gennaio 1813, p. 19. — Disposizioni circa il giudizio, e le pene di essi, 21 maggio 1813, p. 303. — Norma come giudicare quelli dell' armata attiva, e quelli che volontariamente si presentano, 18 novembre 1813, p. 245. — Si determina l' autorità pel giudizio di quelli presi colle armi alla mano, e di chi loro dia ricetto, munizioni, o viveri, 27 aprile 1815, p. 142.

Multe. Legge, che dispone le multe pecuniarie per le reclute refrattarie, e pei bassi-uffiziali,

E

F

G

verà una carta topografica militare, 29 settembre 1814, p. 230.

GUERRA (ministero della,). Viene unito a quello della polizia generale, 15 aprile 1807, n.° 94. — Si mette a sua disposizione il convento di S.ª Maria di Pozzano di Castellamare, ed il convento di S. Giovanni di Dio di Taranto, 16 luglio 1812; p. 41.

GUERRA (servigi amministrativi della) Si dispone il pagamento per i debiti arretrati, che vi hanno rapporto, 14 ottobre 1806, p. 365.

I

IMPIEGHI *militari*. Non possono ottenersi senza che si serva un'anno almeno nelle truppe, 29 marzo 1813, p. 192. — Chi non ha la qualità di cittadino Napoletano è dichiarato incapace d' impiego, e di cariche di ogni grado, 23 aprile 1814, p. 130. — Debbono essere conferiti ai soli napoletani, 31 luglio 1814, p. 119. — Agl' impiegati esteri si accorda una gratificazione di due mesi di soldo, *ivi*.

INDENNITA'. I coscritti riformati per difetto di salute o bassa taglia sono obbligati a pagare una indennità eguale al doppio delle loro contribuzioni dirette, 22 settembre 1810, p. 151. — A quale uso sieno destinati i fondi provvenienti da tali indennità, *idem*, p. 154.

INDULTO. Si accorda a coloro che siensi distinti nella distruzione del brigantaggio, e che abbiano commessi delitti prima del 14 febbraio 1806, e fino a' 20 giugno 1811, 16 aprile 1812, p. 385. — Rischiaramento di un'articolo dell' antecedente decreto, 16 luglio 1812, p. 35. — Si mettono in libertà tutti i classificati ammessi alla grazia dell' indulto col decreto de' 16 aprile, 20 agosto 1812, p. 163. — Si accorda a varie classi di condan-

nati, ed inquisiti, 5 dicembre 1808, p. 693. — Sua prorogazione, 23 gennaio 1809, p. 103.

INFANTERIA.

Leggiera. Il reggimento real *corso* vien dichiarato primo d'infanteria leggiera, 16 febbraio 1813, p. 69 — Formazione del secondo reggimento, 27 maggio 1806, p. 122. — Suo accrescimento, 20 febbraio 1809, p. 388. — Riorganizzazione del 1.° reggimento, 14 ottobre 1811, p. 207. — Sono portati a tre battaglioni il 2.°, il 3.°, e il 4.° Leggiero, 29 maggio 1813, p. 317.

Linea. Formazione del 1.°, e 2.° reggimento, 13 giugno 1806, p. 134, e 139. *Idem* del 3.° reggimento, 10 marzo 1809, p. 431. *Idem* del 4.° reggimento, 27 agosto 1809, p. 816. *Idem* del 5.°, 12 settembre 1809, p. 839. — Si fissa il nome ai tre primi reggimenti, 8 dicembre 1810, p. 346. — Il reggimento della guardia municipale di Napoli diviene 6.° di linea, 10 dicembre 1810, p. 360. — Formazione del 7.° reggimento, 17 dicembre 1810, p. 369. *Idem* dell'8.°, 14 ottobre 1811, p. 205. *Idem* del reggimento provvisorio, e nono di linea, 20 febbraio 1812, p. 223, e 28 giugno 1813, p. 363. — Vien accresciuto di un quinto battaglione, 20 novembre 1813, p. 248. — Di un sesto, p. 252. — Formazione del 10.° Reggimento, 8 marzo 1814, p. 27. *Idem* dell'11.°, 3 maggio 1814, p. 141. *Idem* del, 12.°, 29 giugno 1814, p. 236. — Vien dichiarato questo reggimento de' volteggiatori della guardia, 29 settembre 1814, p. 219.

Marina. Organizzazione di due compagnie d'infanteria di marina, 27 marzo 1806, p. 69. — Vien disciolto il battaglione di marina, 2 novembre 1810, p. 226. — V. MARINA *reale*.

Reggimenti. Quelli denominati Re, e Regina sono portati a quattro battaglioni, 7 luglio 1811, p. 1. — Loro riorganizzazione, 14 ottobre 1811, p. 207. —

L

avessero arrestati de' briganti di lor proprio moto, o se gli avessero uccisi ec. 13 luglio 1812, p.33.

Degradazione. Le sole pene infamanti porteranno seco la degradazione; 25 settembre 1812, p. 203.

Esenzione dal servizio attivo. Vien loro conceduta sotto date condizioni, 17 ottobre 1811, p. 208.

Festa de' 26 marzo 1809. Son dichiarati legionarî di dritto coloro, che v' intervennero, e son renduti preferibili nella distinzione de' gradi delle compagnie delle guardie d'onore, 29 marzo 1809, p. 475.

Giudizio de' tribunali ordinarî. Vi son rimessi, per qualunque delitto, quelli che non appartengono alle compagnie scelte, 3 marzo 1814 p. 82.

Imputati. Quelli che non si presentarono nel termine stabilito dal decreto de' 20 giugno 1811. vengono abilitati a godere del beneficio ivi accordato, 10 agosto 1812, p. 141.

Medaglia di argento. Vien conceduta ad ogni legionario intervenuto alla festa de' 26 marzo di questo anno, 29 marzo 1809, p. 473.

LEGIONI *provinciali.*

Calabrie. Si organizza la legione di Calabria citra, 24 maggio 1810, p. 421. *Idem* quella di Calabria ultra, 30 maggio 1810, p. 426. — In quella di Calabria ultra, e nel circondario di Reggio vi saranno due compagnie sedentarie, 26 giugno 1813, p. 364.

Compagnie scelte. Si determina la forza delle quattro compagnie scelte della legione di Calabria citra, 6 giugno 1810; p. 439. — Formazione, e forza per tutte le legioni, 12 giugno 1812, p. 450. — Si ordina il pagamento delle loro masse, 20 agosto 1812; p. 172. — Sono suppressi i consigli di amministrazione eventuali, e si regola la loro novella amministrazione, 8 luglio 1813 p. 7.

Contabilità. Le riviste generali di contabilità

mata, se son vedovi con figli, vengono renduti alle loro famiglie, 23 marzo 1807, n.° 77.

Estrazione a sorte. Vengono esentati gl' individui equipaggiati, e montati ammessi nelle compagnie delle guardie di onore, 7 aprile 1809, p. 484.

Napoli. Vien compresa questa città nella leva ordinata il 29 marzo di quest' anno, 11 aprile 1807, n.° 89.

Riduzione di antiche leve. Quelle del 1798, e 1805, di otto uomini a migliaio, si riducono ad una sola di un uomo a migliaio, 29 marzo 1807, n.° 84.

Servizio di marina. I giovani da 17 a 26 anni, che fanno attualmente il servizio a bordo dei bastimenti, e quelli che fanno parte dei battaglioni di marina, si considerano parte de' contingenti delle loro comuni, 7 aprile 1809, p. 482, V. Coscritti. *Coscrizione.*

LUOGO *tenente generale del regno.* È nominato a tal carica il maresciallo *Perignon*, 23 luglio 1808, p. 491.

M

MAGAZZINI *al ponte della maddalena.* Saranno sotto la ispezione, cura, e manutenzione del ministro della marina, 2 marzo 1807, n.° 56.

MANHES (tenente generale) Gli si conferisce il titolo di conte, 8 luglio 1814, p. 25.

MARINA *reale.*

Alunni commessari. Loro stabilimento, 18 marzo 1813, p. 185.

Amministrazione. Come si compone, 20 settembre 1809, p. 922. — Amministrazione, e contabilità, 20 settembre 1809, p. 885.

Artiglieria di marina. Se ne organizza un reggimento, 2 novembre 1810, p. 228. — Si abo-

MEDAGLIA *di onore*. Viene istituita, ed è particolarmente destinata a ricompensare i distinti servigi della guardia di sicurezza interna, 1° novembre 1814, p. 306. — Vien conceduta a tutti gl'individui, che a nome de' loro corpi han firmato indrizzi al Re dal dì 21 di agosto, 1° dicembre 1814, p. 335.

MEDICAMENTI. V. OSPEDALI *militari*.

MILITANTI *presso il nemico*. Si offre loro la libertà di rientrare nella loro patria, e di prendervi servizio, se vogliono, 23 giugno 1810, p. 476.

MINATORI. V. ZAPPATORI.

MINISTRI *di stato*. Si ordina loro di presentare tra otto giorni lo stato di situazione dei loro ministeri, 3 settembre 1806, p. 313. — Si accetta la rinuncia da essi fatta del trattamento di consiglieri di Stato, 8 settembre 1808, p. 517. — S'inibisce loro di far pagare altre spese fuori di quelle che saran portate sul *budget* approvato in ogni mese, 17 settembre 1808, p. 715. — Metodo, e classificazione pel pagamento de' crediti loro aperti negli anni decorsi, e nel vegnente, 28 dicembre 1808, p. 793.

MONGIANA (Ferriera della).

Amministrazione di essa. Vien regolata, 26 novembre 1807, n.° 326.

Artefici armieri. Sono esenti dalla coscrizione militare, 23 febbraio 1814, p. 69. V. COSCRIZIONE.

Capitani a vita. Se ne aumenta il numero, 29 settembre 1814, p. 223.

Commessione. Ne vien creata una per lo trasferimento di queste ferriere, 12 settembre 1810, p. 464.

Mine, e fonderie di essa. I giovani che vi sono addetti sono esenti dalla coscrizione, 2 giugno 1811, p. 382.

Cavalieri. Il numero di essi è esteso fino a seicento, 4 novembre 1809, p. 1007. — Distinzione tra cavalieri ammessi, e ricevuti, 5 novembre 1808, p. 603.

Collana di oro. Forma questa una novella decorazione da portarsi nelle grandi cerimonie da indicate persone, 28 gennaio 1811, p. 86. — Sua forma, e come viene conferita, *ivi.*

Composizione. Vien composto di seicentocinquanta cavalieri, cento de' quali commendatori, e cinquanta dignitarî, 24 febbraio 1808, n.° 95, p. 103. — Il numero de' cavalieri è esteso sino a seicento, 4 novembre 1809, p. 1007.

Consiglio di amministrazione. Suo stabilimento, funzioni, ed individui, che dovranno comporlo, 5 novembre 1808, p. 605.

Decorazione. Sua forma, 24 fabbraio 1808, n.° 95, p. 103. — Diversità nelle donazioni, formalità nel conferirle, ed uso che dovrà farsene dopo la morte de' decorati, 5 novembre 1808, p. 603.

Degradazione. Vi son sottoposti quei membri che si rendessero rei di delitti infamanti, e degni di pena afflittiva, *ivi*, p. 604.

Dignitarî. Verranno assegnati otto dipartimenti ed altrettanti di essi, per sorvegliarvi l'amministrazione de' beni dell' ordine, e per adempiervi altre obbligazioni, 24 febbraio 1808, n.° 95, p. 104. — Trattamento per quelli che son membri del Gran-Consiglio, p. 105.

Dotazione. Qual sia, e come ne venga sorvegliata l'amministrazione, *ivi.*

Giuramento. Come concepito, 24 febbraio 1808, n.° 95, p. 103. — I forestieri, membri di quest' ordine, non daranno giuramento, 5 novembre 1808, p. 603.

Gran-cancelliere, e Gran-tesoriere. Sono scelti fra i dignitarî, 24 febbraio 1808, n.° 95, p.

che vi son destinati, formandosene un deposito in Napoli, 25 ottobre 1807, n.° 291. — Vien fissata la distribuzione della carne agl' individui in essi esistenti, 7 dicembre 1813, p. 289.

OSPEDALETTO (Monastero dell'). Il suo locale in Napoli vien destinato all' uso di caserma, e di officine per la costruzione delle macchine della compagnia delle guardie per gl' incendî, 14 gennaio 1813, p. 18.

P

PAGATORI *militari*. Si determina il modo pel rendimento dei conti al tesoro reale, 17 ottobre 1811, p. 215.

PARISI (Giuseppe, generale). È nominato consigliere di Stato, 15 maggio 1806, p. 105.

PASSAPORTI. I passaporti marittimi non possono servire a più di un viaggio, 12 ottobre 1807, n.° 279. — Analogo regolamento, *ivi*. — Per ogni passaporto, che sarà conceduto ai bastimenti forestieri, si pagherà un ducato, 27 aprile 1809, p. 537.

PENSIONI.

Abilitazione. Si abilitano al godimento di esse tutti gl' individui domiciliati in Francia, o in uno stato amico, malgrado l' obbligo prescritto di residenza nel regno, 13 ottobre 1807, n.° 282.

Fondo del due e mezzo per cento. Vien formato colla ritenuta indicata sopra i soldi degl' impiegati civili, e militari, per pensioni, cui eglino avran diritto a' termini delle leggi, 19 novembre 1808, p. 652. — Si ordina la formazione di un fondo particolare di ritiro, e di soccorso col prodotto del due e mezzo per cento esistente presso al cassiere pagatore della real Casa, 12 marzo 1813, p. 115.

Gran-libro. Modo da pagarsi le pensioni, che vi son scritte a contare dall' esercizio dell' anno 1812; loro classificazione, e distribuzioni di esse fra i dodici notai certificatori, 27 febbraio 1812, p. 240.

Impiegati di artiglieria. Si regolano le loro pensioni di ritiro, 12 dicembre 1814, p. 362.

Invalidi. Si ordina di pagar loro immediatamente le pensioni, non che alle vedove militari, 6 marzo 1806, p. 21. — Analogo regolamento, 2 aprile 1806, p. 83.

Liquidazione. Niuno può essere ammesso a far liquidare le sue pensioni antiche, nè ottenerne delle novelle, se gode di un trattamento, che sia a carico dello stato sotto qualunque titolo, e che oltrepassi la pensione medesima, 16 febbraio 1808, n.° 84. — Si dispone sulla liquidazione di quelle delle vedove, e degli orfani militari, 25 ottobre 1809, p. 1029.

Marina. Vengono applicati all' armata navale le disposizioni dei decreti, che determinano i soldi di ritiro dell' armata di terra, 6 maggio 1809, p. 569.

Militari appartenenti alle armate di terra e di mare. Si determina la pensione di ritiro dei diversi uffiziali ammessi al trattamento di riforma, e presentatisi per far parte del battaglione degli uffiziali, 13 febbraio 1809, p. 210. — Vien disposto circa la liquidazione delle pensioni delle vedove, e degli orfani de' militari, 25 ottobre 1809, p. 1029. — Si stabiliscono le pensioni di ritiro per alcuni individui delle armate di terra, e di mare, 15 aprile 1809, p. 500.

Regole particolari. Le pensioni accordate prima, e dopo la legge de' 5 gennaio 1807, sono sottoposte alle regole in questa stabilite per le pensioni future. Quelle accordate dal 1799 in poi, ove saranno di nuovo conferite, verranno sog-

POLITECNICA. V. SCUOLA *reale politecnica, e militare.*

POLIZIA. Si affida l'alta polizia nelle due Calabrie al generale Manhes per liberare quelle provincie dal brigantaggio, 27 settembre 1810, p. 160. — Vien restituita alle autorità civili, abolendosi le commissioni militari, 27 maggio 1810, p. 425.

POLVERE, *e salnitri.*

Amministrazione. Fa parte del ministero della guerra. Analogo regolamento, 2 novembre 1807, n.° 194.

Contrabbando. La fabbricazione in contrabbando della polvere, e del nitro, è sotto la risponsabilità de' sindaci, 11 marzo 1810, p. 254. — Disposizioni pel contrabbando della polvere da sparo, 20 agosto 1812, p. 165.

Dritti riservati. Disposizioni pel passaggio delle polveri dall' amministrazione delle polveri e salnitri a quella de' dritti riservati, la quale dal dì 1.° di aprile ne debbe assumere la vendita per suo conto, 12 marzo 1812, p. 273.

Personale. Si completa, e classifica il numero de' commessarî, e degli allievi di quest' amministrazione, 11 maggio 1810, p. 366.

Prezzi. Rivocandosi l' articolo 79 del decreto de' 2 novembre 1807, si fissano i prezzi per la vendita dei salnitri, e delle polveri 11 gennaio 1808, n.° 21. — Come eseguirsi dal 1.° gennaio 1811, 29 dicembre 1810, p. 450. — Si fissa la vendita ed i prezzi della polvere da sparo 11 maggio 1811, p. 354, ed 8 dicembre 1814, p. 353. — Ne vien prescritta una tariffa, 26 dicembre 1811, p. 377. — Vien rettificata, 23 luglio 1812, p. 73.

Solfatara. Si concede all'amministrazione delle polveri, e salnitri la proprietà di essa, 11 marzo 1810, 253.

PONTONIERI (Compagnia di) Sua creazione. Farà parte del corpo di artiglieria, 25 novembre 1813,

gimento di linea, 28 giugno 1813, p. 363. Se ne ordina la formazione di un nuovo, 28 giugno 1813, p. 365. V. INFANTERIA.

REGIA *delle sussistenze militari.*

Casermaggio, illuminazione, ec. Questi servizî nei padiglioni, e nelle caserme appartengono alla regia delle sussistenze militari, 25 settembre 1811, p. 144.

Cauzioni de' commessi. Si ammette, invece di una cauzione in beni stabili, un viglietto di deposito, 25 novembre 1813, p. 259. — Sua formola, azione che produrrà contro del bigliettante ec. *ivi*, p. 260.

Impiegati di esse. Vengono esentati dalla coscrizione militare quei tenuti a dare una cauzione, 20 giugno 1811, p. 426. — Non potranno godere il premio del due per 100 sulle compre quelli che hanno un soldo; ed i beneficî di manutenzione apparterranno ai preposti del servizio delle sussistenze in opposizione di ciò, che trovasi deciso nel decreto del 23 novembre 1810, art. 21, 22 giugno 1812, p. 457.

Organizzazione, e stabilimento di essa, 23 novembre 1810, p. 317. — Nuove disposizioni sulla sua organizzazione, 26 settembre 1811, p. 147. — Prende il nome di *Regìa militare*, 14 ottobre 1811, p. 193. — Il numero degli amministratori è fissato a tre, *ivi*.

Ospedali militari. Il servizio di essi si riprenderà dalla regia al primo di novembre prossimo, 14 ottobre 1811, p. 194. — Analogo regolamento pel detto servizio, *ivi*.

Registratura. Si fissa il dritto di registratura, per gli appalti, che si fanno dalla regia militare, 13 ottobre 1814, p. 256.

RISCALDO (Indennità di). Se ne ordina il pagamento a' sotto-uffiziali, e soldati di varî corpi dell' armata, 15 ottobre 1814, p. 364.

S

mare. — Come eseguirsi dal dì 1.° di gennaio 1813, 17 dicembre 1812, p. 314. — V. Riviste. È soppresso il terzo del soldo in sopra degl' ispettori, sotto-ispettori alle riviste, commessarî di guerra, e loro aggiunti, 27 ottobre 1814, p. 302.

Ritenzione su i soldi. Si prescrive quella del due e mezzo per cento su tutti i soldi degl' impiegati civili, e militari, per la formazione di un fondo di pensioni, 19 novembre 1808, p. 652. V. Pensioni. — Tal deduzione deve praticarsi dalla somma lorda delle ordinanze di pagamento, 4 gennaio 1810, p. 1. — Si prescrive altra ritenzione su i soldi degl' impiegati dal 1814 in poi, che farà parte della contribuzione personale, 2 agosto 1813, p. 103. — Si fissa una ritenzione sul soldo de' sotto-uffiziali, e soldati, per la formazione delle masse di vitto, biancheria, e calzamento, 24 ottobre 1810, p. 467.

Ritiro, e riforma. Modo di ottenere i soldi di ritiro; chi ne ha dritto; loro proporzione, ec. 5 gennaio 1807, n.° 6. V. Pensioni. — I soldi di ritiro, e riforma de' militari saranno regolati nel modo medesimo delle truppe francesi, 30 maggio 1807, n.° 139. — Sono scritti al gran libro del debito pubblico, 10 dicembre 1810, p. 351. — Si permette dal 1 gennaio 1811, di cumulare una pensione con un trattamento di attività, quando non sorpasseranno amendue la somma di ducati cinquanta al mese, *ivi*, p. 354. — Possono pure cumularsi con quelli proveguenti da impieghi civili, 16 luglio 1812, p. 52. — Viene applicata tale disposizione ad alcuni designati individui, *ivi*. — Gli uffiziali di artiglieria littorale possono cumulare il soldo di ritiro con quello di attività, 28 settembre 1813, p. 162. — Si dichiara inalienabile il soldo di ritiro de' militari. I loro creditori possono avervi dritto sino alla concorrenza di ciò che sarà giudicato non

essere rigorosamente necessario alla di loro sussistenza, 12 novembre 1812, p. 257. — Modo con cui si debbono concepire gli attestati relativi ad infermità, ferite, e perdita di membra, per aver diritto al soldo di ritiro, 6 marzo 1813, p. 104. — Vien negato il soldo di ritiro domandato dal signor *Lojacono* capitano del genio, 19 gennaio 1813, p. 27. — Si accorda il soldo di ritiro al tenente colonnello signor *Carlo Maresca*, corrispondente a cinquant' anni di servizio, benchè manchino 65 giorni, 19 novembre 1814, p. 230.— Viene interpetrato l'articolo 11.° della legge de' 5 gennaio 1807, relativamente alla fissazione dei soldi di ritiro de' militari in corrispondenza dei loro rispettivi gradi, 19 novembre 1814, p. 328.— Vien rimossa una difficoltà sul computo degli anni di servizio di un individuo della piazza di *Viesti*, 24 novembre 1814, p. 333. — Si regolano i soldi di ritiro degl' impiegati di artiglieria, 12 dicembre 1814, p. 362.

SOLFATARA *di Pozzuoli*. V. POLVERI *e salnitri*.

SOMMINISTRAZIONI *militari*. V. TRUPPE.

SOTTO-INTENDENTI *militari*. Sono suppliti dai sotto-intendenti civili nel capo luogo del distretto, e da'sindaci nelle altre comuni, 7 luglio 1807, n.° 207. V. INTENDENTI *militari*.

SOTTO-UFFIZIALI, *e soldati*. V. PENSIONI. Soldi, e Trattamenti.

SOVVENZIONE. Se ne accorda una agli uffiziali di artiglieria del passato esercito, 17 marzo 1806, p. 49. — Simile, agli uffiziali generali, 26 marzo 1806, p. 58. — Simile agli uffiziali dal grado di colonnello in sotto, 26 marzo 1806, p. 60. — Simile, agli uffiziali ed individui dello stato maggiore e minore delle piazze, e castelli, 26 marzo 1816, p. 62. — V. UFFIZIALI.

STATO *maggiore militare*. Si stabilisce la composizione di quello delle divisioni territoriali militari, 26

ne' giudizî penali non possono essere chiamati fuori della provincia in cui prestano servizio; e diverse altre analoghe disposizioni, 4 agosto 1814, p. 126.

TIGNOSI. V. Coscritti.

TITOLI. Quei del Sovrano, 20 luglio 1808, p. 490.— Quei da prendersi dagli uffiziali de'diversi gradi, 15 febbraio 1811, p. 124. V. Esercito.

TRASPORTI *militari*. I corpi militari sono incaricati di provvedere al servizio dei trasporti diretti, 1.° luglio 1807, n.° 198. — Indennizzazione loro accordata per questo effetto, *ivi*. — I trasporti delle truppe, e delle provvisioni di guerra di ogni genere fuori del regno, e nelle isole, dovranno eseguirsi dal dipartimento della marina, 24 novembre 1807, n.° 315.

TRATTAMENTI. V. Soldi, *e trattamenti*.

TRENO *di artiglieria*. Se ne organizza un battaglione, 30 ottobre 1809, p. 1032. — Vi si stabilisce un cappellano, 31 gennaio 1811, p. 91. — Se ne rettifica l'organizzazione, 11 aprile 1813, p. 217. — Viene accresciuto di altre quattro compagnie destinate al trasporto degli equipaggi militari, 21 maggio 1813, p. 310. — Novella organizzazione, e si forma un secondo battaglione, 2 dicembre 1813, p. 285. — Vien ordinata la formazione del reggimento del treno, 26 maggio 1814, p. 202.

TRIBUNALI *militari*. Vengono distinti in consigli di guerra, e di revisione. Delitti, ed individui soggetti alla loro giurisdizione, 3 giugno 1807, n.° 149. — I militari che sono stati esentati colla legge de' 4 agosto 1812, non debbono essere sottoposti alla loro giurisdizione, 23 luglio 1813, p. 62.

TRUPPE. Quelle esistenti nel regno, in luogo dei viveri e legna di campagna, e dei due centesimi rappresentanti il supplimento di quattro once di

U

V

Z

FINE.

PARTE SECONDA.

DAL 20 MAGGIO 1815 AL 31 DICEMBRE 1836.

A

ACCADEMIA *di marina*. Sua organizzazione, 1.° dicembre 1816, *supplimento*, p. 1. V. MARINA *reale*.

ACCADEMIA *militare* (reale). Viene instituita ed organizzata ad oggetto di somministrare degli individui idonei a divenire uffiziali in tutti i corpi dell' armata, meno per quelli del genio, dell'artiglieria, e dello stato maggiore, 1.° gennaio 1819, p. 23. — Suo regolamento, 4 gennaio 1819, p. 48. — I congedi per gli alunni di essa e del collegio militare non portano sospensione di pagamento dei loro assegni, 5 maggio 1820, p. 181. — V. COLLEGIO *militare*.

AIUTANTI *comandanti*. Vengono loro sostituiti i capi di stato maggiore, 9 agosto 1820, p. 173, (a).

(a) Si avverte che tutti i decreti emanati durante gli avvenimenti politici del 1820, e propriamente dal 5 luglio al 23 marzo di detto anno, debbono considerarsi come non fatti. V. ATTI *di governo*.

la graduazione, 5 novembre 1817, p. 331. — Godranno del soldo stabilito nelle tariffe pei rispettivi corpi o che siano proprietarî, o al seguito; eccettuati quelli al seguito di quei corpi pei quali le tariffe dividono il soldo in due parti, 5 novembre 1819, p. 479.

ALABARDIERI (Compagnia di). Sua formazione ed attribuzioni, 4 agosto 1815, p. 98. — Le si addicano altri individui, 29 agosto 1815, p. 225. — Le piazze di semplici alabardieri saranno esclusivamente conferite a' sotto-uffiziali meritevoli dell' esercito, e di preferenza a quelli della guardia, 3 maggio 1817, p. 625. — Si aboliscono le compagnie degli alabardieri di Napoli, e Sicilia, 21 giugno 1833, p. 263. — V. Compagnia *delle reali guardie del corpo.*

ALFIERI. Si fissa l'anzianità di quelli venuti da Sicilia, 3 maggio 1816, p. 293. — Si stabilisce l'anzianità di quelli reintegrati in qualità di sotto-tenenti nei corpi dell'esercito, 20 luglio 1816, p. 64. — La loro classe vien ripristinata. Da questo grado si ascende a quello di secondo tenente, 16 dicembre 1823, p. 451.

ALFIERI *e tenenti di vascello.* V. Marina *reale.*

ALLIEVI *militari* (Battaglione degli). Vien disciolto. Gli alunni saranno versati nella reale accademia militare, e nelle scuole militari, 1 gennaio 1819, p. 33. — V. Battaglione *reale degli allievi militari.*

ALLOGGI *militari.* Gli agenti della percezione sono esenti dagli alloggi nel senso dell' articolo 100 del decreto del 30 giugno 1807, 16 agosto 1815, p. 158. — Vengono fissati ed indicati quali alloggi debbono essere a carico dell' erario, quali delle provincie e quali de'comuni; e si provvede a quanto altro occorre in proposito, rivocandosi tutte le disposizioni contrarie a questo decreto, 24 novembre 1816, p. 379. — L'enunciato decreto

del fornitore di rilasciare, sino allo esaurimento della intera somministrazione, l'importo di una determinata quantità di consegna equivalente alla cauzione da fornire, 20 agosto 1818, p. 141.— I contratti per servizî di essa vengono dispensati sino a tutto dicembre di questo anno dalle formalità prescritte dai regolamenti, 25 settembre 1820, p. 389. — Si approva la novella ordinanza per l'amministrazione militare, e le 23 tabelle che la seguono, 29 giugno 1824, *supplimento*, in un volume separato, p. 3. V. Ordinanza *dell' amministrazione militare*. Si approvano le novelle tabelle pei generi di vestiario corrispondenti ai diversi corpi dell' armata, 2 giugno 1833, p. 170.

AMMIRAGLIATO (Diritti di). V. Marina *reale*.

AMNISTIA. Si accorda a' disertori che si presenteranno a tutto il 30 settembre di questo anno, 17 luglio 1817, p. 47. — *Idem* a' disertori di terra e di mare, che si presentino a' loro corpi pel dì 10 del prossimo agosto, 24 luglio 1820, p. 138. — S. M. accorda un' amnistìa relativamente agli avvenimenti di luglio con alcune eccezioni di soggetti, e di delitti, 30 maggio 1821, p. 90, e 28 settembre 1822, p. 124. V. Atti *sovrani* — *Indulto*, e *Sicilia*. — Viene accordata ai disertori, ed ai refrattarî della leva dell' anno 1823, 17 gennaio 1825, p. 38. — *Idem* a quei dell' armata di terra, e di mare, ed a' refrattari delle scorse leve, 13 agosto 1827, p. 78. — Amnistìa in favore di talune specie di condannati, 21 maggio 1831, p. 161 — *Idem* a' condannati per la così detta causa di *Monteforte*, 30 maggio 1831, p. 191.

ANDRIEL (Pietro). V. Navigazione *a vapore*.

ANNI *di servizio degl' individui dei corpi della real marina*. V. Marina *reale*.

ANZIANITA'. Quella degli uffiziali del disciolto eser-

vizio, 24 agosto 1816, p. 209. — Regolamento sulla organizzazione, arrolamento, esenzione, istruzione, e servizio del corpo di artiglieria littorale, 26 gennaio 1831, p. 58. — Fissazione della durata del servizio di quei volontariamente arrolati, per aver diritto al ritiro colla corrispondente pensione di giustizia, 24 giugno 1832, p. 218.— Vien confermata la organizzazione stabilita dal decreto e regolamento de' 26 di gennaio 1831, 21 giugno 1833, p. 231. — Destinazione degl' individui del detto corpo, *ivi*. Si provvede al destino de' 40 individui che ora si trovano aggregati in Sicilia a' veterani di quella compagnia, 21 giugno 1833, p. 265.

Artiglieri veterani (Brigata di) Vien disciolta: gl' individui di essa comporranno le compagnie di deposito dei due reggimenti di artiglieria a piedi, e continueranno a percepire gli stessi averi, ed assegni, che attualmente godono: i superanti rimarranno al seguito sino a che non sarà esaurito il loro numero, 21 giugno 1833, p. 265.

Artiglieria svizzera. La batteria svizzera rimarrà organizzata come trovasi attualmente, 21 giugno 1833, p. 223.

Calibri. Si stabilisce quello dell' armata di terra, e si fissano le dimensioni di tutt' altro che riguarda le bocche a fuoco, ed i diversi proietti, 6 giugno 1832, p. 233. V. Ordinanza *dell' amministrazione militare*, alla p. 379.

Cannonieri artefici. Se ne formano due compagnie, 24 agosto 1815, p. 203.

Capitani a vita. Continuerà tal classe a rimanere nell' artiglieria sino a che esisteranno gli uffiziali, che attualmente ne fanno parte, 21 giugno 1833, p. 266.

Capitani tenenti che fan parte degli stati maggiori de' due reggimenti di artiglieria. Loro destinazione, 21 giugno 1833, p. 219.

Cappellani. I due cappellani, uno addetto alla fabbbrica di armi della Torre dell'Annunziata, e l'altro allo stabilimento della Mongiana, percepiranno gli averi che attualmente godono, 21 giugno 1833, p. 266.

Cavalleria. Si forma una brigata di artiglieria a cavallo, 24 agosto 1815, p. 309. V. Guardia *reale.* — Si aboliscono le due piazze di secondi tenenti nella mezza brigata dell'artiglieria a cavallo della guardia, 18 luglio 1828, p. 15. — Viene abolita la detta mezza brigata di artiglieria a cavallo, e se ne organizza una compagnia, 12 marzo 1833, p. 43. — Si riorganizza tal compagnia per servire una batteria di campagna di otto bocche a fuoco, 21 giugno 1833, p. 224 — Il capitantenente della stessa avrà cura del materiale della batteria, *ivi.* — Un aiutante, due secondi sergenti, e due caporali verranno addetti al treno, *ivi.*

Compagnie di deposito de' reggimenti di artiglieria. Si formeranno cogl' individui della brigata artiglieri veterani, la quale rimane sciolta, 21 giugno 1833, p. 265. — Gli uffiziali che vi si addiranno, saranno prescelti dalla classe degli aiutanti, *ivi.* — L'amministrazione di siffatte compagnie sarà affidata ai rispettivi consigli di amministrazione de' reggimenti cui appartengono, *ivi.*

Consigli di amministrazione. Abolendosi il consiglio centrale, e la carica di cassiere del materiale di artiglieria, sono in di loro vece installati i consigli di amministrazione, 1.° agosto 1829, p. 69. — I consigli di amministrazione dei due reggimenti di artiglieria risederanno in Napoli, stabilendosene uno eventuale in Palermo pei distaccamenti della Sicilia, 21 giugno 1833, p. 266. — La formazione di quei delle novelle direzioni dell'artiglieria, e del genio avrà luogo nel dì 1.° di gennaio 1834, 13 luglio 1833, p. 7.

Corpo politico di artiglieria. Compimento della

sua organizzazione, 21 dicembre 1815, p. 620. — Sua novella composizione, e destinazione degl'individui che vi sono addetti, 21 giugno 1833, p. 231.

Esuberanti individui. Disposizioni per gli aiutanti ed altri individui che nella novella organizzazione rimarranno esuberanti, 23 dicembre 1822, p. 275.

Giunta centrale. Formazione di una commessione sotto tale denominazione, 11 gennaio 1816, p. 18.

Maggiori addetti a' due reggimenti di artiglieria. Vengono compresi tra questi uffiziali superiori i comandanti le brigate di campagna, il maggiore *Garofalo* allo stato maggiore, e quello presso la direzione generale dei corpi facoltativi, 21 giugno 1833, p. 265.

Parco di artiglieria, ed artefici cannonieri. Nuova pianta organica, 7 ottobre 1823, p. 131.

Premî per gli artefici nelle officine di armi. Si confermano gli antichi, e se ne propongono dei novelli, 11 gennaio 1816, p. 16 V. Artefici.

Reggimenti di artiglieria a piedi. Se ne formano due sotto la denominazione di Re, e Regina, 24 agosto 1815, p. 199. — Vengono riorganizzati, 11 dicembre 1826 p. 300. — Altra organizzazione dei detti reggimenti, 21 giugno 1833, p. 220. — Ognuno di essi si comporrà di quattro brigate, ciascuna di quattro compagnie, più due compagnie di deposito, *ivi*. Le batterie rimangono fissate ad otto pezzi di campagna. In tempo di pace due compagnie serviranno una batteria. Gli artefici in legno, ed in ferro, si prenderanno dalla brigata artefici, *ivi* p. 221. — Delle 16 compagnie di ciascun reggimento, otto saranno destinate al servizio delle batterie di campagna, e le altre otto, del pari delle due di deposito, al servizio di piazze, *ivi*, p. 223. — Il sarto ed il calzolaio de' ripetuti reggimenti, riceveranno il *prest* di un

carlino al giorno, come artiglieri di 3.ª classe, *ivi* p. 265.

Revisori di armi. Si aumenta provvisoriamente a cinque il numero di essi che trovasi fissato a quattro, 18 marzo 1834, p. 105.

Scuola di applicazione. Sarà diretta da uno dei due colonnelli dei reggimenti di artiglieria, 21 giugno 1833, p. 265.

Secondi tenenti. Disposizioni risguardanti quelli che trovansi al seguito, 18 luglio 1828, p. 15.

Servizio del corpo di artiglieria. Vien regolato 20 luglio 1819, p. 53.

Sotto-direzioni. Si fissa la residenza pei sette direttori, e si distribuiscono le diciannove sotto-direzioni del materiale di artiglieria, 7 settembre 1820, p. 438.

Spese di ufficio. Si assegnano ducati venticinque mensuali a ciascun reggimento, 28 agosto 1817, p. 147. — Assegnamento di esse agli uffiziali superiori di questo corpo, 31 gennaio 1823, p. 57. — V. ORDINANZA *dell' amministrazione militare.* Si stabilisce la indennità a' sotto-ispettori dell'artiglieria, 20 agosto 1833, p. 172.

Tariffe degli averi in danaro spettanti al corpo reale di artiglieria, 20 luglio 1819, p. 71. — V. ORDINANZA *dell' amministrazione militare.* — Tariffe.

Treno di artiglieria. Sua organizzazione, 15 ottobre 1816, p. 321. V. TRENO *e regi bagagli.* Abolizione delle divisioni del treno di Casa reale, 12 marzo 1833, p. 43. — Organico del battaglione del treno. Vien composto di sei compagnie, delle quali due con cavalli per servire due batterie in Napoli, due con muli pei trasporti e per l' artiglieria di campagna, una di muli in Sicilia, ed una di deposito, 21 giugno 1833, p. 226. — Sua composizione, *ivi.* Le reclute nella compagnia di deposito non oltrepasseranno giammai il

B

BANDIERA. V. Marina *reale*.

BARDATURA *e ferratura*. Se ne stabilisce una massa pei corpi del treno di artiglieria della guardia, e della linea, facendo eccezione al decreto che l'ha suppressa per gli altri corpi, 22 febbraio 1816, p. 145. — Si modifica l'assegno portato nella tariffa n.° 2 annessa al decreto de' 21 dicembre 1816 per la cavalleria, 28 agosto 1817, p. 146. — Vien stabilito in un modo più preciso l'uso, cui debba servire l'assegno di bardatura e ferratura, ed il comparto di esse ne' diversi oggetti di esito al quale è destinato pel treno della guardia e della linea, regî bagagli, e cavalleria della guardia e della linea, 6 novembre 1817, p. 335. — Si regola il servizio di vestiario, di grande equipaggio, e bardatura dell'esercito, 21 novembre 1818, p. 391. — V. Ordinanza *del. l'amministrazione militare*.

BASTIMENTI *da guerra*. V. Marina *reale*.

BASTIMENTI *della real marina*. V. Marina *reale*.

BASTIMENTI *mercantili*. — Abolizione del diritto di riattazione imposto su i legni esteri, 20 agosto 1827, p. 85. — L'atto di riconoscimento naturalizza i navigli acquistati nell'estero, 17 dicembre 1827, p. 257.

BASTIMENTO *di guardia nel molo di Napoli*. V. Marina *reale*.

BASTONI. Divieto de' bastoni da primo sergente in giù in tutto il reale esercito, 13 novembre 1830, p. 153.

BATTAGLIONE *degli uffiziali*. Si abolisce quello organizzato nell' Aquila, 2 aprile 1821, p. 19.

BATTAGLIONE *della real marina*. V. Marina *reale*.

BATTAGLIONE *macedone*. Vien disciolto, 16 agosto 1820, p. 181.

BATTAGLIONE *reale degli allievi militari*. Viene organizzato sullo stabilimento che portava il nome di *Scuola di marte*, 11 gennaio 1816, p. 65.—

C

CASTELLI. Impedimento di costruirsi delle opere alla stabilita distanza de' medesimi, 6 giugno 1832, p. 190. V. Forti *e piazze da guerra.*

CAVALLERIA *della linea.* Composizione de' reggimenti di cavalleria, 31 luglio 1815, p. 77. — Si approvano le tariffe pei suoi averi, 3 agosto 1815, p. 91. — Denominazione, ed uniforme dei due reggimenti costituenti la seconda brigata di essa, 9 novembre 1815, p. 470. — Si nomina una commessione di rimonta per provvedere a' suoi bisogni, 15 febbraio 1816, p. 157. — Si prescrive la sua organizzazione, 6 ottobre 1816, p. 274. — Organizzazione del reggimento *dragoni Ferdinando*, 25 luglio 1817, p. 82. — Si fissa la razione di foraggio per questo reggimento, 28 novembre 1817, p. 357. — Assegnamento mensuale aumentato degl' individui destinati a questo reggimento, 9 novembre 1820, p. 441. — Vien formata una divisione estera di cacciatori a cavallo, 23 giugno 1819, p. 541. — Si stabilisce la quantità di foraggi da corrispondersi ai diversi corpi di cavalleria, 21 ottobre 1820, p. 432. — Formazione di due reggimenti dopo lo scioglimento dell'armata, 1 agosto 1822, p. 54. — *Idem* di quattro reggimenti pel novello esercito, 27 giugno 1823, p. 282. — La ispezione, ed il comando de' corpi della cavalleria vien diviso da quello della infanteria, nominandosene i rispettivi comandanti, 24 febbraio 1826, p. 42. — Organizzazione dei corpi di cavalleria, 29 maggio 1827, p. 319. — Loro ripartizione in divisione e brigata, 29 maggio 1827, p. 229. — Si forma un novello corpo sotto il titolo di *Lancieri real principe Ferdinando*, 12 dicembre 1828, p. 43. V. Corpo *de' lancieri real principe Ferdinando.* — Aumento dell' organico, ed assegnamento di un cappellano ed un altro 3.° chirurgo agli squadroni di riserva dei reggimenti Re, e Regina di cavalleria, oltre di

quelli che si trovano destinati, 9 aprile 1832, p. 138. — Vien riorganizzata l'arma suddetta. In tempo di pace si comporrà di cinque reggimenti, e di sei in tempo di guerra colla denominazione di 1.° dragoni, *Re*, 2.° *Regina*, 3.° *Principe*, 4.° *Borbone*, 1.° *Lancieri*, e 2.° *Lancieri*, 21 giugno 1833, p. 247. — Il 4.° dragoni, *Borbone*, non sarà formato che in tempo di guerra, *ivi*. — Si stabilisce la forza de'detti reggimenti, *ivi*, p. 248. — Gli apprendisti trombetti, ed i sellai, riceveranno il *prest* di semplici comuni nella cavalleria di linea, 21 giugno 1833, p. 269.

CAVALLERIA *della guardia*. V. GUARDIA *reale*.

CAVALLI *e muli*. Requisizione pel servizio dell'armata, 6 settembre 1820, p. 271.

CERIMONIE *pubbliche*. Si regolano le precedenze tra i funzionarî pubblici, 1° gennaio 1819, p. 1. — Vien designata l'autorità cui è conferita la precedenza nelle provincie pel 1819, *ivi*, p. 2. — Si stabilisce l'ordine delle precedenze nelle pubbliche cerimonie, 18 maggio 1819, p. 351. — Qual posto abbiano a prendere gli uffiziali superiori, e gli uffiziali di gendarmeria, 30 agosto 1827, p. 123.

CERTIFICATI *di vita*. Quelli dei pensionisti dello Stato, e de'sussidiarî delle diverse amministrazioni, che godono di una pensione o di un sussidio di ducati cinquanta in sotto, sono esenti dal registro e bollo, ferma restando la esenzione del bollo indistintamente accordata pei certificati di vita rilasciati a'militari riformati, 5 maggio 1817, p. 543. — Epoca in cui possono rilasciarsi i certificati di vita a'sussidiarî, e pensionisti dello Stato, 19 ottobre 1818, p. 293.

CESSIONI. Il locale denominato *Spedale grande della città di Palermo* vien ceduto al ramo della guerra, il quale darà in permuta, per uso di spedale, l'altro locale detto del *noviziato* nella stessa città, 8 agosto 1831, p. 33,

CHIAMATA *al servizio militare*. Tutti gl' individui che han servito dopo il 1806, e che non hanno oltrepassato gli anni 40, son chiamati a far parte dell' esercito, 3 settembre 1820, p. 202.

CHIRURGI. Vengono abolite le graduazioni militari pel loro corpo, 8 agosto 1815, p. 101. — Si rettifica lo stato di quei delle brigate de' granatieri, e cacciatori della guardia, 23 gennaio 1816, p. 107. — Si stabilisce il servizio sanitario in modo uniforme pei diversi rami dell' armata di terra, 16 settembre 1831, p. 72. Vien diffinitivamente stabilito il numero de' chirurgi da dover essere destinati ne' varî corpi dell' esercito, negli spedali ed in alcune piazze, isole, e forti del regno, 29 giugno 1834, p. 246. — Il numero dei primi chirurgi è ridotto a trenta, e quello dei secondi rimane aumentato a cento, 23 novembre 1834, p. 118. V. Servizio *prestato da' comandanti, medici, chirurgi, ed impiegati negli spedali cholerici.*

CHIRURGI *della real marina*. V. Marina *reale*.

CHOLERA-*morbus*. V. Misfatti.

CINGOLO *militare*. Ne vengono sciolti coloro la cui chiamata al servizio fu precedente al 1.° gennaio 1811, 27 marzo 1816, p. 222. — Ne vengono privati tutti gli uffiziali di qualunque grado, o arma, i quali recaronsi in *Monteforte* dal 1.° al di 6 di luglio 1820, i quali sono rimessi al giudizio de' tribunali competenti, 21 giugno 1821, p. 117.

CITTADELLA *di Messina*. V. Sicilia.

CIVITELLA *del Tronto* (Forte di). Vien dichiarato piazza di guerra di 3.ª classe, 9 luglio 1819, p. 15, V. Piazza *da guerra, forti, e castelli.*

CODICE *amministrativo del reale esercito*. Si dà forza di legge a due titoli concernenti le rassegne sul terreno, e l' amministrazione interna de' corpi, i quali seguiti da altri tendenti a fissare il modo

e sicurezza del territorio di loro comando, 6 febbraio 1817, p. 197. — Si dichiara che le istruzioni date per la persecuzione dei malviventi non hanno altro scopo, che la sola direzione della pubblica forza contro coloro che scorrono armati la campagna; che le autorità militari non debbano ingerirsi ne' poteri ordinarî degl' intendenti e delle autorità giudiziarie, per l' amministrazione della polizia, e della giustizia, 8 marzo 1817, p. 268. — V. Divisioni *militari*, e *Tranquillità pubblica*.

COMANDANTI *di bagni*. V. Marina *reale*.

COMANDANTI *di dipartimenti della real marina e del cantiere di Castellammare*. V. Marina *reale*.

COMANDANTI *di piazze da guerra, forti e castelli*. Sono autorizzati ad impedire la costruzione di designate opere alla stabilita distanza dalle piazze medesime, 6 giugno 1832, 190.

COMANDANTI *di provincia*. Si affida alla loro cura la spedizione de' disertori presentati ai rispettivi corpi, e l'arresto di coloro che, sordi alle voci della sovrana clemenza, perseverano nel delitto, 17 gennaio 1825, p. 39.

COMANDANTI *di spedali cholerici*. V. Servizio *prestato da' comandanti, medici, cerusici, ed impiegati negli spedali militari*.

COMANDANTI *militari delle isole*. Funzioni che loro vengono attribuite per lo trattamento, e per la disciplina de' rilegati, 22 novembre 1825, p. 289.

COMANDO *generale della real marina*. V. Marina *reale*.

COMANDO *generale del reale esercito*. Sua instituzione, e nomina di S. A. R. *il* Duca di Calabria a comandante generale, 29 maggio 1827, p. 205. — Regolamento per lo stato maggiore generale, *ivi*, p. 206. — *Idem* per la cancelleria dello stesso, p. 208. — Altro regolamento per lo passaggio delle carte, per lo modo di scrivere e dar corso alle suppliche ed alle rappresentanze, e per le for-

mole da usarsi nella trasmessione delle carte, e nella comunicazione degli ordini, p. 209, e *seq.* — Attribuzioni del Comando generale, p. 214. — Mensuale somma fissata pel lodato Duca di Calabria a titolo di rappresentanza di comando, 29 maggio 1827, p. 218.

COMANDO *supremo militare.* Gli uffiziali de' suoi dipartimenti che passano alla pensione di ritiro, godranno di un assegno mensuale pari al terzo dei rispettivi soldi, finchè non sarà liquidata la pensione, 29 maggio 1818, p. 307. — Restano aumentati di ducati quaranta al mese le spese di ufficio ad esso assegnati, 25 luglio 1818, p. 28. — È autorizzato a destinare provvisoriamente i colonnelli e maggiori de' novelli reggimenti delle milizie, 31 luglio 1818, p. 38. — Viene parimente autorizzato ad accordare sei mesi di licenza senza soldo ai militari che la dimandano per lo interno del regno, 9 dicembre 1818, p. 407. — Si approva un regolamento per la sua organizzazione, 21 marzo 1819, p. 157. — Gli si accordano le somme bisognevoli per le spese di ufficio, 14 maggio 1819, p. 341. — Viene autorizzato a disporre il passaggio de' sotto-uffiziali e soldati da uno, ad altro corpo, 15 dicembre 1819, p. 705.

COMITI, *algozzini, e marinari di guardia.* V. Luoghi *penali della Sicilia.*

COMMESSARIATO *di guerra.* Se ne regola il servizio, 31 luglio 1822, p. 29. V. Corpo *amministrativo militare*, ed Ordinanza *dell' amministrazione militare.*

COMMESSARI *del Re* Se ne nominano quattro per la distruzione de' malfattori nei domini di quà del Faro, 30 agosto 1821, p. 108. — Si prescrive la residenza nel distretto di Gaeta per quello delle provincie di Terra di Lavoro, Molise, ed Abruzzi, 28 febbraio 1823, p. 101. V. Misfatti, e *Sicilia.* — Se ne nominano varî nelle provincie del

regno per la conservazione della salute pubblica, 5 agosto 1831, p. 14. — Le facoltà attribuite in materia di salute pubblica agl' intendenti, sono deferite a' regî commessarî, che potranno essere destinati in alcune provincie, 9 agosto 1835, p. 54. — Nomina di tre regî commessarî destinati per lo cordone sanitario sulla frontiera del regno verso lo Stato Pontificio, 11 agosto 1835, p. 60. — V. Sicilia.

COMMESSARI *di guerra*. Non saranno più decorati delle graduazioni militari, 18 ottobre 1815, p, 372. — In di loro assenza il comandante di armi ne farà le funzioni: nei comuni ove non esistono commessarî di guerra nè comandanti di armi, i sindaci assumeranno le funzioni di amministratori militari, 19 marzo 1817, p. 287. — Nelle piazze secondarie, ove vi è presidio di guarnigione fissa, i comandanti di armi effettivi ne faranno le veci. Nelle piazze in cui si trovano delle stazioni eventuali, sono essi rappresentati dalle autorità comunali e civili, 5 luglio 1817, p. 10, — Metodo ed ordine per conferirne le piazze vacanti, 10 giugno 1817, p. 665. — Vien prescritto l'esame per coloro che aspirano al posto di commessarî di guerra, o di loro aggiunti, 30 aprile 1818, p. 297. — Si determina la classe, il numero, la residenza e gli aggiunti, 17 luglio 1820, p. 103.— V. Ordinanza *dell' amministrazione militare.*

COMMESSIONE *di vestiario*. Il servizio del casermaggio, della illuminazione e del riscaldo dei corpi di guardia e di altri edificî militari, verrà amministrato dalla commessione di vestiario, 11 settembre 1815, p. 358. — Piano organico della medesima, 12 marzo 1833, p. 53.

COMMESSIONE *militare dipendente dal ministero di Stato di grazia e giustizia*. Sono dichiarati di sua competenza alcuni reati commessi in atto di servizio dai gendarmi, o da altri militari, 29 marzo

condo tenente graduato di colonnello, quando avrà la onorificenza di colonnello, riceverà gli averi di colonnello di cavalleria della guardia, 21 giugno 1833, p. 263. — I due primi brigadieri a piedi (uffiziali subalterni) riceveranno gli averi del loro grado della fanteria della guardia, *ivi*. — I brigadieri a piedi riceveranno gli averi di secondo sergente degli alabardieri, giusta le tariffe, tabella n.° 15, *ivi*. Il quartier-mastro sarà prescelto fra i sotto brigadieri delle guardie a cavallo, e riceverà la indennità di alloggio e mobilio in ducati quattro al mese, *ivi*. — L'armiere ed il maniscalco riceveranno il soldo di ducati nove al mese per ciascuno, come è prescritto nelle tariffe, tabella n.° 14, *ivi*. — Un sotto brigadiere a cavallo porterà lo stendardo nella occasione, *ivi*. — Le guardie soprannumerarie continueranno ad esservi, e venti di esse avranno una razione di foraggio per ciascuna, *ivi*. — Vengono confirmate le graduazioni accordate alle guardie a titolo di semplice onorificenza, *ivi*, p. 264. — Sono confirmati tutti i regolamenti in vigore per l'ammessione delle guardie a cavallo, le quali in oltre dovranno avere la statura di cinque piedi, e tre pollici almeno, *ivi*. — Per l'ammissione poi delle guardie a piedi occorrono le seguenti condizioni: 1.° almeno dodici anni di servizio, de' quali non meno di due da secondo sergente effettivo ne' corpi del reale esercito, 2.° aver serbato sempre una buona condotta ed essere istruito, 3.° non essere più abile al servizio attivo, *ivi*. — Ogni anno, previo rigoroso esame, potranno uscire sei guardie a cavallo per alfieri nella linea, de' quali tre alla fanteria, due alla cavalleria, ed uno alla gendarmeria, *ivi*. — Le guardie a piedi disimpegneranno tutti i servizî che ora prestano gli alabardieri, meno quello di ordinanza ne' reali ministeri e segreterie di Stato, *ivi*. — Le attuali guardie del corpo, che sono su-

peranti alla organizzazione delle novelle guardie a cavallo, rimangono al seguito, *ivi*. — Degli alabardieri che sono superanti alla novella organizzazione delle guardie a piedi, gli attivi ritorneranno ai corpi da cui pervennero, e gli altri passeranno ai veterani, per indi essere richiamati ad occupare i posti che risulteranno vôti nelle dette guardie a piedi, *ivi*.— Stabilimento dei nuovi averi per le guardie del corpo a cavallo ed a piedi, e regolamento per l'amministrazione del vestiario, cuoiame, bardatura, dotazione e casermaggio della detta compagnia, 26 agosto 1835, p. 76. — Oltre del soldo fissato dalla tabella n.° 14, ogni guardia a cavallo riceverà a titolo di soprassoldo ducati sei e grana cinquanta, ed a titolo di mantenimento ducato uno e grana ottantacinque al mese, cessando di percepire i carlini undici mensuali assegnati dalle tariffe per differenza di soprassoldo, *ivi*. p. 77. — Non saranno più pagati i ducati dieci assegnati alla ridetta compagnia con anteriore decreto, *ivi*. — Per le guardie a piedi rimane fissato lo stesso *prest* ed assegno di mantenimento che corrispondevasi a'disciolti alabardieri, *ivi*. — Pel vestiario si corrisponderanno ducati due e grana dieci al mese alle succennate guardie da aiutante inclusivamente in sotto, cui si continuerà lo abbono di ducati dieci sugli aggiusti a titolo di prima messa, *ivi*.

COMPAGNIA *di polizia del real palazzo*. Sua formazione ed attribuzioni, 4 agosto 1815, p. 97. — Sarà comandata da un capitano invece di un tenente, 26 agosto 1815, p. 222. — Le si addice un altro individuo, 29 agosto 1815, p. 224. — Vien modificata, 31 agosto 1815, p. 231. — I posti che rimarranno vôti, saranno occupati da caporali del reggimento *veterani* provvegnenti dalla guardia reale, o da altri corpi che se ne reputeranno meritevoli, 30 gennaio 1819, p. 100. — Si

31 dicembre 1818, p. 439. — Come debbono comporsi quelli de' corpi di artiglieria e del treno, 3 settembre 1820; p. 264. — V. Artiglieria. — Tutti gli aggiusti de' corpi dell' armata, dopo le consuete operazioni, dovranno essere rivedute da essi, 7 marzo 1823, p. 133. — V. Ordinanza dell' *amministrazione militare*.

CONSIGLI *di guerra*. La nomina dei membri de' consigli di guerra vien trasferita al Supremo comando di guerra. In caso di mancanza istantanea di alcuno de' membri, i comandanti delle divisioni potranno nominare un supplente, 18 gennaio 1816, p. 93. — Se un secondo giudizio di un consiglio di guerra, annullato il primo da un consiglio di revisione, sarà attaccato pei medesimi motivi del primo, la quistione sarà rimessa alla Corte di cassazione, 10 febbraio 1816, p. 130. — Si provvede alle loro spese di ufficio, 14 maggio 1819, p. 313. — Per misura economica porteranno al termine le sole cause per le quali all' epoca del di 1.° dell' entrante giugno si trovasse principiato il dibattimento, 29 maggio 1819, p. 376. — Sono competenti a giudicare gl' individui delle milizie provinciali, ove si trovino nei luoghi de' commessi reati, 29 giugno 1819; p. 552. — Vengono stabiliti per l' armata di mare, 19 settembre 1819, p. 319. — Quei di *corpo* e di *guarnigione* da chi debbono essere composti quando saranno da giudicarsi i forieri ed i caporali, 20 gennaio 1820, p. 74. — Come debbono comporsi i consigli misti per lo giudizio de' reati commessi dai complici dell' armata di terra e da quella di mare, 23 agosto 1820, p. 242. — Si regola la procedura contro coloro i quali si trovano sottoposti a giudizio presso i rispettivi consigli di guerra de' diversi corpi dell' esercito all' epoca del di loro scioglimento, 7 luglio 1821, p. 17. — Si stabilisce chi debba essere il commessario divisionario del Re ne' consi-

D

---

(1) Questo decreto non si trova nella collezione delle leggi e decreti reali.

alle divisioni militari, 25 luglio 1817, p. 78.

Comandanti generali di esse. Vengono approvate alcune istruzioni loro dirette relative al mantenimento della tranquillità pubblica, 6 febbraio 1817, p. 197. — Si dichiara che tali istruzioni non hanno altro scopo che la sola direzione della pubblica forza contro i malfattori che scorrono armati la campagna; che le autorità militari non debbano immischiarsi, nè alterare i poteri ordinari degl' intendenti e delle autorità giudiziarie, per l' amministrazione della polizia e della giustizia, del pari che per gli altri rami di servizio pubblico, 8 marzo 1817, p. 268.

Militi e legionari. Si destina in ogni divisione militare un sotto-ispettore per la loro organizzazione, 6 novembre 1820, p. 440.

Provincie al di quà del faro. Si dividono in sei divisioni, ad ognuna delle quali si assegna una brigata d'infanteria, 19 settembre 1816, p. 226.— V. Sicilia.

DOTAZIONE *de' bagni de' servi di pena.* V. Bagni *dei servi di pena.*

DOTI. Stabilimento della dote pei capitani e per gli uffiziali subalterni delle armate di terra e di mare che vorranno prender moglie, 13 aprile 1828, p. 89.

DUCA *di* Calabria. Vien nominato comandante generale del reale esercito di terra, 29 maggio 1827, 205. — Mensuale assegnamento a titolo di rappresentanza di comando, 29 maggio 1827, p. 218.— È creato Vicario generale per la reggenza del regno durante l'assenza di S. M., 24 settembre 1829, p. 89.

E

ECCLESIASTICI *condannati nel bagno di Nisida.* Vien destinato un particolare cappellano per la loro di-

mazione, *ivi.* — Stato maggiore generale, *ivi*, p. 103. — Stato maggiore dell'esercito, *ivi*, p. 104. — Stato maggiore del genio, *ivi.* — Stato maggiore della gendarmeria, *ivi*, p. 106. — Aiutanti di campo, *ivi.* — Guardia reale, *ivi.* — Corpi facoltativi, *ivi*, p. 107. — Infanteria di linea, *ivi.* — Cavalleria di linea, *ivi*, p. 108. — Gendarmeria, *ivi.* — Stato maggiore della scuola politecnica, *ivi.* — Scuola di marte, *ivi*, p. 109. — Amministrazione militare, *ivi.* — Consiglio di sanità *ivi.* — Le indennità di via e di supplimento di soldo per l'armata in marcia, sono ristabilite come erano in vigore nell'anno 1815, 20 luglio 1820, p. 110. — Metodo per tenere al completo l'armata di terra, 11 giugno 1821, p. 99. — Si stabilisce da quali corpi deve essere formata, 1.° luglio 1821, p. 1. — Scioglimento di varî corpi e provvisoria conservazione di alcuni altri, 1.° luglio 1821, p. 4. — Novello esercito e denominazione de' reggimenti che lo compongono, 27 giugno 1823, p. 282. — Altra organizzazione del reale esercito di terra, 17 dicembre 1830, p. 175. — *Idem*, dinotandosi gli aumenti che potessero essere necessarî onde passare con prontezza nelle occorrenze dallo stato di pace a quello di guerra, 21 giugno 1833, p. 213. — Si stabilisce il numero dei generali di ogni grado con la rispettiva destinazione di essi, *ivi*, p. 214. — Stato maggiore, p. 215. — Guardie del corpo, p. 216. — Corpi facoltativi, p. 217. — Corpo reale di artiglieria, p. 218 e *seg.* — Compagnia di artiglieria a cavallo, p. 224. — Brigata di artefici, p. 225. — Battaglione del treno, p. 226 e *seg.* — Artiglieri littorali, p. 231. — Genio, p. 233. — Battaglione di Zappatori minatori, e di pionieri, p. 237. — Officio topografico, p. 239. — Istituti di educazione militare, p. 240. — Fanteria, *ivi.* — Denominazione de' reggimenti che la

---

(1) Questo decreto del 13 luglio 1830 non si rinviene nella collezione delle leggi e decreti reali.

G

a cavallo, 18 settembre 1816, p. 230, V. Fucilieri *reali*.

Colonnelli e tenenti colonnelli. Ne vengono abolite le cariche, e si creano invece sette sotto ispettori, 25 luglio 1817, p. 84

Chirurgi. Se ne destina uno, 29 giugno 1834, p. 249.

Decorazione dell' ordine di S. Giorgio della Riunione. Norme per accordarsi agl' individui della gendermeria, 6 giugno 1828, p. 115.

Depositi. Loro formazione, 13 maggio 1818, p. 301.

Forza. Vien fissata quella di ciascuno squadrone, 30 luglio 1818, p. 33. — L' attuale forza della prima sezione viene aumentata di due brigate a piedi, 26 gennaio 1822, p. 15. — Si aumenta il numero dei gendarmi ausiliarî stabilito nell' organico, 10 febbraio 1824, p. 127. — V. Organizzazione *della Gendarmeria*.

Garentia accordata agl'individui di quest' arma per reati commessi in ufficio, 26 dicembre 1827. p. 275.

Gendarmeria scelta. Viene incaricata del servizio di polizia del real palazzo, 9 dicembre 1830, p. 167.

Giuramento. Formola di esso da prestarsi dagl' individui novellamente ammessi nella gendarmeria reale, 30 agosto 1827, p. 104.

Ispezione e comando della gendarmeria. Sono aggregate al ministero della polizia generale, 16 febbraio, 1831, p. 107.

Istruzioni per lo servizio delle funzioni della gendarmeria, 26 dicembre 1827, p. 275,

Modificazioni al titolo VIII della legge organica dei 24 luglio 1806, 18 aprile 1816, p. 244.

Ordinanza per la gendarmeria reale e pei gendarmi ausiliarî, 19 ottobre 1821, p. 249. — Si modificano gli articoli 84 e 204 della medesima

settembre 1820, p. 291. — Ricomposizione della gendarmeria reale secondo un nuovo stato organico, 18 maggio 1833, p. 102. — Altra organizzazione. Sarà composta da uno stato maggiore e minore, da due compagnie scelte, da otto battaglioni di fanteria ognuno di quattro compagnie, da uno squadrone scelto di cavalleria, da otto squadroni e da otto sezioni di gendarmi veterani, 21 giugno 1833, p. 250.

Processi verbali. Quelli di arresti segnati dagli arrestanti, potranno, nei giudizî dei disertori, valere invece dell'interrogatorio, 24 febbraio 1816, p. 150.

Reati. In quali casi i reati commessi dai gendarmi siano di competenza della commessione militare dipendente dal ministero di Stato di grazia e giustizia, 29 marzo 1826, p. 132. — Sulla intelligenza dell'articolo 1.° del decreto relativo all'indicato oggetto, 21 giugno 1826, p. 337.

Reclute di leva. Vengono autorizzate a poter presentare dei cambî, 2 maggio 1830, p. 136.

Riviste. Motodo come formarle, 12 dicembre 1815, p. 355.

Squadrone (mezzo). Vien portato al pieno della forza di uno squadrone della cavalleria di linea, 7 maggio 1832, p. 154.

Statuto della gendarmeria reale ed ausiliaria, 19 novembre 1822, p. 226.

Tariffe degli averi della gendarmeria, 30 agosto 1827, p. 125. — *Idem* degli averi dei sotto-uffiziali e soldati, 13 maggio 1833, p. 106. — Gli uffiziali di gendarmeria e gli aiutanti non contemplati nella detta tariffa, continueranno a ricevere gli averi indicati nella tariffa annessa all'ordinanza dei 30 di agosto 1827 ed in posteriori decreti, 21 giugno 1833, p. 269. — Tutti gli attuali sotto-uffiziali e gendarmi finchè non saranno promossi con averi maggiori o uguali a quelli

I corpi addetti al genio pei lavori dell' arma saranno un battaglione di zappatori minatori, ed un altro di pionieri, *ivi*, p. 237. — L'aiutante di campo del direttore generale dei corpi facoltativi sarà compreso tra gli uffiziali del corpo del genio, 21 giugno 1833, p. 267 V. CORPI *facoltativi*-Pionieri *e zappatori minatori.*

GENIO *idraulico* (Corpo del) V. MARINA *reale.*

GENIO *marittimo.* V. MARINA *reale.*

GESTORI *dell' amministrazione militare.* V. AMMINISTRAZIONE *militare.*

GIRGENTI (Porto di) V. MARINA *reale.*

GIUDICABILI. Disposizioni relative ai giudicabili dalle commessioni militari presentati spontaneamente in prigione, 22 agosto 1831, p. 52.

GIUNTA *de' condannati.* Quella esistente in Sicilia pel destino de' condannati è abolita, 2 giugno 1833, p. 145.

GIUNTA *de' generali.* — Vien nominata per esaminare la condotta di tutti gl' individui appartenenti al disciolto esercito, o che dipendono dal ramo militare, 16 aprile 1821, p. 42. — Stabilimento di altre giunte di scrutinio pel ramo militare, 1.° luglio 1821, p. 13.

GIUNTA *di anzianità.* Si abolisce, riunendosene le attribuzioni all' alta Corte militare, 22 luglio 1833, p. 12.

GIUNTA *di rimonta.* Sua organizzazione, 12 marzo 1833, p. 53.

GIUNTA *di scrutinio di marina.* V. MARINA *reale.*

GIUNTA *generale de' contratti militari.* Piano organico della medesima, 12 marzo 1833, p. 52.

GIURAMENTO. Formola di esso da prestarsi dagl' impiegati militari a S. M., 17 luglio 1815, p. 54, — *Idem* dagl' individui novellamente ammessi nella gendarmeria reale, 30 agosto 1827, p. 104.

GIURAMENTO, *interrogatorio*, *testimonianza* ec. Si stabiliscono delle forme particolari da adempirsi nelle

Capi sezioni. Sono esentati dal dovere di far parte degli squadroni provinciali delle guardie di onore, 10 maggio 1834, p. 203.

Capitani in secondo. Vengono stabilite nelle compagnie de' reggimenti della capitale, 22 agosto 1820, p. 217.

Comandante in capo. Vien nominato a tale carica S. A. R. il Principe di Salerno, 19 settembre 1833, p. 207.

Conferma di essa in tutta la estensione del regno, come per testimonianza di buoni servizî renduti nel conservare la tranquillità pubblica, 25 marzo 1816, p. 200.

Contribuenti. Viene provvisoriamente diminuita la tassa cui sono essi assoggettati, 20 dicembre 1815, p. 604. — Si concede un rilascio sulla quota arretrata, che essi debbono, 22 febbraio 1816, p. 150. — Stabilimento di una classe di contribuenti, 20 dicembre 1835, p. 245.

Generale di dettaglio. Vien nominato a tale carica il maresciallo di campo al ritiro, *D. Luigi Pouset*, 19 settembre 1833, p. 207.

Guardie di onore. Formazione di nove squadroni provinciali, 30 maggio 1833, V. Guardie *di onore.*

Organizzazione novella di essa, 26 luglio 1820, p. 156.—La guardia di Napoli ritorna allo stato in cui era prima del 5 luglio 1820, 31 marzo 1821, p. 17.—Altra organizzazione nella capitale, 19 settembre 1833, p. 204.—I componenti di essa saranno scelti fra le classi de'nobili, dei proprietarî degl' impiegati, de' negozianti, de' professori di arti liberali, de' capi di arti e de' maestrî di botteghe, i quali abbiano l'età da 24 a 50 anni compiuti, *ivi*, p. 205. — Se ne stabilisce la forza di essa, *ivi*. — Distintivo, *ivi*. — Armamento, p. 206. — I comandanti ed i capi sezione saranno nominati da S. M. sulla proposizione del coman-

cono 68 cavalli di regio conto ad ogni squadrone di cacciatori reali, 16 luglio 1819, p. 22. — I capitani de' cavalleggieri possono essere ammessi allo esame per la provvista degl'impieghi di maggiore della fanteria di linea, 16 dicembre 1823. p. 454. — Novella organizzazione della cavalleria della guardia, 29 maggio 1827, p. 319. — Sua ripartizione in divisioni e brigate, 29 maggio 1827, p. 229. — Si aggiugne all'organico del corpo dei pionieri e cacciatori a cavallo la carica di veterinario, 14 aprile 1829, p. 102. — Riorganizzazione della cavalleria della guardia composta di due reggimenti denominati, *primo, e secondo cavalleggieri*, 21 giugno 1833, p. 247. — Loro composizione, *ivi*, p. 248. — Fra i 125 soldati che ogni squadrone deve avere in tempo di pace, ve ne saranno 30 di prima classe, *ivi* p. 250. — Ogni soldato di tal classe avrà il *prest* giornaliero di grana 12, *ivi* p. 268. — Gli apprendisti trombetti ed i sellai riceveranno il *prest* di soldati di seconda classe della guardia, e quello di semplici comuni nella cavalleria di linea, *ivi* p. 269.

Chirurgi. Si rettifica lo stato di quei delle brigate dei granatieri e cacciatori della guardia, 23 gennaio 1816, p. 107. — V. Chirurgi.

Comando. I corpi che compongono la guardia reale, saranno sotto gli ordini di un tenente generale colla denominazione *di comandante generale ed ispettore generale*, 17 gennaio 1825, p. 34. — In mancanza di un Principe reale per colonnello generale della guardia, la ispezione dei corpi di essa, verrà affidata ad un tenente generale, o ad un maresciallo di campo; ed in tal caso la piazza d'incaricato del dettaglio dei corpi medesimi rimarrà vôta, 21 giugno 1833, p. 215.

Consigli di guerra. Se ne stabiliscono due per-

manenti ed uno di revisione nella guardia reale sino alla pubblicazione del novello codice militare, 11 gennaio 1816, p. 15.

Infanteria. Sua organizzazione, 17 agosto 1815, p. 169. — Organizzazione completa de' suoi corpi, 26 settembre 1816, p. 265. — Nella compagnia di deposito si comprenderanno 24 apprendisti e sei individui di accordo di banda musicale; nei cacciatori invece di pifferi, vi saranno trombette, 26 ottobre 1816, p. 331. — Le compagnie di deposito de' granatieri e cacciatori vengono soppresse dal 1.° di marzo, 16 gennaio 1818, p. 38. — Ciascuna compagnia de' reggimenti di granatieri e cacciatori si aumenta di un sotto tenente, 5 marzo 1819, p. 129. — Si provvede circa il *prest* di alcuni reggimenti di essa, dividendolo in due classi, 7 aprile 1819, p. 292. — Si prescrivono nuove disposizioni circa la organizzazione de' reggimenti della guardia, 9 dicembre 1819, p. 662. — I capitani de' granatieri e cacciatori della guardia possono essere ammessi all' esame per la provvista degl' impieghi di maggiori della fanteria di linea, 16 dicembre 1823, p. 454. — Organizzazione dei corpi d' infanteria, 29 maggio 1827, p. 319. — Loro ripartizione in divisioni e brigate, 29 maggio 1827, p. 229. — La fanteria della guardia si compone di due reggimenti di granatieri ed uno di cacciatori, 21 giugno 1833, p. 240. — Loro forza, *ivi*, p. 242. — Fra gli ottantuno soldati di ciascuna compagnia, ve ne saranno venti di prima classe, *ivi* p. 247. — Gl' individui di tal classe riceveranno il *prest* giornaliero di grana dodici, 21 giugno 1833, p. 268. — Gli attuali apprendisti di musica continueranno a ricevere il *prest* che ora godono, e quelli che saranno ammessi in seguito, percepiranno il *prest* di soldato di seconda classe, *ivi*. — Vien modificato l'uniforme della fanteria della guardia, *ivi*.

Pionieri. Formazione di due compagnie di essi, 22 e 29 agosto 1815, p. 192, e 223.

Riforma. Tutti coloro, che furono ammessi nei corpi della guardia dopo il dì 5 luglio 1820, ne rimangono esclusi, 23 aprile 1821, p. 47.

Soprassoldo. Si stabilisce quello di alfiere della fanteria della guardia, 11 febbraio 1831, p. 108.

Tariffe, 27 luglio 1815, p. 76. — V. *la tabella* n° 19 e seg. dell' *Ordinanza amministrativa militare.*

Treno e regî bagagli. Il treno di artiglieria godrà di una massa di bardatura e ferratura, 22 febbraio 1816, p. 145. — Si dispone per la completazione di questi corpi, 9 luglio, 1819, p. 15.— Si ordina di rimanere provvisoriamente nello stato in cui si trova la divisione del treno de' regî bagagli, 6 settembre 1820, p. 273. — Si prescrive che i cavalli del treno della guardia reale non siano più adibiti al servizio di posta della real Casa, 13 novembre 1830, p. 156. — Abolizione della divisione del treno di Casa reale, 12 marzo 1833, p. 43.

GUARDIE *campestri.* V. Sicilia.

GUARDIE *civiche.* Loro abolizione in designati circondarî dei dominî di quà dal faro, 7 febbraio 1827, p. 102. — Si prescrive l'abolizione di tutte le guardie civiche e lo stabilimento delle guardie comunali, 7 aprile 1827, p. 166.

GUARDIE *comunali.* Loro stabilimento, 7 aprile 1827, p. 166. — Rivocazione di tal decreto e del regolamento per la loro organizzazione, 24 novembre 1827, p. 230.

GUARDIE *del corpo.* V. Compagnia *delle reali guardie del corpo.*

GUARDIE *del genio.* Loro destinazione, 21 giugno 1833, p. 235. — V. Genio.

GUARDIE *di onore.* I giovani che ne fanno parte, sono esenti dalla leva, 30 maggio 1833, p. 131,—

I

(1) Questa disposizione si è adottata per il ramo militare.

glioni cacciatori, sarà uguale a quello dei soldati, 21 giugno 1833, p. 268.

Battaglioni esteri. Formazione di un battaglione d' individui di nazione greca albanese sotto il titolo di *battaglione cacciatori macedoni*, 28 novembre 1817, p. 358. — Il reggimento estero si divide in due battaglioni, formanti due corpi separati, 17 gennaio 1818, p. 42. — Si prescrive l' organizzazione del secondo battaglione estero in quattro compagnie, ognuna delle quali avrà la forza e gli averi come quelli de' battaglioni bersaglieri, 23 giugno 1819, p. 540. — Nomenclatura dei battaglioni esteri, 12 aprile 1820, p. 251.

Battaglioni provvisori. Se ne formano due di essi, che conterranno i soldati di cattiva condotta, 6 dicembre 1817, p. 391. — V. Battaglioni *provvisori*.

Cappellani. Nei reggimenti di novella formazione invece di due, vi saranno tre cappellani, 30 agosto 1815, p. 226.

Consiglio di amministrazione de' battaglioni d'infanteria, 28 agosto 1817, p. 145.

Deposito generale d' infanteria stabilito colla cessazione del governo francese. Vieǹ disciolto, 24 novembre 1816, p. 385.

Epoca di attività de' battaglioni di riserva dei dieci reggimenti d' infanteria nazionale e dei quattro corpi leggieri, 5 aprile 1817, p. 457.

Ispezione e comando della fanteria. Vien divisa da quella della cavalleria, nominandosi i rispettivi comandanti, 24 febbraio 1826, p. 42.

Leggiera. Si aggiungono due sotto-tenenti ad ogni compagnia dei battaglioni bersaglieri, 9 dicembre 1818, p. 408. — Viene abolito il quarto battaglione de' bersaglieri, 14 maggio 1821, p. 63.

Riorganizzazione dei reggimenti che compongono la fanteria leggiera, 9 dicembre 1819, p. 669.— Si ordina la formazione di cinque reggimenti ne' do-

mini al di là dal faro, 1.° marzo 1820, p. 161.— Formazione di quattro battaglioni cacciatori pel novello esercito, denominati 1.°, 2.°, 3.° e 4.°, 27 giugno 1823, p. 282. — *Idem* del 5.° battaglione cacciatori, 1.° febbraio 1827, p. 96. — *Idem* del 6.° battaglione cacciatori, 3.° gennaio 1828, p. 1.

Linea. Formazione de' reggimenti *Re*, *Regina Real Borbone*, *Real Farnese* e quella di un reggimento estero, 20 luglio 1815, p. 57, 60, 63, e 69. — Si approvano le tariffe pei suoi averi, 27 luglio 1815, p. 76. — Formazione di altri sei reggimenti per la 2.ª e 3.ª divisione attiva, e nome che prenderanno, 22 settembre 1815, p. 321. — Si prescrive un reggimento estero oltre i nazionali, 18 settembre 1816, p. 225. — I corpi nazionali della linea vengono ripartiti in quattro ispezioni generali, 6 ottobre 1818, p. 266.— Si formano quattro reggimenti dopo lo scioglimento dell'armata, 30 luglio 1822, p. 26. — Si prescrive la formazione di otto reggimenti che vengono denominati *Re*, *Regina*, *Principe*, *Principessa*, *Borbone*, *Farnese*, *Real Napoli* e *Real Palermo*, 27 giugno 1823, p. 282.— Questi otto reggimenti vengono ripartiti in quattro brigate, 4 luglio 1823, p. 5. — Si formano due reggimenti d'infanteria d'individui siciliani, 27 dicembre 1825, p. 368.— Formazione de'terzi battaglioni ed abolizione delle compagnie di deposito, 1.° giugno 1826, p. 316.— Riorganizzazione della fanteria nella quale vengono compresi i reggimenti siciliani, 29 maggio 1827, p. 319. — Loro ripartizione in divisioni e brigate, 29 maggio 1827, p. 229. — Vien contrammandata la organizzazione del secondo reggimento siciliano, ed il battaglione del reggimento medesimo attualmente esistente, passerà a formare il sesto battaglione cacciatori di linea, che avrà la stessa pianta organica degli altri cinque, a'termini

dell' articolo 5.° del decreto dei 29 maggio 1827, 3 gennaio 1828, p. 1. — Si aggiugne un' altra compagnia al reggimento de' Siciliani, 3 marzo 1831, p. 118. — I reggimenti della infanteria di linea saranno denominati 1.° di linea, Re, 2.° Regina, 3.° Principe, 4.° Principessa, 5.° Borbone, 6, Farnese, 7.° Napoli, 8.° Calabria, 9.° Puglia, 10.° Abruzzo, 11.° Palermo, 12.° Messina, 21 giugno 1833, p. 241. — La compagnia ausiliaria, che finora ha fatto parte del reggimento Siciliano, viene incardinata, per l'amministrazione, al reggimento real Palermo, e riceverà gli uomini tanto di questo corpo, quanto del reggimento Messina, *ivi*, p. 246. — I quattro reggimenti svizzeri rimarranno come trovansi attualmente organizzati, *ivi*, p. 247.

INFANTERIA *della guardia*. V. Guardia *reale*.

INGAGGI *forzosi ed arrolamenti volontarî*. Modo come ciò praticarsi, ed elenco delle malattie che esentano gl'individui dal servizio militare, 21 settembre 1821, p. 168. — V. Reclutamento.

INGEGNERE *costruttore in capo della real marina*. V. Marina *reale*.

INGEGNERI *di campagna*. Vien disciolta la brigata degl' ingegneri, e si organizza quella de' minatori e zappatori, 23 settembre 1816, p. 255.

INGIURIE *e violenze*. Punizione di quelle recate ai soldati in sentinella, 12 ottobre 1827, p. 179.

INSTITUTI *militari*. Vengono stabiliti per la educazione militare ne' dominî al di quà dal faro sotto la denominazione di *collegio militare, scuola militare e battaglione degli allievi*, 7 settembre 1821, p. 122. — Le disposizioni per lo scioglimento degli antichi instituti e per la organizzazione dei novelli, invece di aver luogo all'epoca stabilita nel decreto de' 30 luglio ultimo (1), si eseguiranno

(1) Questo decreto de' 30 luglio non si trova nella collezione delle leggi e decreti reali ec.

al 1.° settembre prossimo, 12 agosto 1823, p. 39. — V. Educazione *militare*. Gl'instituti di educazione militare passano alla dipendenza della direzione generale dei corpi facoltativi, 2 settembre 1832, p. 102.

INSTITUTO *della reale accademia di marina*. V. Marina *reale*.

INTENDENTE *generale dell' esercito*. Vien nominato a tal carica il maresciallo di campo D. Alessandro de'Medici, 18 dicembre 1816 (1). È il capo del commessariato di guerra, 21 marzo 1819, p. 160. — Negli affari presso il Comando supremo ha la parte consultiva, *ivi*. — V. Ordinanza *dell' amministrazione militare*. Non è compreso nell' organico dei generali per essere a libera scelta di S. M. e perchè pagato con soldo differente degli altri generali, 21 giugno 1833, p. 215.

INTENDENTI. In designate provincie competerà loro la facoltà di convocare nel bisogno i consigli di guerra di guarnigione da elevarsi in commessioni militari, 30 settembre 1831, p. 196. — Assumeranno le funzioni di regî commessarî in materia di salute pubblica, 4 agosto 1835, p. 44. — Nomina di altri quattro intendenti a commessarî del Re coll' *Alter-ego* nelle rispettive provincie, 29 agosto 1836, p. 33.

INTENDENZA *generale dell' esercito*. Suo stabilimento, 18 dicembre 1816. Si approva il modello de' contratti da stipularsi dal Consiglio della intendenza per la vittitazione e per la manutenzione del mobilio degli spedali militari, 11 luglio 1817, p. 60. — Viene approvato il modello per tutti gli oggetti di servizio militare, 12 dicembre 1817, p. 400. — *Idem* quello per gli appalti dei

---

(1) Questo decreto non è riportata nella collezione officiale, delle leggi e decreti reali.

ISPEZIONE *de' corpi d'infanteria.* Loro organizzazione, 6 ottobre 1818, p. 266. — La ispezione ed il comando della fanteria di linea vien diviso da quello della cavalleria di linea, nominandosene i rispettivi comandanti, 24 febbraio 1826, p. 42.

ISPEZIONE *delle truppe sedentanee.* Dipenderanno dalla detta ispezione non solo la real Casa degl'invalidi, il reggimento veterani e le compagnie di dotazioni delle isole, ma eziandio tutto il personale militare appartenente allo stato maggiore territoriale, e gli altri individui che senza far parte di alcun'arma attiva dell'esercito, sono impiegati nelle diverse commessioni sedentanee, ne' tribunali militari, nelle varie giunte, negli spedali militari e nei depositi de' presidiarî, sia come comandanti, sia come membri dei rispettivi consigli di amministrazione; negl' instituti di educazione e nello officio topografico: come pure gli uffiziali di terza e quarta classe in aspettativa di destino sedentaneo; ben vero però che tale dipendenza per gli uffiziali impiegati in alcuni degli stabilimenti suindicati, come gli spedali, gl'instituti di educazione e l'officio topografico, debbe restringersi alla sola parte personale ed alla proposta di rimpiazzi nel caso di vacanza, 21 giugno 1833, p. 261. — Non s' intendono compresi in questa disposizione gli uffiziali generali componenti l'alta Corte militare, *ivi*, p. 262.

ISPEZIONE *generale delle milizie.* Viene abolita, 3 aprile 1821, p. 24 V. Milizie.

ISTRUZIONE. *veterinaria.* Se ne prescrive lo stabilimento, 11 ottobre 1815, p. 349. — V. Convitto *annesso alla scuola veterinaria.*

L

LANCE di S. M. Si determinano gli averi de' marinari che vi sono addetti, 29 novembre 1821, p. 328.

lamenti volontarî e d'ingaggi, 11 giugno 1821, p. 99.

Esenzione dalla leva. Viene accordata agl'individui che trovansi registrati nei ruoli dell'ascrizione marittima, i quali son pure esenti da ogni servizio militare; del pari che agli abitanti di Procida, Ischia, Ponza, Ventotene e S. Stefano, 2 luglio 1819, p. 1. — Sono ugualmente esenti dalla leva, sotto determinate circostanze, gli alunni del collegio medico-cerusico, 12 febbraio 1820, p. 106. — *Idem* gli alunni del convitto veterinario, 31 maggio 1820, p. 390. — Ne vengono eziandio esentati gl'impiegati di nomina regia, che godono un soldo mensuale di ducati quindici, 1.° giugno 1820, p. 394. — Si accorda parimente la esenzione ai percettori di circondario della contribuzione fondiaria, 14 agosto 1820, p. 179. — I giovani iscritti negli squadroni provinciali delle guardie di onore sono esenti dalla leva, 30 maggio 1833, p. 131.

Istruzioni pel metodo di esecuzione ne' dominî di quà dal faro, 14 marzo 1823, p. 181. — Distribuzione del contingente, *ivi*, p. 182. — Qualità che si richieggono per essere ammesso, o escluso dalla leva, *ivi* p. 183. — Modo di esecuzione, *ivi*, p. 185. — Eccezioni, p. 188. — Spedizione, p. 189. — Cambî e refrattarî, p. 190. — Disposizioni generali, p. 91. — V. SICILIA.

Pene per frodi commesse. Ogni individuo soggetto alla leva e che per fatto proprio siasi reso inabile al servizio militare, sarà punito col *maximum* del terzo grado di prigionia correzionale, 9 settembre 1823., *supplimento*, p. 472.

Reclutazione de' corpi. Esaurito il mezzo degli arrolamenti volontarî e de' ringaggi, i voti che esisteranno nei corpi, si copriranno annualmente per mezzo della leva, e con modi determinati nell'apposito regolamento, 28 febbraio 1823, 112. — V. COSCRIZIONE-Ingaggi *forzosi*-Reclutamento e Reclute.

M

per la estirpazione de' malviventi che infestano i confinanti dominî, 6 agosto 1816, p. 102. — Osservanza di convenzione pel di loro arresto, 6 agosto 1818, p. 106.

Distruzione e persecuzione di essi. Vi si destinano alcuni uffiziali superiori, 6 febbraio 1817, p. 203. — Continuazione delle misure prese per quelli arrestati nell'atto che si battono colla forza pubblica, 13 maggio 1817, p. 544. — Più energiche disposizioni a questo riguardo, 17 luglio 1817, p. 49, e 30 agosto 1821, p. 104. — V. Fuorbando — Commessioni *militari* e Corti *marziali*.

Gaeta e Sora. Si destina un commessario del Re per l'esterminio de' malfattori in questi due distretti, 7 marzo 1820, p. 179. — I poteri accordati al Comandante della prima divisione militare per questi distretti, vengono confirmati al novello comandante sino a tutto il mese di luglio prossimo, 5 giugno 1820, p. 397.

Procedimento. Se ne prescrive il modo contro gli armati scorridori di campagna, 18 novembre 1816, p. 368.

Stato Pontificio. Si dispone circa la persecuzione di quelli delle campagne finitime con questo Stato, 18 maggio 1820, p. 259, e 5 giugno 1820, p. 397.

MARESCIALLI *di campo.* Si determina il loro numero nell'esercito, 21 giugno 1833, p. 213. — Loro destinazione, *ivi*, p. 214. — V. Generali.

MARINA *reale.*

Accademia di marina. Vien divisa in due collegî, il primo per gli *aspiranti* e *guardia marina*, ed il secondo per gli *alunni marinari*, 1.° agosto 1822, p. 48. — Sua riorganizzazione, 5 maggio 1824, p. 233. — Instituzione e composizione di un Consiglio d'istruzione per la direzione degli studî e per lo perfezionamento dello insegnamento, 1.° novembre 1824, p. 209. — Ammessione, ed istruzione degli aspiranti nel primo collegio

della reale accademia di marina in questi reali domini, 30 aprile 1829, p. 110. — Aumento di due altri cappellani al personale della reale accademia suddetta, 30 aprile 1829, p. 113. — Si abolisce la carica di comandante in secondo della stessa, 30 aprile 1829, p. 117. — Diminuzione del numero delle piazze franche da accordarsi agli alunni del secondo collegio della real marina, 15 ottobre 1832, p. 158. — Viene abolita la reale accademia, 19 marzo 1835, p. 74. — Le guardie marine usciranno dal collegio militare, *ivi*. — Il modo di ammessione verrà indicato da un apposito regolamento che dovrà pubblicarsi. Gli aspiranti guardie marina intanto andranno in seno delle rispettive famiglie, *ivi*. — I professori, i maestri e gli altri impiegati nominati con decreti, continueranno a percepire il soldo che attualmente godono, p. 75.

Alfieri e tenenti di vascello addetti ai corpi di truppa della real marina. Durante una tale destinazione riceveranno, oltre i proprî averi, una indennità di ducati dieci mensuale, 7 settembre 1824, p. 135. — V. Corpo *di marina*.

Alloggio in natura. Si stabilisce la competenza per gli uffiziali che potranno avervi dritto, 22 marzo 1825, p. 107.

Alunni delle scuole militari di Sorrento e di Giarre-Riposto. Sono ammessi al vantaggio di potere nelle occorrenze concorrere agli esami per la provvista delle piazze di terzi piloti della real marina, 23 novembre 1833, p. 313.

Amministrazione della real marina. Viene riorganizzata, 24 gennaio 1832, p. 33. — Ripartizione de' suoi uffizî, *ivi*. — Ciò che si è prescritto per lo servizio del dipartimento di Palermo, sarà applicato a quello di Messina, *ivi*, p. 36. — Personale da addirsi al servizio dell' amministrazione della real marina pe' mentovati uffici, *ivi*. — Desti-

tivi commessari di polizia in concorrenza de' parrochi, 12 giugno 1818, p. 319. — Si abolisce l' ascrizione marittima ne' domini di quà dal faro, e l' allistamento in quelli al di là, 28 maggio 1821, p. 80. — Si prescrive il nuovo sistema da serbarsi relativamente alla parte politica ed amministrativa della navigazione del commercio, *ivi*, p. 81.

Assienti. Se ne ordina la ripristinazione pel servizio degli arsenali di marina, 13 novembre 1815, p. 488.

Assientista generale dei viveri della real marina. V. PROVVEDITORE *generale dei viveri della real marina*.

Avanzi di dispensa. Disposizione per lo disbarco in franchigia degli avanzi di dispensa risparmiati dagli equipaggi de' legni da guerra nel corso del viaggio, 30 dicembre 1827, p. 306.

Averi. Si stabiliscono quelli da percepirsi dagl' impiegati degli spedali della real marina, 24 gennaio 1832, p. 43.

Bagni ed ergastoli. Pene per coloro che, contro il prescritto divieto, introducessero nei bagni e nell' ergastolo istrumenti da taglio o da punta, 30 dicembre 1835, p. 223. V. BAGNI *de' servi di pena*.

Bagni de' servi di pena in Nisida. La real marina fornirà il mezzo di viaggio al sacerdote che deve recarsi nel detto bagno per la cura e disciplina degli ecclesiastici che vi si trovano rinchiusi, 22 settembre 1834, p. 63.

Bagni de' servi di pena in Sicilia. — Si fissa la dotazione di essi, 15 dicembre 1834, p. 149.

Bagno ed ospedale de' servi di pena in Brindisi. Il servizio sanitario si affida ad un professore locale, 10 aprile 1824, p. 54.

Bandiera. Si prescrive la uniformità ed unità delle bandiere de' bastimenti da guerra e mercantili, 15 maggio 1816, p 303. — Si dinota quella di cui debbono servirsi i legni da guerra per chia-

Capitani di vascello. V. Corpo *di marina.*

Capo maestro fuochista. Si aggiugne tal carica alla pianta organica della real marina, 6 aprile 1824, p. 188.

Cappellani. Se ne aumentano due al personale della reale accademia di marina, 30 aprile 1829, p. 113.

Carta di navigazione. Quella di cui debbono servirsi i comandanti dei reali legni da guerra, in esclusione di ogni altra, sarà quella del signor *Gouthier*, 16 dicembre 1823, p. 449. — V. Navigazione.

Chirurgi. Se ne aggiugne un altro alla pianta organica della real marina, 27 gennaio 1824, p. 89. — Si formano due ruoli distinti degli enunciati ufficiali sanitari, 26 agosto 1832, p. 84.

Collegi. Viene abolita la carica di secondo comandante del secondo collegio ed il rimpiazzo delle funzioni annesse, 1.° maggio 1817, p. 529. — Disposizioni per la sortita dall'accademia di marina degli alunni del secondo collegio, che avranno vantaggiosamente compiuto il corso delle teorie, 5 settembre 1821, p. 117. — Si prescrive il corso d'istruzione teorico-pratico per gli allievi del primo e secondo collegio della reale accademia di marina, 12 marzo 1822, p. 169. — Stato nominativo risguardante l'instituto della reale accademia, 1.° agosto 1822, p. 48. — V. Accademia *di marina.* — Rifazione della pianta organica della real marina relativa ai piloti, ai pilotini ed agli alunni a piazza franca del secondo collegio dell'accademia, 15 ottobre 1832, p. 158. — Vien conservato provvisoriamente il collegio degli alunni marinari, affidandosene il comando ad un tenente di vascello, che percepirà la indennità di ducati quindici al mese, 19 marzo 1835, p. 75.

Comandante in secondo della reale accademia di

ganica del corpo telegrafico, 7 ottobre 1823, p. 137. — Si aboliscono undici posti telegrafici, 18 novembre 1823, p. 173. — Se ne regola il servizio e si approva la tariffa dei soldi, 10 febbraio 1824, p. 129. — Si autorizza la provvisoria residenza in Trani dell' ispettore del consiglio di amministrazione e degli archivì del terzo dipartimento telegrafico, 7 settembre 1824, p. 139— Gratificazione giornaliera accordata a titolo d'indennità a' segnalatori telegrafici destinati a servire nel posto dell' isola di Tremiti, 18 novembre 1826, p. 84. — Si diminuisce il numero dei posti telegrafici, e si provvede alla sorte degl' impiegati che per tal causa rimangono superanti, 30 aprile 1829, p. 115.

Corte marziale marittima. Si stabilisce la sua competenza nel giudizio di designati misfatti, 16 novembre 1825, p. 279 — Il cancelliere della Corte marziale vien sostituito da un sotto uffiziale de' corpi militari della real marina, 24 gennaio 1832, p. 37. — Vien spedita nell' isola di S. Stefano per la punizione sopra luogo de' delitti commessi in quell' ergastolo dai servi di pena, 6 agosto 1832, p. 58. — Ai suoi componenti ed all' uomo di legge che ne fa parte, vien conceduta una indennità, *ivi*, p. 59. — Si spedisce novellamente nell' isola suddetta e per lo stess' oggetto, 21 maggio 1833, p. 117. — Disposizioni relative alla nomina ed alla permanenza de' componenti della medesima, 13 novembre 1833, p. 310.

Custodi di marina. — Organizzazione di questo corpo, 23 agosto 1816, p. 171, e 7 agosto 1818, p. 115. — Vien disciolto, e le due compagnie che lo compongono faran parte del reggimento real marina sotto la denominazione di *compagnie aggregate*, 31 maggio 1822, p. 296.

Custodia dei forzati Gl' individui delle com-

pagnie attive del battaglione real marina possono, come i sedentanei, essere addetti alla custodia dei forzati, 21 luglio 1828, p. 15.

Deputazione generale di salute. — Il maggior generale di marina è uno dei suoi membri, 16 dicembre 1823, p. 448.

Direttore del genio idraulico ed altri uffiziali dello stesso corpo. Si annullano talune spese mensuali, e si fissano gli averi e le indennità degli enunciati individui, 23 febbraio 1825, p. 82. — Si aumentano le indennità per ispese di ufficio al direttore, 11 dicembre 1825, p. 350.

Direttore del genio marittimo. Stabilimento di questa carica, che vien sostituita a quella d' ingegnere costruttore in capo della real marina, 24 ottobre 1828, p. 141.

Distintivi. Si stabiliscono i novelli distintivi degli uffiziali dell' armata di mare, 6 dicembre 1830, p. 161.

Distretti marittimi. Si ristabilisce l' impiego di capitano di porto in Pescara, abolendosi quello di Otranto, 16 maggio 1836, p. 107.

Forza della real marina, 7 ottobre 1823, p. 122.

Forzati. Si prescrive che debbono rimanere alla dipendenza della marina, 2 giugno 1833, p. 145. — V. Forzati.

Galeotti. Diminuzione del terzo della pena a quelli che saranno addetti ai lavori nelle opere pubbliche, 18 settembre 1829, p. 80.

Gasti. Si prescrive come debbonsi ripartire le spese assegnate per gasti ai comandanti ed ai controlori degli ospedali di Napoli e Castellammare, 11 settembre 1825, p. 133.

Genio idraulico. Organizzazione di questo corpo, 6 novembre 1815, p. 481 — Nuova pianta organica, 7 ottobre 1823, p. 133 — Si annullano talune spese mensuali, e si fissano gli averi e le indennità del direttore del detto corpo,

e di altri uffiziali, 23 febbraio 1825, p. 82. — V. Direttore *del genio idraulico*.

Genio marittimo. Sua organizzazione, 8 luglio 1816, p. 45 — Nuova pianta organica di esso, 7 ottobre 1823, p. 133.

Girgenti. (Porto di). Se ne affida l' amministrazione ad una deputazione, 18 novembre 1822, p. 254.

Giunta composta da tutti i generali della real marina. Sarà preseduta dal più graduato, o anziano, e proporrà la destinazione da darsi agli uffiziali di guerra del corpo di marina, 19 marzo 1835, p. 75.

Giunta de' contratti è consigli della real marina. Si stabiliscono le rispettive indennità di scrittoio, 1 novembre 1824, p. 211.

Giunta di scrutinio. Vien nominata per esaminare la condotta degl' individui appartenenti all' armata di mare, 24 aprile 1821, p. 52.

Graduazioni militari. Regolamento sul modo di conferirsi ed ottenersi dai primi piloti e nostromi della real marina, 1.° marzo 1831, p. 117.

Gratificazione pei sottodirettori de' circondarî marittimi e pei comandauti dei distretti marittimi, 25 giugno 1816, p. 37.

Guardaroba della real marina. Gasti di scrittoio da corrispondersi a tal carica, 21 novembre 1827, p. 221.

Guardie marina. Nomina di S. A. R. il Conte di Aquila a guardia marina, 21 maggio 1831, p. 187.

Indennità, averi e masse stabilite colle tariffe per le truppe di mare da aiutante inclusivo in sotto. Saranno pagati non più pel completo dei corrispondenti corpi, ma secondo il numero delle teste presenti in rivista, 29 dicembre 1823, p. 463. — Si stabiliscono le indennità spettanti a tutto il personale addetto al servizio dell' amministra-

dal pagamento dei dritti di tonnellaggio, 25 febbraio 1826, p. 65.

Legni della real marina. Sono esenti dal dritto di *tonnellaggio*, 25 febbraio 1826, p. 66. — Regolamento circa la somministrazione e bonifica delle razioni di passaggio ai detenuti o rilegati che per misura di giustizia sono imbarcati sopra legni della real marina per essere condotti ai loro rispettivi destini, 2 maggio 1830, p. 129. — Regolamento sul modo da impedire il contrabbando a bordo dei legni da guerra, 2 agosto 1830, p. 22. — Dotazione di cartucci fucilieri pei detti legni che stanno nel porto, 27 ottobre 1830, p. 119.

Luoghi penali della Sicilia a carico della real marina. Organizzazione degl' individui da dover essere addetti alla custodia dei medesimi, 10 agosto 1834, p. 27.

Maestranza giornaliera della real marina. Analogo regolamento, 10 agosto 1824, p. 44.

Marinari cannonieri. Organizzazione di questo corpo, 8 dicembre 1815, p. 572. — L' aiutante maggiore continuerà a godere della razione di passaggio, 25 luglio 1817, p. 85. — Vien nominata una giunta incaricata dell' ammissione delle reclute per detto corpo, 25 luglio 1821, p. 41. — Nuova pianta organica di questo corpo, 7 ottobre 1823, p. 130. — Disposizioni circa il passaggio in pianta dei rinari di nuova leva, 12 febbraio 1832, p. 59.

Marinari di guardia, comiti ed agozzini. — V. Luoghi *penali della Sicilia.*

Matrimoni. Si stabilisce la dote che dovranno prendere gli uffiziali di marina nel contrarre matrimonio, 13 aprile 1828, p. 89.

Medaglia di onore. Viene accordata agl' individui di marina venuti da Sicilia, 30 agosto 1816, p. 19.

Ministero di marina. Il marchese de *Saint Clair* è incaricato del dipartimento della guerra e marina sotto gli ordini di S. A. R. il Principe D. Leopoldo, 4 giugno 1815, p. 10. — Si nomina un direttore della marina nel retro-ammiraglio cavaliere *D. Francesco Lucchesi Palli*, 28 maggio 1821, p. 88. — Il principe di *Scaletta* vien nominato ministro della guerra e marina, 5 giugno 1822, p. 317. — Sua nuova pianta organica, 7 ottobre 1823, p. 129. — Sue dipendenze subalterne, *ivi* p. 140. — Il Comando generale della real marina si riunisce per ora alla real segreteria e ministero di Stato della guerra e marina, 8 gennaio 1826, p. 23. — Regolamento di servizio e di corrispondenza delle autorità di marina col detto ministero, 21 gennaio 1826, p. 34. — Si riuniscono al ministero della guerra e marina le attribuzioni dell' abolito Comando generale della real marina, 19 dicembre 1834, p. 162. — V. Ministero *della guerra e marina*, e Protocollo.

Mustacchi. È permesso di far uso de' mustacchi ai soli sotto-uffiziali e soldati dei corpi della real marina, 13 novembre 1830, p. 153.

Navigazione a vapore. Viene accordato a *Pietro Andriel di Montpellier* il privilegio di privativa della durata di 15 anni per la navigazione accelerata per mezzo delle trombe a fuoco, detta *navigazione a vapore*, nelle acque che bagnano il littorale e nei fiumi del regno, 14 gennaio 1817, p. 129. — *Idem a Giorgio Wildieng*, principe di Butera; per dieci anni in unione dei negozianti *Wallin, Routh, Valentini* e compagni, destinando i detti legni a de' viaggi periodici tra i reali dominî per lo trasporto dei passaggieri ec, 2 dicembre 1823, p. 189. — V. Delegazione *reale dei pacchetti a vapore.*

Noli. Si stabiliscono quelli da pagarsi pei ge-

neri che spedisconsi da Napoli a Palermo e viceversa coi pacchetti a vela, 9 ottobre 1835, p.455.

Nostromi (primi). Regolamento circa il modo di conferirsi ed ottenersi dai medesimi le graduazioni militari, 1.° marzo 1831, p. 117. — Gratificazione mensuale assegnata ai due primi nostromi destinati come principali, cioè uno all'arsenale di questo generale dipartimento, e l'altro al reale cantiere di Castellammare, 20 novembre 1836, p.93.

Ordinanza generale di marina, che determina sopra quali basi verrà regolato il servizio di marina, 14 febbraio 1817, p. 255. — I diversi regolamenti compilati col debito ordinamento delle materie, costituiscono le ordinanze della real marina del regno delle due Sicilie, 1.° ottobre 1818, p. 253. — Modificazione apportata all'articolo 71 della detta ordinanza, 12 luglio 1824, p. 13. — Si abolisce la prescrizione circa l'assistenza di un uffiziale superiore nei giorni in cui si effettua il pagamento del personale, 13 novembre 1833, p. 309.

Orfanotrofio del ramo di marina. Suo stabilimento, 16 settembre 1831, p. 75. — Il numero delle orfane da ammettersi nel detto orfanotrofio è fissato a cinquanta, 23 giugno 1832, p. 212. — Dissodamento e coltura di una parte di terreno esistente nell'isola di S. Stefano a profitto del detto orfanotrofio, 26 agosto 1832, p. 88.

Ospedali. Viene stabilita una giunta amministrativa di sanità per la direzione degli ospedali di marina, 8 luglio 1816, p. 51. — Tariffa degli averi degl'impiegati in detti ospedali, *ivi*, p. 56 — Modificazioni ai regolamenti per lo spedale in S. Giovanni a Carbonara, 12 ottobre 1816, p. 288. — Vien stabilito il numero ed il grado degl'individui amministrativi pel servizio degli spedali di Napoli e di Castellammare, 24 gennaio 1832, p.39. — Tariffa dei loro averi, *ivi*, p. 43. — Norma a ser-

ruzione di servizio per congedi ottenuti, secondo il sistema di marina, 20 giugno 1817, p. 656.— V. Pensioni.

Pianta organica del personale e dell'amministrazione di marina, 7 ottobre 1823, p. 122.—*Idem* 24 gennaio 1832, p. 33, e 19 marzo 1735, p. 71.

Piloti. Si dispone relativameute ai loro averi, 6 dicembre 1815, p. 540. — Regolamento sul modo di conferirsi ed ottenersi dai primi piloti la graduazione militare, 1.° marzo 1831, p. 117.

Piloti pratici. Disposizioni relative allo imbarco di essi su i bastimenti da guerra, 30 novembre 1824, p. 310. — Si stabilisce la gratificazione da corrispondersi al pilota pratico del faro di Messina allorchè sarà chiamato dai legni da guerra, 16 ottobre 1832, p. 170.

Porti. Vien sistemato il loro servizio nei porti del regno, 23 aprile 1817, p. 509. — Stabilimento di una sopraintendenza, *ivi.* — Regolamento analogo, *ivi*, p. 515.

Porti e navigazione di commercio. Nuova pianta organica, 7 ottobre 1823, p. 138. — V. Navigazione *di commercio.*

Porti di 3.ª e 4.ª classe. Si aboliscono le loro lance e si fissa la indennità da corrispondersi ai capitani di essi, 10 agosto 1824, p. 108.

Principe di Capua. Viene nominato Comandante generale della real marina, 17 ottobre 1830, p. 106. — Lo stesso real Principe è nominato Vice-ammiraglio della real marina, 17 ottobre 1830, p. 107.

Provveditore generale dei viveri della real marina. Regolamento per la bonifica delle razioni che dal detto provveditore generale si somministrano a designati individui, 2 maggio 1830, p. 130.

Riferenda degli affari di guerra e marina in Sicilia. Disposizioni particolari a ciò relative, 4 gennaio 1831, p. 5. — Vengono modificate l'e-

nunciate disposizioni, 31 gennaio 1831, p. 28.

Reggimento real marina. Sua riorganizzazione, 8 dicembre 1815, p. 561. — Viene organizzato, 11 luglio 1818, p. 14. — Si accorda il congedo a quei sotto-uffiziali e soldati che lo dimandano, comunque non abbiano compiuto il tempo del loro servizio, 14 maggio 1821, p. 61.— Il detto reggimento si dovrà completare mediante gl' ingaggi e gli arrolamenti volontarî, 26 giugno 1821, p. 123. — Se ne abolisce la piccola banda, 31 maggio 1822, p. 303. — Sua novella organizzazione, 12 febbraio 1832, p. 62. — Si aumenta la forza di ciascuna delle otto compagnie del detto reggimento, 15 ottobre 1832, p. 164.

Salassatori. Stabilimento di tre piazze di essi negli spedali della real marina di Napoli e di Castellammare, 11 settembre 1825, p. 133.

S. Stefano (Isola di). Dissodamento e coltura di una parte di terreno esistente in detta isola a profitto dell' orfanotrofio della real marina, 26 agosto 1832, p. 88.

Scuole nautiche di Meta e Carotta. Vien modificato il sistema amministrativo disciplinare delle medesime, 28 ottobre 1831, p. 119.

Secondo seguito di marina. Si accorda il soldo semplice del proprio grado a tutti gl' individui che ne fanno parte, 7 settembre 1824, p. 134.

Servizio amministrativo dei forzati. Regolamento analogo, 22 giugno 1826, p. 344.

Servizio di marina. Metodo per le accensioni di candele nei suoi partiti, 21 febbraio 1822, p. 29. — Il servizio della real marina vien diviso in tre ispezioni ciascuna delle quali sarà affidata ad un uffiziale generale, 19 marzo 1835, p. 71.

Servizio sanitario. Quello dei bagni dei servi di pena ed ospedali della real marina in Brin-

gli uffiziali impiegati della real marina, 6 novembre 1815, p. 483. — *Idem* quelli del corpo del genio idraulico, 6 dicembre 1815, p. 585. — Gli uffiziali generali, oltre gli averi, continueranno a godere delle gratificazioni loro assegnate, 11 aprile 1817, p. 500. — Si stabiliscono le tariffe per lo abbono dei generi da somministrarsi a ciascun bastimento per la nettezza dei metalli forbiti e delle lastre, ed il numero di uomini da impiegarsi a tal servizio, 24 agosto 1827, p. 92. — Tariffa dei soldi, gasti ed indennità spettanti a tutto il personale addetto al servizio dell' amministrazione di marina, 24 gennaio 1832, p. 42. — *Idem* degli averi attribuiti agl' individui amministrativi pel servizio degli spedali di Napoli e di Castellammare, 24 gennaio 1824, p. 43. — Tariffe pei noli dei generi che spedisconsi da Napoli a Palermo e viceversa, coi pacchetti a vele della real marina, 9 ottobre 1835, p. 155.

Tenenti ed alfieri di vascello. — V. ALFIERI *e tenenti di vascello*, e CORPO *di marina*.

Tonnellaggio (dritto di). Sono esenti dal pagamento di un tal dritto i bastimenti della real marina ed altri, 25 febbraio 1826, p. 66.

Uffiziali di marina. Si provvede relativamente ai casi d'imbarco, o di destino a terra di essi ed altri impiegati di marina, 24 maggio 1817, p. 557. — Gli uffiziali che fanno parte del secondo seguito godranno del soldo semplice del proprio grado, 7 settembre 1824, p. 134. — I tenenti e gli alfieri di vascello addetti ai corpi di truppa della real marina, durante una tale destinazione, riceveranno, oltre i proprî averi, una indennità di ducati dieci mensuali, 7 settembre 1824, p. 135. — Si determina il numero e rango degli uffiziali destinati pel ruolo di armamento di un brigantino da guerra, 16 giugno 1824, p. 347.

MARINA *mercantile.* Diritto per le patenti che dalle

(a) Si avverte che questo decreto non è riportato nella collezione delle leggi e decreti reali.

È parimente autorizzato a destinare per tutto l'anno corrente, e provvisoriamente i soggetti che debbono servire da maggiori o da colonnelli nei reggimenti di milizie di nuova formazione, 31 luglio 1818, p. 38. — Si proroga per tutto il corrente anno tal facoltà, 1.° febbraio 1819, p. 446.

Consigli di amministrazione. Si stabiliscono quelli de' reggimenti delle milizie provinciali, 7 ottobre 1817, p. 239.

Indennità. Vengono accordate al capo dello stato maggiore ed ai sotto ispettori delle milizie e legioni provinciali onde supplire alle spese di ufficio, 7 novembre 1820, p. 447.

Reggimenti di essi. Loro organizzazione, 25 luglio 1817, p. 63. --Si approva un regolamento per la organizzazione e servizio di essi, 21 marzo 1818, p. 194. — Novella organizzazione sul modello di quelli di Principato ultra e Capitanata, 25 luglio 1820, p. 145. — Questa organizzazione debbe intendersi come provvisoria sino alle risoluzioni del parlamento, 9 agosto 1820 p. 175. —Loro abolizione, 2 aprile 1821, p. 20.

Uffiziali. Si sanziona la decretazione del parlamento per quelli delle abolite compagnie scelte, 30 novembre 1820, p. 469. — Si vieta agli uffiziali degli aboliti reggimenti delle milizie provinciali di far più uso dell'uniforme, eccettuandone i colonnelli e coloro, cui era stato da S.M. concesso un grado qualunque anteriormente al 5 di luglio 1820, 12 giugno 1821, p. 105. — V. Legioni *provinciali.*

MINISTERO *della guerra e marina.* Il marchese *de S.*[t] *Clair* è incaricato del ripartimento della guerra e marina, sotto gli ordini di S. A. R. il Principe D. Leopoldo, 4 giugno 1815, p. 10— Viene istituito il *Supremo Consiglio di guerra* per le funzioni ed attribuzioni del ministero di guerra, 13 luglio 1815, p. 41. — Viene disciolto,

e si danno le provvisorie disposizioni per lo esercizio delle funzioni di quel ramo, 30 agosto 1816, p. 189. — V. Comando *supremo*. — Marina *reale* e Supremo *consiglio di guerra*. — Il *deficit* presumibile cui potranno andare incontro i ministeri e reali segreterie di guerra e marina, vien ripianato con apposita risorsa pel corrente anno, 26 ottobre 1820, p. 435. — Si nomina un direttore della guerra nel tenente generale *D. Giovambattista Fardella*, 28 maggio 1821, p. 87. — *Idem*. della marina nel Retro-ammiraglio cavaliere *D. Francesco Lucchesi Palli*, 28 maggio 1821, p. 88. — Il principe di *Scaletta* è nominato ministro di guerra e marina, 5 giugno 1822, p. 317. — Regolamento e personale del ministero della guerra, 26 giugno 1823, p. 289. *supplimento*. — Suo stato discusso per l'anno corrente in ducati quattro milioni e dugento mila, da aumentarsi a quattro milioni ottocento mila ducati a misura che l'armata si andrà riorganizzando e che avranno effetto le capitolazioni pei reggimenti esteri, 28 febbraio 1823, p. 293, *supplimento* — V. Stato *discusso*. — Il Comando generale della real marina si riunisce al ministero di guerra e marina, 8 gennaio 1826, p. 23 — Regolamento di servizio e di corrispondenza delle autorità di marina col detto ministero, 21 gennaio 1826, p. 34. — Il brigadiere *de Brocchetti* vien nominato direttore del ministero di guerra e marina, 8 gennaio 1827. (a) Il direttore del ministero di guerra e marina, è l'immediato ispettore del real officio topografico, 4 settembre 1827, p. 253 — Nomina del tenente

(a) Si avverte che, la nomina del generale *de Brocchetti* a direttore, e quella del tenente generale Fardella a ministro della guerra e marina, non si rinvengono nella collezione delle leggi e decreti reali.

N

O

di pena. — Regolamento che fissa la dotazione del casermaggio e delle ferramenta pei diversi bagni dei servi di pena, 18 agosto 1831, p. 42.

OGGETTI *militari.* Sono esenti da ogni dazio doganale di estrazione e d' immissione quelli che si spediscono pel servizio delle truppe da una parte all' altra dei reali dominî, 23 giugno 1818, p. 325.

OLTRAGGI. V. MILITARI *in sentinella.*

ORDINANZA *dell' amministrazione militare.* Viene approvata con le 23 tabelle che la seguono, da aver vigore dal primo di luglio del corrente anno in poi, 29 giugno 1824, *supplimento*, p. 3 della detta ordinanza (a). Tutte le leggi, i regolamenti, e qualunque altra risoluzione emanata precedentemente sulle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nella detta ordinanza, rimangono dalla detta epoca abrogate, *ivi.*

Aggiusti mensuali in danaro degl' isolati, p. 101. — *Idem* dei corpi, p. 104. — Dei presidiarî pagati dal ramo di guerra, p. 109. — Dei sotto-uffiziali e dei soldati detenuti per reati militari, *ivi.* — Degli artefici veterani e littorali che si attivano, p. 112. — Aggiusti in danaro della forza armata che si attiva, *ivi.* — Disposizioni generali, p. 113.

Aggiusti trimestrali di sussistenze dei corpi, p. 114. — *Idem* delle razioni di passaggio alle truppe imbarcate, p. 117.

Alloggio in natura. Si stabilisce quello spettante agli uffiziali a tenore del loro grado, p. 324. — I generali e gli ordinatori avranno il mobilio per il loro bisogno e per quello delle persone che debbono essere al loro seguito, *ivi*, p. 325 e 326.

Amministrazione delle truppe in campagna, p. 38.

(a) Si avverte che, la ordinanza amministrativa, forma un volume separato, e conseguentemente ha una paginazione particolare.

da osservarsi dalle commessioni militari nel giudizio dei rei assenti, 14 luglio 1828, p. 6. — Si aboliscono le commessioni militari, attribuendosi ad altri tribunali il procedimento per la punizione dei reati di lor competenza, 6 marzo 1834, p. 92. — Disposizioni relative alla repressione e procedura nei reati non portando al secondo grado dei ferri commessi dai condannati all'ergastolo, 9 marzo 1835, p. 44. — Divieto per introdurre e detenere nei bagni e nell'ergastolo armi o istrumenti da taglio, o da punta, 13 dicembre 1835, p. 233. — Si permette d'iscriversi senza esame nell'albo degli architetti una determinata classe di uffiziali del genio, 14 gennaio 1836, p. 51. — Stabilimento di un cordone sanitario e marittimo, 22 agosto 1836, p. 30. — Punizione dei misfatti sanitarî che potranno esser commessi nei dominî di quà del Faro, 22 agosto 1836, p. 27. — *Idem* nei dominî di là del Faro, 12 settembre 1836, p. 42.

ORDINI *cavallereschi*. Si modifica la decorazione dell'ordine delle due Sicilie, 4 giugno 1815, p. 12. — Si cancella sul gran libro la iscrizione di centomila ducati formanti la sua dotazione, 22 agosto 1815, p. 196. — Ne vengono aboliti i distintivi, ed i militari che ne sono insigniti, riceveranno l'ordine di S. Giorgio, 1 gennaio 1819, p. 13. *Si legga l'articolo* Ordine reale delle due Sicilie *nella prima parte*. — Instituzione del reale ordine militare di *S. Giorgio e della riunione*, 1 gennaio 1819, p. 6. — Regolamento per esservi ammesso, 15 ottobre 1819, p. 351. — Vi si destina la chiesa di S. Martino per le sue funzioni religiose, 16 ottobre 1819, p. 762. — Modo di proporre e partecipare le nomine de' cavalieri di quest'ordine, 13 novembre 1819, p. 551. — Soprassoldo annesso a quest'ordine, 24 marzo 1820, p. 204. — Gli si assegna per dote una

vire nel novello esercito, 30 luglio 1822, p. 25.

PENE. Regolamento per quelle dell' ergastolo e relegazione, 22 agosto 1820, p. 236.

PENSIONI.

Cumulazione di pensioni. Si permette pei trattamenti di attività e di ritiro con pensioni concedute da S. M., 22 agosto 1815, p. 195. — Vien permessa la cumulazione di due soldi o di soldi e pensioni nelle persone dei militari chiamati a servire nella real Casa, 23 febbraio 1828, p. 41.

Dichiarazione. Non sarà iscritta alcuna pensione o sussidio, se il titolare non abbia dichiarato in piedi del certificato di vita di non godere di altro soldo, pensione o sussidio di regio conto, 19 novembre 1816, p. 377.

Esteri impiegati o naturalizzati. Le pensioni loro concedute, durante la occupazione militare, sono abolite. Si eccettuano coloro che hanno avuto trattamento di ritiro per servizî militari prestati a S. M. prima del 1806, del pari che le vedove di quei militari morti prima di quella epoca, 22 agosto 1815, p. 195.

Gran libro. Classificazioni di tutte le pensioni, che vi sono iscritte; determinazione dei fondi per soddisfarle e metodo da serbarsi nella loro estinzione, 6 maggio 1816, p. 293. — Si aumenta la dote per le pensioni di grazia, 22 novembre 1819, p. 563.

Impiegati militari. Coloro che ricevono soldi di regio conto han dritto alle pensioni di ritiro, 3 maggio 1816, p. 279. Le vedove ed i figli dei militari che potessero avere sposata una concubina non han dritto alla pensione; 9 marzo 1825, p. 92.

Liquidazioni sulle pensioni. Per ottenersi la pensione di ritiro da un impiegato, debbe essere liquidata e stabilita nelle seguenti proporzioni.

Dopo venticinque anni ed un giorno alla metà;
Dopo trenta anni ed un giorno, a due terzi;
Dopo trentacinque anni ed un giorno, a cinque sesti;

Dopo quaranta anni ed un giorno, alla totalità del soldo, 3 maggio 1816, p. 279. — Base della liquidazione di una pensione sarà l' ultimo soldo nudo, goduto per due anni, senza porsi a calcolo le gratificazioni, rappresentanze, indennità, pigioni di casa, *ivi*, p. 281. — Se alcun impiegato si troverà godente di due soldi, la pensione sarà liquidata sul soldo maggiore, *ivi*. — Per la liquidazione di quelle de' soldati e bassi uffiziali, sarà preso per base soltanto il loro *prest* giornaliero in danaro, *ivi*, p. 282.

Marina. Ogni anno di servizio che prestano gl' individui della real marina, sarà valutato per diciotto mesi, 6 settembre 1816, p. 195.—Scala di diminuzione di servizio; classificazione degl'individui che si rendono inutili per determinate ragioni; eccezioni a lor favore di alcune disposizioni del decreto del 3 maggio di questo anno, ec. *ivi*. p. 196. — Le pensioni per gl' individui di nuova leva di marina, saran del pari liquidate e proporzionate secondo le prescrizioni dei decreti de' 3 maggio e del 6 settembre 1816, deducendosi però i periodi d' interruzione di servizio per congedi ottenuti, secondo il sistema di marina, 20 giugno 1817, p. 656. — Disposizioni circa la valutazione degli anni di servizio degl' individui della real marina nella liquidazione delle loro pensioni, 17 aprile 1832, p. 145. — *Idem* di quelli imbarcati sopra legni della real marina, 19 agosto 1832, p. 82.

Militari dell' armata di terra. Come debbono calcolarsi le loro campagne, o ferite per dar luogo alle pensioni di ritiro, 12 dicembre 1816 p. 508. — Le pensioni di ritiro di quegli ripristi-

nati dopo lo scrutinio , saranno stabilite col soldo semplice dei loro gradi sulle attuali tariffe , 4 giugno 1817, p. 631. — Lo stesso sarà praticato per coloro , che negli ultimi due anni dei loro rispettivi impieghi percepiscono soldi minori del semplice dell' ultimo grado , *ivi* , p. 632. — Per gli uffiziali addetti alle piazze o in proprietà, o al seguito , le pensioni di ritiro saran calcolate sul soldo semplice del rispettivo grado, quante volte però nel passare al ritiro stieno godendo, o abbiano per lo innanzi goduto un soldo uguale , o maggiore del soldo semplice attribuito dalle tariffe al loro grado. In caso diverso si ragguaglierà sul soldo maggiore , che avran potuto godere anteriormente, 11 febbraio 1819, p. 111. — Si dichiarano come perdonati tutti gli uffiziali ammogliati senza real permesso prima del 1796, per quanto concerne le pensioni vedovili, 2 aprile 1819, p. 273. — L' enunciato decreto non sarà applicabile che alle vedovanze avvenute ; 1.° dopo il ritorno del Re nei dominî al di quà del Faro ; 2.° durante la occupazione militare, quando i defunti uffiziali non avessero preso servizio, nè ottenuto ritiro ; 3.° finalmente nei tempi prossimi alla ritirata del Re in Sicilia, cioè dal 1 di settembre 1805 in poi, 15 ottobre 1819 , p. 349. — Gli uffiziali che ottengono il ritiro, egli è stabilito in massima, che sieno considerati per gli averi come al secondo seguito di piazza , fino a che non sieno inscritti sul gran libro per la pensione corrispondente , e se gli averi percepiti risulteranno minori della pensione , il gran libro ne pagherà la differenza , 14 maggio 1819, p. 345. — Disposizioni relative alla pensione di ritiro dei sotto-uffiziali e soldati , 11 settembre 1820 , p. 335. — Valutazione degli anni di servizio degli artiglieri littorali, 24 giugno 1832 , p. 218. — *Idem* per coloro che, avendo esercitato

impieghi nel ramo dello Stato, vengono promossi ad impieghi di Casa reale e viceversa, 8 novembre 1832, p. 191. — Si stabilisce la pensione da godersi dagl'individui della novella compagnia dei pompieri, 13 novembre 1833, p. 289. — Come abbiano a calcolarsi gli anni di servigio prestato da determinati impiegati militari morti in servizio per causa di *cholera*, 14 dicembre 1836, p. 101.

Monte di vedove e di ritirati. Vi han dritto gl'impiegati militari, le loro vedove ed orfani, 3 maggio 1816, p. 278.

Registro e bollo. I certificati di vita per una pensione di ducati cinquanta, vengono esentati dal registro e bollo, 5 maggio 1817, p. 543. — V. Certificati *di vita.* — Sono esentati da questa formalità tutti i documenti per esigere sussidio e pensione di qualunque natura, 24 settembre 1817, p. 217.

Ritenzione del due e mezzo per cento. Oltre di praticarsi su tutti i soldi civili in virtù di disposizioni in vigore, sarà estesa tal ritenzione a tutti i soldi dell'armata di terra e di mare, il cui prodotto sarà il fondo unico, e speciale di tutte le pensioni, 3 maggio 1816, p. 282. — Terrà luogo di essa per i bassi uffiziali e soldati una ritenzione di grana due e mezzo al mese, che rilasceranno sulla massa di biancheria e calzatura, *ivi* p. 283.

Sequestri ad istanza di creditori dei pensionisti. Le pensioni non possono esservi assoggettate, se pure il credito non abbia causa di pigione di casa, o di generi di vitto forniti, 3 maggio 1816, p. 284. — Questa misura vien estesa agli assegnamenti inseriti su i due ruoli provvisori nella tesoreria generale, che vengono accordati a titolo di sussidio in vista di circostanze particolari, 8 giugno 1818, p. 317.

Sudditi benemeriti nati nel regno di Napoli, ed impiegati in Sicilia, o altrove per commessione speciale, durante la occupazione militare. Nelle liquidazioni delle loro pensioni, avran luogo le seguenti eccezioni.

1.° Ciascun anno di servizio, sarà contato per due;

2.° Sarà presa per base della pensione il soldo di cui godono non ostante che non l'avessero goduto pel corso di due anni, come è prescritto per gli altri impiegati.

3.° Se alcuno di essi goda di due soldi, saran presi cumulativamente per base nello stabilir la sua pensione, non ostante che vien prescritto di tenersi presente il solo soldo maggiore per gli altri impiegati in generale, 3 maggio 1816; p. 280, 281 e 282.

Vedove e pensioni vedovili. Han dritto ad una pensione eguale alla sesta parte del soldo del loro marito, purchè sia morto dopo venti anni ed un giorno di servizio. Vien dispensata a questa condizione sol per quelle dei militari morti combattendo, 3 maggio 1816, p. 280. — Per ottenere le pensioni debbono esse sempre produrre la reale licenza di matrimonio, *ivi.*—Per liquidare le pensioni di quelle, i cui mariti saran morti in pensione di ritiro; si prenderà quel soldo stesso per base su cui fu liquidata la pensione del defunto, *ivi.* Se la vedova passerà a seconde nozze, o cesserà di vivere, la sua pensione sarà distribuita a porzioni eguali fra tutti i suoi figliuoli maschi e femmine; ai primi sino all' età di diciotto anni, alle seconde durante lo stato nubile: e maritandosi sarà loro dal gran-libro pagata un' annata della quota della pensione, di cui si troveranno godenti, oltre le date già maturate: e resterà estinta. Lo stesso sarà praticato, se l'impiegato lascia dei figli, cui la madre sia premorta, *ivi*, p. 81. — Se l'impiegato

cesserà di vivere, lasciando superstiti la seconda moglie e dei figli nati tanto dal primo, quanto dal secondo letto, la pensione spettante alla vedova, sarà divisa in due parti eguali, di cui una si apparterrà alla vedova, e l'altra metà sarà divisa in *capita* ai figli del primo e del secondo letto, fermo restanti tutte le altre disposizioni contenute nel decreto de' 3 maggio 1816, 27 giugno 1817, p. 695. — Ancorchè una vedova del secondo letto viva separatamente dai figli del di lei defunto marito, avrà pure diritto alla metà della pensione, giusta l'articolo 1.° del citato decreto dei 27 giugno 1817, 31 agosto 1818, p. 166. — V. Pensionisti e *Servizio militare*.

PENSIONISTI *dello Stato*. Non perdono il diritto di farsi inscrivere sul gran-libro, e di essere pagati delle rispettive pensioni, coloro, che son detenuti per cause civili. Lo perdono, se, detenuti per cause criminali, vengono condannati, 18 agosto 1817, p. 127. — V. Pensioni.

PERIODO *del 5 luglio 1820, al 23 di marzo 1821*. Quanto in questo spazio di tempo si è fatto, essendo un risultato degli avvenimenti politici del due di luglio 1820, viene annullato, 6 aprile 1821, p. 33. — V. Atti *di governo*.

PESCARA (Forte di). Vi si destina un cappellano, 3 settembre 1826, p. 145. V. Forti e *piazze da guerra*.

PIAZZE *da guerra, forti e castelli*. Se ne stabilisce il sistema, la classificazione e gli stati maggiori, 14 dicembre 1815, p. 589. — I forti di S. Aspasia e S. Alessio in Sicilia, sono dichiarati piazze di quarta classe, 14 dicembre 1815, p. 589 — Si prescrive l'aggiugnimento di altri individui agli stati maggiori delle piazze di Napoli e Sicilia, 22 febbraio 1816, p. 149. — Il comando delle piazze di quinta classe si affida ai capitani, 6 marzo 1818, p. 157. — Il soldo dei capitani aiutanti maggiori

delle piazze di seconda classe vien fissato a ducati trenta per mese, 6 gennaio 1819, p. 57. — Il forte di Pescara, avrà un cappellano per pianta, 3 settembre 1827, p. 145. — Ripristinazione di un cappellano nel forte di Civitella del Tronto, 3 marzo 1828, p. 45. — È vietato di costruirsi delle opere alla stabilita distanza dalle piazze da guerra, 6 giugno 1832, p. 190. — Le piazze d'armi e dei forti di ambo i reali dominî vengono divise in quattro classi, 21 giugno 1833, p. 258. — Il forte di Viesti verrà conservato come batteria; similmente quello di Otranto: e le piazze di Reggio, di Taormina, di Brucola, di Mazzara e di S. Alessio sono aboliti, *ivi*, p. 259. — I comandi delle piazze di prima classe saranno affidati ai generali, quelli di seconda classe ai colonnelli, quelli di terza classe ad uffiziali superiori e quelli di quarta classe ai capitani, *ivi*, p. 260. — Per le altre cariche di ciascuna piazza, e pei gradi de'quali dovranno essere rivestiti i militari da esercitarle, si starà a quanto trovasi fissato colle tariffe in vigore e con particolari Sovrane determinazioni, *ivi*. Tutti gli uffiziali impiegati nelle piazze, compresi i generali, godranno gli averi attribuiti dalle tariffe alla seconda classe del proprio grado, eccetto i capitani di chiavi delle piazze di terza e quarta classe, ed i cappellani, i quali continueranno ad essere trattati a norma delle tariffe vigenti. Pei governatori militari poi delle piazze di Capua e Gaeta, la indennità di spese di ufficio, contemplata con decreto del dì 30 di dicembre 1830 vien fissata a ducati quaranta al mese. I militari impiegati nelle piazze abolite col presente decreto, continueranno ad essere pagati dei rispettivi attuali averi fino a che non avranno altra destinazione, figurando tra gl' isolati delle provincie o valli ove trovansi, *ivi*.

PIAZZE *di armi*. Vengono dichiarate di quarta classe

i comuni di Aversa, Torre dell' Annunziata e Solmone, 25 ottobre 1817, p. 308.

PILOTI. Pianta organica di essi, 7 ottobre 1823, p. 135. — V. MARINA *reale*.

PILOTI *pratici* V. MARINA *reale*.

PIONIERI (Corpo di). Dal reggimento dei zappatori vien formata la brigata dei pionieri e pontonieri, 23 settembre 1816, p. 235. — Sua organizzazione, *ivi*. Altra organizzazione di questo corpo, il quale si compone dalle compagnie dei pionieri, zappatori minatori e pontonieri, 20 luglio 1819, p. 30. — Tariffa degli averi spettanti agl'individui di esso, *ivi*, p. 37, 38 e 39. — V. GENIO. — Composizione del battaglione dei pionieri, 21 giugno 1833, p. 237. — Rimane abrogata la nota apposta alla novella tariffa per l'assegno di mantenimento, di pagarsi cioè grana 35 al mese allorchè gl' individui del detto battaglione sono addetti ai lavori; e quindi si dovrà in ogni tempo corrispondere loro l' assegno mensuale di grana quaranta, tanto se siano addetti ai lavori, quanto se non lo siano, 21 giugno 1833, p. 267. — Allorchè eseguono lavori di terra, e sono addetti a trasporto, o cavamento di terra, non dovranno ricevere giornata di lavoro, la quale sarà corrisposta loro come ai soldati di qualunque arma requisiti dal genio, in grana dieci al giorno, nei casi solamente in cui sono occupati ai lavori produttivi di arte, come di fabbricatori, ferrari, falegnami, scalpellini, ec, ec, *ivi*. — Il detto battaglione dovrà essere addetto ad istruirsi nei lavori del genio di campagna, da eseguirsi sotto la direzione del direttore generale dei corpi facoltativi, *ivi*. — I primi sergenti dei battaglioni pionieri e zappatori minatori concorreranno promiscuamente per lo ascenso ad aiutante nei battaglioni medesimi, 6 marzo 1834, p. 95.

PIONIERI *e cacciatori reali*. Formazione di due com-

messione militare per giudicare gli attentati in esso avvenuti, 7 giugno 1819, p. 395.

POZZALLO (Forte di). Vien dichiarato piazza di quinta classe, 30 aprile 1818, p. 195.

PRECEDENZA. Se ne fissa l'ordine nelle pubbliche cerimonie, 18 maggio 1819, p. 35. V. CERIMONIE *pubbliche*.

PREDE *marittime*. La giurisdizione giudiziaria sul loro contenzioso vien stabilita in doppio grado. Il primo grado lo formeranno le commessioni di prima istanza, che si riuniscono nei distretti di marina, in occasione di prede o naufragio. Esse saranno composte da un presidente, che sarà l'uffiziale di marina che comanda il distretto o dal comandante del circondario; da due giudici, che saranno, il primo uffiziale dell'amministrazione di marina del porto o rada, in cui la preda o il naufragio sia avvenuto, ed in sua mancanza da quello del porto o rada più vicina e dal capitano del porto, ed in sua vece dal sindaco marittimo. Le funzioni del pubblico ministero saranno esercitate presso le commessioni del giudice di circondario del luogo. Nel distretto della marina di Napoli la commessione di prima istanza sarà formata da un capitano di vascello, presidente, dal capitano del porto e dal più antico commessario di marina. Le funzioni di pubblico ministero sono affidate ad un sostituto al regio procuratore presso il tribunale civile di Napoli.

Il secondo grado lo formerà il consiglio delle prede marittime, residente in Napoli, il quale è composto da un presidente togato, da sei giudici, che saranno un consigliere della gran Corte de'conti, un giudice della gran Corte civile di Napoli, un capitano di vascello, un consigliere della intendenza di Napoli, uno dei componenti del corpo di città di Napoli, ed un commessario di marina; da un regio procurator generale che sarà uno dei sostituti del procuratore generale della gran Corte civile, e da un

(1) Questo decreto non si rinviene nella collezione delle leggi e decreti reali.

Q

R

RIMONTA (commessione di). Vien nominata per provvedersi ai bisogni della cavalleria, 15 febbraio 1816, p. 157.

RISCALDO *ed illuminazione nei quartieri e scuderie.* Sono a carico dei corpi, 1.° febbraio 1816, p. 115. — V. Ordinanza *dell' amministrazione militare.*

RITENUTE *sui soldi.* Sistema come praticarsi, 31 luglio 1822, p. 37.

RITENUTE *del dieci per cento.* Continuerà a praticarsi dall'anno 1827 in poi, e sarà uno dei mezzi di risorsa ordinaria della tesoreria generale, 28 maggio 1826, p. 261. — Novella ritenuta sui soldi e sulle pensioni, 11 gennaio 1831, p. 11.

RITENUTE *graduali sui soldi.* La sua rivocazione è una delle grazie da S. M. accordata ad occasione del fausto avvenimento della nascita del Duca di Calabria, 16 gennaio 1836, p. 12.

RIVISTE *mensuali dei forzati.* Regolamento analogo, 22 giugno 1826, p. 344.

RONDIERI *comunali.* V. Sicilia.

RUOLO *provvisorio.* Si stabilisce per farne delle assegnazioni temporanee agli antichi impiegati di diverse classi fino a che non sian chiamati ad impieghi, 27 giugno 1815, p. 28.

RUFFO (principe D. Alvaro). E' nominato ministro di Stato, e presederà il Consiglio di Stato in assenza di S. M. e di S. A. R. il Duca di Calabria, non che il Consiglio dei ministri, 5 luglio 1822, p. 311. Gli è affidato il ministero degli affari esteri, 10 giugno 1822, p. 325.

S

SALASSATORI *destinati presso gli ospedali militari.* V. Marina *reale.*

SALUTE *pubblica.* Si ordina la osservanza per gli anni 1815 e 1816 delle prescrizioni del decreto

1816, p. 65. V. Battaglione *degli allievi militari.* — *Accademia militare.* — *Collegio militare.* — *Educazione militare e Scuole militari.*

SCUOLE *nautiche.* V. Marina *reale e Sicilia.*

SCUOLA *veterinaria.* V. Convitto *annesso alla scuola veterinaria*, *ed Istruzione veterinaria.*

SCUOLE *militari.* Instituzioni ed organizzazione di esse, per formare buoni sotto-uffiziali, che in seguito possono divenire uffiziali, 1.° gennaio 1819, p. 26. — Analogo regolamento, 4 gennaio 1819, p. 50. — Abolizione della seconda scuola, destino di quelli che vi appartengono e denominazione della prima scuola in Napoli, 30 dicembre 1830, p. 190.

SEGNALATORI *telegrafici.* V. Marina *reale.*

SEGRETERIA *di guerra e Supremo comando.* Loro organizzazione, 18 dicembre 1816, *supplimento*, p. 21 — Si approvano le istruzioni risguardanti le autorità dipendenti dal Comando supremo dell'armata, 28 dicembre 1816, *supplimento*, p. 185. — Provvisorio assegnamento per le spese di ufficio, 8 marzo 1817, p. 268. — V. Segreterie *e ministeri di Stato.*

SEGRETERIE *e ministeri di Stato.* Vengono organizzate in otto generali dipartimenti, cioè *Affari esteri*, *Grazia e giustizia, Affari ecclesiastici, Finanze*, *Affari interni*, *Guerra e marina*, *Ministero presso il luogotenente generale in Sicilia e Cancelleria generale del regno,* 10 gennaio 1817, p. 6. — Ogni segreteria vien divisa in ripartimenti ed in carichi. Gl'impiegati che vi sono addetti sono ripartiti e prendono il nome di *uffiziali di ripartimenti*, *di carico e di semplici uffiziali* di 1.ª 2.ª e 3.ª classe, *ivi*, p. 8. — Loro soldi, cioè: agli uffiziali di ripartimento, annui ducati mille quattrocento quaranta; a quei di carico, mille ottanta, o novecento sessanta; a quei di prima classe annui ducati seicento, o cinquecento quaranta; a

l'ergastolo in S. Stefano, 6 agosto 1832, p.58.— Procedimento per la punizione dei misfatti commessi dai condannati nell' ergastolo suddetto, 21 maggio 1833, p. 117.

SERVIZIO *amministrativo dei forzati*. V. MARINA *reale*.

SERVIZIO *militare*. Disposizioni per congedi e chiamata al servizio militare, 24 dicembre 1816, p. 527. — Anni di servizio attivo per quei che si arrolano nell'esercito, 5 luglio 1817, p.12.— Si provvede circa i sotto-uffiziali e soldati, che dopo aver compiuto il servizio, s' impegnano a continuarlo, 6 marzo 1818, p. 155.— Come calcolarsi gli anni di servizio per alcune classi di militari nello stabilimento delle pensioni di ritiro, avendosi riguardo a qualche interruzione nei loro servigî, 28 luglio 1818, p. 30. — V. PENSIONI. Vengono esentati dal servizio militare gl' individui registrati ne'ruoli dell' ascrizione marittima egualmente che gli abitanti delle isole di Procida, Ischia, Capri, Ponza, Ventotene e S. Stefano, 2 luglio 1819, p. 1. — Si sciolgono dall' obbligo di servire quegl' individui che han fatto parte della leva del 1813, e si richiamano all' esercito per sei mesi coloro che nel 1815, si ritirarono in seno delle loro famiglie, 9 settembre 1820, p. 286.— Si richiamano al servizio, coll'istesso grado, i sotto-uffiziali congedati, *Idem*, p. 381. — Disposizioni risguardanti l' aumento degli anni di servizio in favore di quei militari, che han fatto delle campagne durante la occupazione militare, 11 settembre 1820, p. 289. V. LEVA — *Reclutazione*.

SERVIZIO *amministrativo*. Sua composizione, 10 gennaio 1832, p. 14.

SERVIZIO *prestato dai comandanti, medici, chirurgi ed impiegati negli ospedali militari cholerici*. Vien compensato straordinariamente con aumento di soldo, e col tempo del prestato servizio del doppio, 14 dicembre 1836, p. 101.

SERVIZIO *sanitario.* — Regolamento pel servizio sanitario in modo uniforme pei diversi rami di terra, 16 settembre 1831, p. 72. — V. Ospedali *militari.*

SETTE *e settari.* Vien proscritta ogni specie di setta, 8 agosto 1816, p. 112. — Si punisce col bando il delitto di trasgressione secondo i rispettivi gradi, *ivi*, p. 113. — In quali pene incorrono coloro che avranno conceduto nelle loro abitazioni, o in altro sito l'uso per le riunioni settarie, *ivi.* — In quali pene incorre colui, che conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi di essa, *ivi.* — Le corti speciali prenderanno conoscenza di tali reati, *ivi.* — Si richiama in vigore la legge precedente, 28 marzo 1821, p. 9. — Vengono emanate altre disposizioni a ciò relative, 7 maggio 1821, p. 56. — Nuova legge che definisce ciò che debba intendersi per associazioni illecite, e che determina la punizione dei loro componenti, 28 settembre 1822, p. 127. — Avrà vigore anche nei dominî al di là del faro, 7 ottobre 1822, p. 169. — V. Atti *di governo.*

SICILIA.

Amministrazione e ramo militare. Si fissa l'epoca per la osservanza del regolamento dell'amministrazione militare, 10 gennaio 1817, p. 126. — Stabilimento di separate officine per regolare l'introito e l'esito appartenente al ramo militare, 10 marzo 1817, p. 317. — Regolamento ed istruzioni per le sue differenti officine, 10 marzo 1817, p. 322. — V. Viveri *e foraggi.* — Si approva un regolamento relativo alle officine del ramo militare, 30 dicembre 1819, p. 742.

Amnistìa. È accordata con alcune eccezioni di soggetti, e di delitti ai colpevoli degli avvenimenti politici del 1820, 7 ottobre 1822, p. 171.

Bagni dei servi di pena. Riduzione della pena pe' condannati a vita, 26 maggio 1825, p. 151. — Dotazione di utensili, ferramenta, fanali ec. dei ba-

gni sistenti nella Sicilia, 18 dicembre 1834, p. 149.

Barche da pesca. Si esentano dall' obbligo di matricolarsi, 24 dicembre, 1821, *supplimento*, p. 409.

Bastimenti. Per la estrazione dei generi indigeni della Sicilia vien prorogato il termine pel godimento del premio attribuito ai bastimenti di nuova costruzione, 12 giugno 1821, *supplimento*, p. 347, e 12 febbraio 1822, p. 116. — Vien prescritta la visita degli agenti doganali su i legni da guerra, 10 novembre 1822, *supplimento*, p. 302.

Cittadella di Messina. Disposizione pei lavori del genio, che potrebbero eseguirvisi, 26 dicembre 1827, p. 305.

Comandante generale delle armi in Sicilia. Disposizioni per la referenda degli affari di guerra e marina a farsi a quel luogotenente generale, 4 gennaio 1831, p. 29. — V. COMANDANTI *generali delle armi.*

Comiti, algozzini e marinari di guardia. V. LUOGHI *penali della Sicilia.*

Commessarî del Re. Vengono stabiliti in ciascuna delle tre valli maggiori, e se ne determinano le attribuzioni, 29 novembre 1821, *supplimento*, p. 392. — Analogo regolamento, *ivi*, p. 394. — Veglieranno contro gli asportatori di armi, 4 dicembre 1821, *supplimento*, p. 397. — Si accorda loro la somma di dugento once per ispese imprevedute, 24 dicembre 1821, *supplimento*, p. 410. — Mettendo la forza pubblica in movimento, debbono renderne avvisato il Comandante generale delle armi, 22 febbraio 1822, p. 118.

Commessioni militari, e corti ordinarie e straordinarie. Si stabilisce da quali de' detti tribunali debbano essere trattati e decise le cause relative ai reati contemplati in anteriori decreti, 12 febbraio 1822, p. 114. — La punizione de' reati pei quali han proceduto finora le corti marziali, che

rimangono abolite, diviene di attribuzione delle commessioni militari, 5 ottobre 1822, p. 163.— Attesa l' abolizione del cordone sanitario terrestre nei dominî oltre il Faro, il giudizio dei misfatti in materia di salute pubblica è attribuito ai consigli di guerra di guarnigione da elevarsi in commessioni militari, 21 dicembre 1832, p. 242. — Sono abolite, attribuendosi ad altri tribunali il procedimento per la punizione dei reati stati sinora di lor competenza, 6 marzo, 1834 p. 92.— I consigli di guerra di guarnigione elevati in commessioni militari procedono nei giudizî di misfatti sanitarî, 22 agosto 1834, p. 97.

Commessioni supreme e commessioni militari. Loro stabilimento e competenza, 24 maggio 1826, p. 241 e *seg.* — Si estende la competenza delle indicate commessioni militari, *Idem*, p. 253. — Si sospende per sei mesi l' obbligo di doversene sottoporre l' emesse condanne alla sovrana intelligenza, 8 agosto 1826, p. 87. — Si estende ad altri reati la loro giurisdizione, 11 ottobre 1826, p. 229.

Compagnie d' armi. Se ne formano ventiquattro compagnie, delle quali una reale, e ventitre distrettuali, 21 giugno 1833, p. 271. — Loro composizione e servizio da prestare, *ivi*, p. 272. — Le tre compagnie d' armi delle valli maggiori, quelle cioè di Valdimazzara, Valdemone e Valdinoto sono abolite. Sono parimente aboliti i soldati straordinarî attualmente assegnati a talune compagnie d' armi, e si provvede alla sorte dei soldati superanti per effetto delle precedenti disposizioni, *ivi*. — I tre capitani d' arme delle compagnie suppresse, riceveranno due terzi del loro soldo attuale sugli avanzi della tesoreria generale di Sicilia sino a che non saranno provveduti d'impieghi proporzionati ai loro servizî, *ivi*, p. 273.— I capitani d' armi poi ed i soldati che rimarranno

in servizio continueranno a godere gli averi che al presente percepiscono, *ivi*. — I soldati di ciascuna compagnia distrettuale saran divisi in due classi, *ivi*. — Averi spettanti agl' individui delle dette compagnie, *ivi*. — Si approva il regolamento per l' amministrazione delle compagnie d' armi, *ivi*. — Sono riorganizzate, 4 febbraio 1834, p. 49.

Compagnie di dotazione. Si determina la residenza delle quattro compagnie di dotazione, 21 giugno 1833, p. 257.

Computazione indizionale. Viene abolita quella da settembre ad agosto, e si prescrive la osservanza *dell' era volgare* nei pubblici atti e registri, 11 novembre 1818, p. 345. — Si stabilisce che le pubbliche amministrazioni chiudano nella fine di dicembre prossimo i registri regolati col computo addizionale, *idem* p. 349.

Condannati. Si stabilisce un sistema uniforme e comune pel comando, servizio, polizia, custodia ed amministrazione dei condannati ai ferri nel presidio tanto nei domini di quà, quanto in quelli al di là del Faro, 22 giugno 1833, p. 145. — Disposizioni per la tenuta e per lo mantenimento dei condannati nei luoghi penali della Sicilia, 2 giugno 1833, p. 155.

Consigli di guerra. Sino al nuovo codice militare sono creati due consigli permanenti ed uno di revisione, 4 gennaio 1816, p. 9.

Cordone Sanitario. Scioglimento del cordone sanitario terrestre sistente in Sicilia, ed aumento dei legni formanti la crociera per garantire quella parte del regno dal *cholera morbus*, 1.° luglio 1832, p. 21. — Stabilimento di un cordone sanitario terrestre e marittimo, 9 agosto 1835, p. 58.

Corpo telegrafico. Il servizio telegrafico di Sicilia dipende dal segretario di Stato di marina, 13 novembre 1815, p. 500. V. Marina *reale*. — Gratificazione giornaliera accordata a titolo d'inden-

rente nei domini oltre il faro, che ora gravita sullo stato discusso della guerra, passa a carico di quel dipartimento degli affari interni, 23 marzo 1833, p. 70.

Guardie di onore. Se ne prescrive la organizzazione nei domini oltre il faro, 18 gennaio 1834, p. 21.

Impiegati sanitari. Si fissano i loro soldi, 1.° gennaio 1820, p. 1.

Invalidi (Casa degl'). Si approva un regolamento per lo stabilimento di quelle di Napoli e Sicilia, 28 febbraio 1823, p. 79.

Leva. Analoghe istruzioni circa il modo di eseguire il decreto de' 28 febbraio di questo anno sulla leva, 14 marzo 1823, p. 181 e 193.

Luoghi penali della Sicilia. V. Custodi *dei luoghi penali della Sicilia.*

Luogotenente generale. Si dichiara che S.A.R. il Principe ereditario continui tal carica. Si danno provvisorie disposizioni per la corrispondenza del Governo colle segreterie quivi esistenti, 11 dicembre 1816, p. 415. — Per l'assenza di S. A. R. le funzioni di luogotenente generale verranno esercitate dal ministero di Stato composto dal marchese *Ferreri* e dal duca di *Gualtieri*, 16 ottobre 1818, p. 285. — Vien nominato luogotenente generale il principe di *Scaletta*, 29 luglio 1820, p. 162. — *Idem* il principe di *Cutò*, 27 marzo 1821, p. 78. — *Idem* il principe di *Campofranco*, 24 giugno 1822, p. 337. — *Idem* il marchese *delle Favare*, 16 giugno 1824, p. 346. — Vien confirmato per un altro biennio nella stessa carica, il detto marchese *delle Favare*, 18 maggio 1828, p. 107. — Altra conferma sino a nuova sovrana risoluzione, 24 maggio 1830, p. 147. — Nomina di S. A. R. il Conte di Siracusa a luogotenente generale in quei reali domini, e destinazione del

medesima, *ivi*, p. 174. — Rimangono abrogate le disposizioni antecedentemente date, che fossero innovate e in contraddizione con quelle stabilite pel novello regolamento per la formazione in Sicilia di una forza interna sotto nome di sorvegliatori d' interna sicurezza, 2 giugno 1833, p. 161.

Sanità. (custodi di). Si approva un regolamento ad essi analogo, 17 luglio 1821, p. 352.

Scuole nautiche. Regolamento per la istallazione e andamento di una scuola nautica in Trapani, 17 aprile 1831, p. 168.

Segreteria e ministero di Stato presso il luogotenente generale. Sua organizzazione, 9 gennaio 1818, p. 24. — Disposizioni relative alla nomina nei ripartimenti e carichi di essa, 20 luglio 1819, p. 51. — Regolamento del suo servizio interno, 20 luglio 1819, p. 76.

Servi di pena. Sino allo stabilimento delle corti marziali, i consigli di guerra di guarnigione si occuperanno dei giudizî ad essi ed ai custodi relativi, 23 maggio 1820, p. 382.

Servizio militare. V. AMMINISTRAZIONE *e ramo militare.*

Sorvegliatori d' interna sicurezza. Vien data una maggior latitudine alla loro instituzione in Sicilia, 23 settembre, e 30 dicembre 1833, p. 281 e 355. — Nei dominî di là del Faro si stabilisce una forza interna sotto l' indicato nome, rivocandosi ogni precedente prescrizione circa la formazione dei rondieri comunali che fosse innovata, o in contraddizione col novello regolamento, 2 giugno 1833, p. 161.

Sette (associazioni illecite). Sanzioni penali contro i settarî, 11 settembre 1821, *supplimento*, p. 372. — La legge dei 28 settembre 1822 che definisce queste riunioni, e che determina le pene per coloro che le compongono, si prescrive

che abbia vigore in questa parte dei reali dominî, 7 ottobre 1822, p. 169.

Telegrafi. Stabilimento dei posti telegrafici, 14 settembre 1816, p. 270. — Distribuzione del servizio, 15 novembre 1816, p. 367. — Gl'impiegati a questo servizio sono a carico della sopraintendenza di salute in Sicilia, 12 febbraio 1820, p. 107. V. Corpo *telegrafico*.

Viveri e foraggi (sopraintendenza di). È disciolta, e questo ramo dell'amministrazione militare verrà amministrato in Sicilia come lo è nei dominî di quà del Faro, 4 dicembre 1817, p. 383.

Volontarî siculi. È abolita la carica di maggior-generale e di aiutante maggiore generale di essi, 11 settembre 1815, p. 290. — Non potranno godere più dell'uniforme i generali ed uffiziali di qualunque grado che hanno fatto parte de' volontarî Siciliani, 29 luglio 1822, p. 18.

SINDACI *marittimi*. V. Marina *reale*.

SOLDI. Quelli degl'impieghi vacanti nell'armata, son versati nella cassa di ammortizzazione, 3 agosto 1815, p. 90. — È vietata la cumulazione dei soldi militari con altri soldi del governo, 14 agosto 1815, p. 147. — Eccezioni, *ivi*, p. 148. — Vien fissato un aumento al soldo dei componenti le bande dei reggimenti d'infanteria di linea, 21 settembre 1815, p. 320. — Si rettificano quelli dei chirurgi sotto-aiutanti dei granatieri e cacciatori della guardia, egualmente che le indennità, 8 febbraio 1816, p. 128. — Si approvano le tariffe pei soldi di riforma, 21 marzo 1816, p. 220. — Il soldo degli aiutanti, dei portabandieri e porta stendardi addetti al seguito dei diversi corpi dell'esercito sarà eguale a quello dei proprietarî degl'impieghi medesimi, 6 gennaio 1819, p. 55. — Sistema come praticare le ritenute de' soldi sui militari, 31 luglio

1822, p. 37. — V. Militi e *Ritenute*. — Viene approvata la novella tariffa generale dell'armata e degl'impiegati militari del ramo di guerra, 29 giugno 1824, *supplimento*, p. 1. V. Tariffe. — Percezione del soldo nelle novelle nomine e nelle promozioni, 5 dicembre 1825, p. 317. — Eccezione per una determinata classe di militari, *ivi*, p. 318. — Si stabilisce quello da godersi dagl' individui provvenienti dalle abolite officine militari in Sicilia, 10 giugno 1828, p. 168. — Si determinano quelli da percepirsi dagli uffiziali, e da' serventi del ministero e real segreteria di Stato della guerra e marina, 16 agosto 1830, p. 132. — Novella ritenuta sui soldi, 11 gennaio 1831, p. 11. — Si fissa il soldo del professore oculista dell'ospedale centrale della real marina, 6 giugno 1831, p. 198. — *Idem* degli uffiziali farmacisti addetti al servizio dello spedale medesimo, 6 giugno 1831, p. 201. — *Idem* dei maestri ed altri individui delle scuole nautiche di *Meta* e *Carotta*, 28 ottobre 1831, p. 120 — Si stabilisce il soldo da percepirsi da tutto il personale addetto al servizio dell'amministrazione della real marina, 24 gennaio 1832, p. 42 — *Idem* dagl'individui del novello reggimento della real marina, 12 febbraio 1832, p. 64 — *Idem* dagli amministratori del regio canale di Sarno, allorchè non siano militari, 19 ottobre 1832, p. 176. — Si stabiliscono i soldi da percepirsi dagli uffiziali, sotto-uffiziali, ed altri individui della compagnia dei pompieri, 13 novembre 1833, p. 281 — Vien rivocata la ritenuta graduale su i soldi degl' impiegati in attività di servizio, 1 gennaio 1836, p. 12.

SOMMINISTRAZIONI *militari*. Si prescrive una tassa straordinaria su tutti i comuni dei dominî di quà del faro, per le soddisfazioni delle somministrazioni che ebbero luogo in maggio e giugno 1815, 1 gennaio 1818, p. 1.

stiti, 8 febbraio 1816, p. 129. — Aumento delle indennità per ispese di ufficio accordate al direttore del genio idraulico, 11 dicembre 1825, p. 350 — Mensuale assegnamento di spese di scrittoio per la cancelleria del Comando generale dell' esercito di terra, 29 maggio 1827, p. 206 — Riduzione delle spese di officio stabilite pel ministero di guerra e marina, 16 agosto 1830, p. 132. — Modifiche alle tariffe per le indennità di rappresentanza e di spese di ufficio dell'armata di terra, 30 dicembre 1830, p. 191. — Le spese di scrittoio che si pagano ai militari possono cumularsi con altri averi, 11 gennaio 1831, p. 16. — Si fissano le spese di ufficio per lo servizio dell' amministrazione della real marina, 24 gennaio 1832, p. 42 — Assegnamento di spese di ufficio a ciascuno de' tre ispettori della real marina, 4 maggio 1835, p. 122.

SQUADRIGLIE. V. Forza *armata delle giustizie circondariali.*

SQUADRONI *provinciali di guardie di onore*. V. Guardie *di onore.*

STATO *discusso del ministero di guerra e marina.* Viene approvato quello per l' anno corrente in ducati quattro milioni e dugento mila, da aumentarsi a quattro milioni ottocento mila ducati a misura che l' armata si andrà riorganizzando e che avranno effetto le capitolazioni pei reggimenti esteri, 28 febbraio 1823, p. 293, *supplimento*. Si approva lo stato discusso del corrente anno, 15 dicembre 1824, p. 372. *Idem* pel corrente anno, 7 aprile 1825, p. 131. *Idem* pel corrente esercizio, 14 novembre 1826, p. 371 — *Idem* quello del prossimo entrante anno, 27 novembre 1826, p. 267 — Si fissa lo ammontare per l' anno 1828, 24 novembre 1827 (riportato nel prossimo semestre del 1828), p. 150 — *Idem*. pel 1829, 15 dicembre 1828, p. 308 —

mozione tengono luogo di nomine e patenti sino ad altra disposizione, 7 dicembre 1815, p. 535. Si abolisce la classificazione tra i capi di sezione dei suoi uffici, 27 maggio 1816, p. 330. — Vien disciolto e si danno le provvisorie disposizioni per l'esercizio delle funzioni di quel ramo, 30 agosto 1816, p. 189. — Il Capitan generale principe *Nugent* è incaricato della organizzazione generale di tutto il ramo militare, *ivi*. Vien surrogato dalla Segreteria di guerra e dal Comando supremo, 18 dicembre 1816, *supplimento*, p. 21. — V. Comando *supremo*, *Deposito generale della guerra* e *Ministero della guerra e marina*.

SUSSIDI. Quelli da darsi ai detenuti militari, 22 agosto 1825, p. 105 e seg. — *Idem* ai rilegati per condanne, o per commutazione di pene, ed alle loro mogli e figli, 22 novembre 1825, p. 294. — Aumento della somma stabilita al pagamento dei sussidi ad orfane militari, 3 febbraio 1831, p. 102.

SUSSISTENZE *militari*. I contratti che si stipulano pel di loro servizio, sono dispensati dall' asta fiscale innanzi alla Corte dei conti, facendo eccezione all' articolo 9 del decreto dei 24 agosto 1815, 12 luglio 1816, p. 62. — Disposizioni sulle cauzioni da darsi dai fornitori, 11 luglio 1817, p. 15. — V. Ordinanza *dell' amministrazione militare*, *Regia militare*, *Sopraintendenza de' viveri e foraggi* e *Viveri e foraggi*.

T

TABELLE. Si approvano le ventitre tabelle che fan seguito alla ordinanza amministrativa militare, 29 giugno 1824. p. 3 del *supplimento*. — *Idem* quelle dei generi di vestiario dei diversi corpi dell' esercito e per la durata dei medesimi, 2

giugno 1833, p. 170. *Idem* quelle dei diversi generi di vestiario per le reali guardie del corpo, 26 agosto 1835, p, 85.

TARIFFE *militari*. Si fissano gli averi della infanteria di linea e della guardia, la indennità di rappresentazione dei comandanti dei corpi ed il soldo di rotta rappresentativa, 27 luglio 1815, p. 76.— Si approvano quelle degli averi della cavalleria della linea e della guardia, della compagnia delle guardie del corpo, dello stato maggiore generale e dello stato maggiore delle piazze, 3 agosto 1815, p. 91, 26 ottobre 1815, p. 424 e 18 ottobre 1816, p. 319. — Quelle della gendarmeria reale, 11 settembre 1815, p. 92. V. Gendarmeria *reale*. — Quelle dei pionieri e cacciatori reali, dell'amministrazione militare, delle compagnie provinciali, delle legioni provinciali, delle compagnie scelte, delle legioni e del deposito dei presidiari, 21 agosto 1815, p. 237. — Si approva un foglio di articoli addizionali per gli averi dei corpi dell'armata, 10 novembre 1815, p. 476.— Quelle della direzione del treno e regi bagagli, 21 marzo 1816, p. 213. — Quelle del soldo di riforma, 21 marzo 1816, p. 220. — Nuove tariffe militari, 15 ottobre 1816, p. 293. — Loro supplimento, 21 dicembre 1816, *supplimento*, p. 166. — Per la compagnia di artiglieri veterani, 21 giugno 1817, p. 647. — *Prest* ai sotto-uffiziali e soldati delle brigate degli artefici armieri e pompieri, 4 febbraio 1818, p. 114. — Nuova tariffa pel reggimento dei veterani, 1.° ottobre 1818, p. 258.— Quelle pel real collegio ed accademia reale militare, 4 gennaio 1819, p. 54. V. Marina *reale ed i rispettivi articoli*. Vengono approvate le novelle tariffe generali dell'armata e degl'impiegati militari del ramo di guerra, le quali si porranno in piena osservanza a contare dal 1.° luglio del corrente anno, alla qual epoca resteranno abrogate

quelle che finora hanno avuto vigore, 29 giugno 1824, p. 3 del *supplimento* (1).

Aiutanti di campo. Quelli destinati presso i generali della guardia, oltre le indennità di alloggio e mobilio, godono il soldo, il soprassoldo ed i foraggi del loro grado nei cavalleggieri della guardia, 29 giugno 1824, p. 7 del *supplimento*. — Quelli che sono addetti presso gli altri generali, oltre le dette indennità, godranno il soldo, il soprassoldo e le razioni di foraggi in danaro del loro grado nella cavalleria di linea, *ivi*. — Gli aiutanti di campo dei generali del genio e dell'artiglieria, godono la indennità di alloggio e mobilio, il soldo ed il soprassoldo del proprio grado nei rispettivi corpi, e le razioni di foraggi in danaro corrispondenti al loro grado nella cavalleria, *ivi*. — Gli uffiziali poi destinati alla immediazione dei comandanti delle provincie o valli non rivestiti del grado di generale, godono oltre dell'alloggio e mobilio, gli averi di piena attività dell'arma rispettiva, senza però le razioni di foraggi, *ivi*.

Alabardieri di Napoli e di Sicilia. Soldi, soprassoldi e *prest* spettanti agl'individui del detto corpo, 29 giugno 1824, p. 18 del *supplimento*. — Al capitano si corrispondono gli averi del suo grado di generale, ed al primo e secondo tenente quelli del loro grado nella fanteria della guardia, *ivi*.

Artefici armieri e pompieri. Soldi, soprassoldi e *prest* spettanti ai suddetti individui, 29 giugno 1824, p. 37 del *supplimento*. — Il quartiermastro godrà gli averi del proprio grado nella brigata, *ivi*.

Artiglieria a cavallo della guardia. Soldi, soprassoldi e *prest* spettanti al detto corpo, 29 giu-

(1) Si avverte che il *supplimento* che racchiude le tariffe ha una paginazione particolare.

gno 1824, p. 3 del *supplimento*. — Il quartier mastro godrà gli averi del suo grado nella mezza brigata, *ivi*.

Artiglieria a piedi. Soldi, soprassoldi e *prest* dovuti agl' individui della detta arma, 29 giugno 1824, p. 36 del *supplimento*. — L'aiutante maggiore, il quartiermastro e l' uffiziale di dettaglio, godranno gli averi dei rispettivi gradi nel corpo, *ivi*.

Artiglieri veterani. Averi spettanti ai detti individui, 29 giugno 1824, p. 38. — Il tenente-colonnello comandante dell' enunciato corpo, avrà benanche l' alloggio e mobilio del suo grado; ed il quartier-mastro percepirà parimente l' alloggio ed il mobilio del suo grado, oltre il soldo semplice, *ivi*. — Fintanto che non sarà organizzata la novella brigata degli artiglieri veterani, si corrisponderanno ai littorali gli averi che stanno ora godendo, *ivi*. — Gl' individui da aiutante in sotto lasciano tre grana al giorno sul *prest* per la loro massa di vestiario ed altro, di cui avranno lo sconto in ogni sei mesi, quante volte abbiano il completo dei generi, *ivi*.

Assegno di mantenimento. Si stabilisce quello che mensualmente si corrisponde ai diversi corpi dell'esercito per ogni uomo presente, o come presente in rivista da aiutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto, 29 giugno 1824, p. 54, del *supplimento*.

Assegno di massetta. Vien fissato quello da corrispondersi ai corpi di cavalleria per ogni uomo presente, o come presente in rivista da aiutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto, 29 giugno 1824, p. 55 del *supplimento*. — Ad ogni uomo che si ammette nell' arma suddetta si darà la prima messa di massetta in ducati due e grana quaranta, *ivi*.

Assegno di vestiario. Si determina quello che dovrà corrispondersi ai diversi corpi dell' esercito

per ogni uomo presente, o come presente in rivista da aiutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto, 29 giugno 1824, p. 53 del *supplimento*. — Per ogni guardia del corpo che si ammette si libera la prima messa di vestiario e bardatura in ducati centoventi, dovendo poi ciascun guardia rimpiazzare i generi col proprio soprassoldo, *ivi*.— V. Compagnia *delle reali guardie del corpo*. Per ogni alabardiere di nuova ammissione sarà abbonata la prima messa in ducati dodici pel vestiario e casermaggio, *ivi*. — I ducati due mensuali attribuiti dalle tariffe agli alabardieri servono non solamente pel vestiario, ma eziandio pel casermaggio, pei riatti e manutenzione corrispondenti, *ivi*. — Per ogni uomo che si ammette ai cacciatori reali a cavallo e pionieri reali, si darà la prima messa di vestiario in ducati dodici, *ivi*.—Per ogni recluta che viene incardinata nei diversi corpi dell' armata, comprese le compagnie di dotazione, ed esclusi gl'invalidi e la gendarmeria reale, pei quali si deve stare alle loro tariffe particolari, si abbonano ducati sei a titolo di prima messa di piccoli generi di vestiario, *ivi*.

Cavalleria della guardia. Soldi, soprassoldi e *prest* spettanti agl' individui della dett' arma, 29 giugno 1824, p. 24 del *supplimento*. — L'aiutante maggiore, il quartier-mastro e l'uffiziale di dettaglio, riceveranno gli averi corrispondenti al loro grado nel corpo stesso, *ivi*.

Cavalleria di linea. Soldi, soprassoldi e *prest* spettanti agl' individui dei corpi della detta arma, 29 giugno 1824, p. 31. — L'aiutante maggiore, il quartier-mastro e l'uffiziale di dettaglio riceveranno gli averi del loro grado nel corpo, *ivi*.

Comando generale delle armi. Il comandante generale delle armi in Sicilia oltre del soldo, del soprassoldo e delle indennità di alloggio e mobi-

lio, e di foraggi del proprio grado, avrà la rappresentanza di comando che si legge nella tabella n.° 43 alla p. 50, 29 giugno 1824, p. 8 del *supplimento*.

Comando di piazze. Soldi mensuali spettanti agl'individui di esse, 29 giugno 1824, p. 10 del *supplimento*. — I capitani di chiavi delle piazze di 3.ª 4.ª e 5.ª classe, ricevendo i designati soldi a titolo di *prest* mensuali, vanno esenti dalla ritenuta pel monte vedovile, *ivi*.

Comandi di provincie o valli. Soldi e soprassoldi dovuti agl' individui destinati ai comandi suddetti, 29 giugno 1824, p. 9 del *supplimento*.

Compagnie di dotazione. Averi spettanti agl'individui di dette compagnie, 29 giugno 1824, p. 41 del *supplimento*. Il capitano, il primo tenente ed il secondo tenente a dippiù del soldo, avranno la indennità di alloggio e mobilio, *ivi*. La tesoreria pagherà a ciascuna delle dette compagnie per ispese di ufficio e per lo riatto delle armi, a ragione di grana tre al mese per ogni uomo presente in rivista, dal primo sergente inclusivamente in sotto, da amministrarsi dal consiglio di amministrazione, *ivi*.

Corpo amministrativo. Soldi e spese di ufficio mensuali spettanti agl' individui del suddetto corpo, 29 giugno 1824, p. 12 del *supplimento*. — L'Intendente generale dell' esercito godrà gli averi del suo grado e ducati centottanta per rappresentanza particolare, *ivi*. — Gli uffiziali del corpo amministrativo godono gli averi, e le spese di ufficio, allora quando sono in commessione di real servizio. I disponibili e senza commessione sono pagati come quelli al seguito delle piazze in attenzione di destino, giusta la tabella n. 1., *ivi*.

Corpo del genio. Soldi e soprassoldi mensuali spettanti agl'individui del detto corpo, 29 giugno 1824, p. 32 del *supplimento*. — Il direttore ge-

nerale o ispettore percepirà gli averi del proprio grado di generale, *ivi*.

Corpo topografico. Soldi e soprassoldi mensuali spettanti agl'individui di esso, 29 giugno 1824, p. 13 del *supplimento*. — L'ispettore capo dell'ufficio, il sotto ispettore capo di servizio e l'uffiziale di dettaglio e topografo, oltre il soldo e soprassoldo, riceveranno la indennità di alloggio e mobilio, e di foraggi in danaro secondo il loro rispettivo grado nella cavalleria di linea, *ivi*. — Il bibliotecario avrà il soldo, il soprassoldo e la indennità di alloggio e mobilio del suo grado nella fanteria di linea, *ivi*.

Custodi di prigioni. Avranno ducati dieci al mese, senz'altro: ogni mese sarà calcolato per trenta giorni, e saranno esenti dalla ritenuta pel monte vedovile, com'è detto nella seconda nota apposta alla pagina 4, 29 giugno 1824, p. 42 del *supplimento*

Deposito dei presidiarî. Averi da corrispondersi agl'individui di esso, 29 giugno 1824, p. 43. — Il capitano comandante del deposito avrà il soldo e l'alloggio e mobilio del suo grado nella fanteria di linea, *ivi*. — Il quartier-mastro, il custode maggiore ed il custode, riceveranno il soldo stabilito senza pane, e senz'altro: ciascuno col proprio soldo dovrà vestirsi secondo il grado, *ivi*. — Al comandante del deposito si abbonano ducati nove al mese per ispese di ufficio, coll'obbligo di dover egli fornire il bisognevole al consiglio di amministrazione, *ivi*. — Per ogni presidiario presente o allo spedale si abbonerà lo assegno di mantenimento alla ragione di grana 1 $\frac{1}{10}$ al giorno, *ivi*. — Per ogni presidiario che si ammette, sia per effetto di sentenza dei consigli di guerra, che dei tribunali ordinarî, si corrisponderà la prima messa di vestiario e dei ferri in ducati sei a carico del ramo di guerra, *ivi*. — Il presidiario allo spedale

non riceve nè pane, nè il sussidio giornaliero delle grane 2 e $\frac{3}{10}$.

Dipendenze subalterne del ministero di guerra. Soldi mensuali spettanti agl' individui di esse, 29 giugno 1824, p. 14.

Fanteria e cacciatori di linea. Soldi, soprassoldi e *prest* dovuti agl' individui dei corpi suddetti, 29 giugno 1824, p. 30. — L'aiutante maggiore, il quartier-mastro e l'uffiziale di dettaglio, godranno gli averi del proprio grado nel corpo cui appartengono, *ivi.*

Fanteria della guardia. Soldi, soprassoldi e *prest* da corrispondersi agl' individui dei reggimenti dei granatieri e dei cacciatori della guardia reale, 29 giugno 1824, p. 23. — L'aiutante maggiore, il quartier-mastro e l'uffiziale di dettaglio percepiranno gli averi del loro grado nel corpo, *ivi.*

Gendarmeria Reale, ed ausiliaria. Averi spettanti agl'individui della detta arma, 29 giugno 1824, p. 27. — L'Ispettore generale godrà gli averi del suo grado di generale, *ivi.* — L'aiutante di campo, l'uffiziale superiore di dettaglio ed il sotto-ispettore percepiranno il soldo, il soprassoldo e le razioni di foraggio in danaro del loro grado nella cavalleria di linea, *ivi.* — L'ispettore generale, l'uffiziale superiore incaricato del dettaglio ed i sotto-ispettori avranno la indennità di alloggio e mobilio del rispettivo grado, a carico del ramo di guerra: gli uffiziali di compagnia avranno il locale ed il mobilio, o in natura, o in danaro a carico delle provincie, o valli ove risiedono. Tutti gli altri individui da aiutante inclusivamente in sotto saranno accasermati a carico delle provincie o valli nelle quali sono stanziati, *ivi.* — Le armi si danno di regio conto, p. 28. — Gli averi degli uffiziali, de'sotto uffiziali e de' soldati si ragguagliano per mesi

e per giorni: ogni mese si considera di trenta giorni, *ivi*. — Gli uffiziali coi rispettivi averi son tenuti di far fronte alle spese di corse, viaggi, o riviste periodiche; e quelli che debbono avere cavalli, di acquistarli e mantenerli cogli averi medesimi, *ivi*. — I sotto-uffiziali e gendarmi reali a cavallo coi proprî averi debbono provvedere al loro alimento, alla compra ed al mantenimento dei cavalli, alle spese di bardatura, cuoiame e vestiario ed al riatto delle armi. Niuno può vendere o cambiare il suo cavallo senza il permesso in iscritto dello ispettor generale: quelli poi, che lo perdono, perchè ucciso in azione contro i malviventi, avranno di conto regio una indennità di ducati sessanta, *ivi*. — I sotto-uffiziali e gendarmi reali a piedi e gli ausiliarî, coi proprî averi debbono provvedere al loro alimento, alla compra ed al riatto del vestiario e cuoiame, ed al riattò delle armi, *ivi*. — La tesoreria libera per intero agl' individui presenti gli averi descritti nella suindicata tariffa. — I commessarî di guerra, sotto la più stretta loro responsabilità, baderanno di notare nelle loro mensuali riviste quegli uffiziali, sotto-uffiziali e soldatî, che non siano montati; ed in questo caso la tesoreria non abbonerà la porzione degli averi destinati per foraggi, *ivi*. — Gli uffiziali di gendarmeria reale e degli ausiliarî, entrando negli ospedali, saranno trattati, e soffriranno la stessa ritenuta, come è stabilito per tutti gli altri uffiziali dell' armata, *ivi*. — I sotto-uffiziali ed i soldati percepiranno la sola massa ed i foraggi in danaro, se hanno i cavalli, *ivi*. — La massa è di proprietà degl' individui; e s' intende completo il loro fondo, allora quando ogni gendarme reale a cavallo ha in cassa ducati ottanta; i gendarmi reali a piedi ducati trenta; e gli ausiliarî ducati quindici, *ivi*. — Le munizioni

da guerra saranno date una sola volta alle reclute: essi poi ne rimpiazzeranno il consumo sulla propria massa, *ivi.* — L'avanzo della massa, il vestiario ed il cavallo che lasciano i gendarmi morti *ab intestato* appartengono di dritto agli eredi, *ivi.* — Sarà stabilito un fondo denominato di *soccorsi straordinarî, ivi.* — Questo fondo si formerà, 1.° con una ritenuta mensuale sulla propria massa di grana venti pei sotto-uffiziali e gendarmi a cavalli; di grana dieci per quelli a piedi; e di grana cinque per gli ausiliarî: 2.° con una ritenuta giornaliera che si farà agli uomini durante la loro detenzione, e che sarà di grana quindici pei sotto-uffiziali della gendarmeria reale tanto a piedi che a cavallo; di grana tredici pei gendarmi sì a piedi che a cavallo; di grana undici pei sotto-uffiziali ausiliarî; e di grana cinque pei gendarmi ausiliarî; ritenuta necessaria, perchè nel faticoso servizio dell'arma questa specie di punizione non si abbracci da alcuno come uno stato di riposo. Questo fondo sarà amministrato per le cure dei rispettivi consigli di amministrazione, e dovrà far fronte, 1.° alle spese di ufficio degli stessi consigli di amministrazione, le quali si calcoleranno alla ragione di grana tre per individuo al mese: 2.° alle gratificazioni per merito particolare: 3.° alle indennizzazioni per perdite sofferte senza colpa nello adempimento de' proprî doveri: 4.° alle compre di utensili: 5.° alle spese d'illuminazione, di scuderia, o di altro. — Tutti gli esiti enunciati non potranno farsi, che previa l'autorizzazione dell'ispettore generale, il solo, che sulle proposte dei consigli di amministrazione, per organo dei sotto ispettori, possa disporre di tal fondo per questi, e simili usi impreveduti, *ivi,* p. 28 e 29. — Se un individuo muoia *ab intestato* senza eredi

e sia creditore della massa, questa si versa al fondo dei soccorsi straordinarî, come pure l'importo del vestiario e del cavallo, p. 29. — I debiti degl' individui morti, disertati, o condannati, saranno appianati col suddetto fondo di soccorsi, *ivi*. — L' amministrazione sarà per compagnia secondo i regolamenti in vigore, e verrà affidata ad un consiglio di amministrazione, composto come è prescritto nell' articolo 561 dell' amministrazione militare. — Il quartier-mastro in ogni una delle ventidue compagnie sarà un uffiziale subalterno. Nelle occorrenze potrà nominare provvisoriamente per appoderato un sergente della compagnia, *ivi*. — Si stabilisce la novella tariffa degli averi dei sotto-uffiziali e soldati della gendarmeria, 13 maggio 1833, p. 106. V. Gendarmeria *reale*.

Generali. Soldi e soprassoldi mensuali loro spettanti, 29 giugno 1824, p. 6.

Guardie del corpo (reali). Soldi e soprassoldi mensuali da corrisponderglisi, 29 giugno 1824, p. 17 del *supplimento*. — Il capitano, il primo tenente ed il secondo tenente percepiranno il soldo, il soprassoldo, i foraggi in danaro, l'alloggio e mobilio del rispettivo grado di generale, *ivi*. — Il quartier-mastro godrà gli averi del suo grado nella fanteria della guardia. — Le guardie montate proseguiranno a godere carlini undici al mese per differenza di soprassoldo, *ivi*. — Il veterinario, il trombetta a cavallo, i mozzi ed il sellaio col solo soldo debbono vestirsi e nutrirsi; quindi non hanno dritto nè a pane, nè ad altro, *ivi*. — Le guardie semplici a cavallo ed a piedi debbono essere alloggiate in quartiere. Ciascuna di esse col soprassoldo deve accorrere alla bardatura, al vestiario ed alle altre spese pel servizio che prestano, *ivi*. — V. Compagnia *delle reali guardie del corpo*.

Guardie di polizia del real palazzo. Soldi, soprassoldi e *prest* spettanti agl' individui di detta compagnia, 29 giugno 1824, p. 20.

Impiegati diversi di artiglieria. Soldi mensuali dovuti ai medesimi, 29 giugno 1824, p. 35 del *supplimento.*

Indennità di alloggio e mobilio. Si stabilisce quella dovuta agli uffiziali di qualunque arma o corpo, compresi gl' invalidi, i veterani, gl' instituti di educazione militare, le compagnie di dotazione, quelli in commessioni sedentanee ed i comandanti di provincie, o valli, 29 giugno 1824, p. 47. — L' intendente generale dell' esercito godrà quella corrispondente al suo grado, *ivi.* — Gli ordinatori, i commessari di guerra di 1.ª e di 2.ª classe la riceveranno quando hanno una commessione di servizio, *ivi.* — Dal capitano sino al brigadiere inclusivo delle reali guardie del corpo compreso il quartier-mastro, il cappellano ed il chirurgo, sarà percepita la indennità suddetta secondo il loro grado nell' armata, *ivi.* — Gli uffiziali degli alabardieri la godranno parimente, secondo i loro gradi nell' armata, compreso il cappellano, ed il chirurgo, *ivi.* — Dal direttore generale sino all' alfiere inclusivo del corpo del genio e dello stato maggiore di artiglieria, si godrà la detta indennità, secondo il loro grado nell' armata, *ivi.* — Quelli tra gl' impiegati diversi di artiglieria che sono graduati di uffiziali la godranno a tenore dei loro gradi militari, *ivi.* — I cappellani dei diversi corpi godranno parimente la detta indennità, esclusi quelli degl' instituti di educazione militare — I cappellani nelle piazze di Napoli, Palermo e Messina riceveranno per intero le dette indennità, *ivi.* — Gli uffiziali generali, gli uffiziali superiori ed i subalterni delle piazze di Napoli, Palermo, e Messina la riceveranno egualmente per intero, *ivi,* — p. 48. — Go-

dranno le designate indennità di alloggio e mobilio i primi e secondi chirurgi dei corpi, esclusi quelli degl'istituti di educazione militare, *ivi*. — La godranno parimente gli uffiziali di salute, quelli amministrativi ed i farmacisti degli ospedali militari, *ivi*. — Per la percezione della indennità di allogio è necessario il certificato del commessario di guerra, il quale dichiari che l'uffiziale non è alloggiato in padiglioni militari, nè in edifizî di pubblica pertinenza, *ivi*. — Qualora sia stato destinato ad un uffiziale l'alloggio in padiglioni militari, o in edifizî pubblici, ed egli ricusi di abitarvi, non avrà dritto alla indennità di alloggio.—Nei luoghi e per gli uffiziali dei corpi attivi soltanto, ai quali non riesca di appigionare nelle abitazioni, vi sarà provveduto dal Comune mediante il pagamento della corrispondente indennità di alloggio spettante a ciascun uffiziale ed anche della differenza in più a carico del ramo di guerra, laddove quella non bastasse: il tutto come trovasi previsto e prescritto nell'articolo 258 dell'ordinanza dell'amministrazione militare, *ivi*. — Si approvano le novelle spettanze per l'alloggio e mobilio degli uffiziali del reale esercito, 24 settembre 1835, p. 113.

Indennità di foraggio. Si stabilisce quella da corrispondersi ai diversi uffiziali dell'armata cui compete, 29 giugno 1824, p. 49. — Vien conceduta agli uffiziali generali quando sono in piena attività di servizio, *ivi* — *Idem* agli uffiziali superiori dei corpi attivi di fanteria, zappatori, artiglieria e genio, *ivi*. — Gli aiutanti di campo la riceveranno secondo i loro gradi nei cavalleggieri della guardia, se sono addetti presso i generali di questa arma, e nella cavalleria di linea se sono destinati presso gli altri generali, *ivi*. — Sarà corrisposta ai comandanti di provincie, o valli secondo il loro grado, *ivi*. — *Idem*

all'ispettore generale di gendarmeria reale, *ivi*. — All'uffiziale superiore di dettaglio ed al sotto-ispettore di detta arma si corrisponderà quella attribuita al loro grado nella cavalleria di linea, *ivi*. — Gli uffiziali del corpo topografico la godranno parimente a tenore del loro grado nella cavalleria di linea, *ivi*. — L'Intendente generale dell'esercito godrà quella corrispondente al suo grado, *ivi*. — Gli ordinatori ed i commessarî di guerra di prima, e di seconda classe la riceveranno quando disimpegnano una commessione qualunque di real servizio, *ivi*. — Ogni razione di foraggio in danaro si valuta per grana venticinque, e si calcolano per giorni e per mesi ragguagliato ognuno per trenta giorni, *ivi*.

Indennità di rappresentanza. — Vien distinta per le commissioni, o comandi ai quali compete, 29 giugno 1824, p. 50 del *supplimento*.

Indennità di spese di ufficio. Si dinotano le commessioni alle quali si corrisponde la detta indennità, 29 giugno 1824, p. 51. — Fintanto che il tenente generale *duca di Sangro* avrà la ispezione della guardia, ed i generali *Candrian e S. Valentino* quelle dei veterani, ed invalidi e dei pionieri e cacciatori reali a cavallo, si daranno come soprappiù di spese di ufficio al primo ducati trenta, al secondo ducati cinquanta, ed al terzo ducati quaranta al mese, onde compensarsi di ciò che vanno a perdere per effetto delle presenti tariffe, *ivi*.

Indennità per ispese di posta. Vien distinta per gradi degli uffiziali cui compete la detta indennità, 29 giugno 1824, p. 51. — Gli ordini di viaggiare in posta si danno da S. M., o dal solo ministro della guerra nei casi di somma urgenza. Negli ordini sarà spiegato se il militare spedito in posta debba ritornare collo stesso mezzo, *ivi*. — La tariffa delle regie poste regola il nu-

mero delle corse ed i cavalli di aumento che si devono attaccare nei luoghi montuesi. — La posta reale nell' uscire e nell' entrare in Napoli dev' essere considerata come una posta e mezzo, e così compensata, *ivi*. — Allorchè gli uffiziali viaggiano per istrade traverse, debbono produrre il certificato del maestro di posta che attesti il loro passaggio per queste strade, onde avere abbonato il maggior numero di cavalli, *ivi*. — Le poste straniere sono pagate con le stesse proporzioni che quelle del regno, ragguagliandole colla distanza delle poste napolitane, *ivi*. — Nella indennità di ducati uno e grana venti per ogni cavallo sono comprese le *mancie* ai postiglioni ed agli stallieri, e le spese di affitto o di riparazione delle vetture, e qualunque altra di simile natura, *ivi*. — Gli aiutanti di campo, dovendo marciare coi loro generali non avranno dritto ad indennità di posta, *ivi*.

Instituti di educazione militare. Averi mensuali spettanti agl' individui addetti ai medesimi, 29 giugno 1824, p. 16. — Gli uffiziali del real collegio e delle scuole militari avranno il soldo, il soprassoldo e l' alloggio e mobilio del loro grado nella fanteria di linea, *ivi*. — I professori del real collegio, i maestri dello stesso collegio della 1 e 2 scuola militare ed il macchinista, godranno il soldo attribuito dalla tariffa senz' altro, *ivi*. — Gli averi spettanti agli alunni a piazza franca del real collegio e della 1 e 2. scuola militare, saranno amministrati secondo il regolamento degl' instituti, *ivi*. — Se un professore sarà uffiziale proseguirà a godere gli averi militari, quando siano questi maggiori del soldo di professore; in caso contrario percepirà quest'ultimo, *ivi*.

Invalidi. Loro averi, 29 giugno 1824, p. 40. — Se il comandante di essi è generale, avrà il

soldo semplice e l'alloggio e mobilio del suo grado, *ivi.* — Il quartier-mastro ed il conservatore, godranno il soldo semplice e l'alloggio e mobilio del loro grado, *ivi.* — L'aiutante sotto-uffiziale ed il primo sergente foriere avranno per vitto, abbigliamento e casermaggio il soldo attribuito dalle tariffe, senz'altro, *ivi.* — Il secondo sergente, il caporale ed il tamburo, riceveranno gli averi del corpo dei veterani di cui fanno parte, *ivi.*

Ispezione dei corpi. Gl'ispettori di essi hanno, i soldi, soprassoldi e le indennità di alloggio e mobilio e di foraggi, secondo il loro grado. Ricevono parimente le spese di ufficio stabilite nella tabella n.° 44 alla pag. 51, 29 giugno 1824 p. 11 del *supplimento.*

Ospedali militari. Averi mensuali spettanti agl'individui che vi sono addetti, 29 giugno 1824, p. 15. — Il direttor generale ed il sotto direttore riceveranno il soldo, il soprassoldo, la indennità di alloggio e mobilio del loro grado nella infanteria di linea *ivi.* Il comandante di ospedale, o di ospedaletto avrà il soldo, il soprassoldo e la indennità di alloggio e mobilio del suo grado nella infanteria di linea, *ivi.* Comunque il servizio degli spedali sia considerato come una commessione sedentanea, non pertanto il direttore generale ed il sotto-direttore hanno il soprassoldo ed i foraggi, ed il medico in capo coi due consulenti hanno il soprassoldo precisamente per compensarsi le spese che debbono fare nelle ispezioni e visite tanto periodiche che straordinarie a tutti gli stabilimenti spedalieri, *ivi.*

Pensioni di ritiro e vedovile. Tariffe del soldo semplice e del *prest* per regolare le dette pensioni, 29 giugno 1824, p. 62. — Quella dell'intendente generale dell'esercito sarà liquidata sul soldo del grado di cui sarà rivestito, *ivi.*

Pionieri reali e cacciatori a cavallo. Soldi, soprassoldi e *prest* da corrispondersi agl' individui di detto corpo, 29 giugno 1824, p. 19. — Se il comandante è un brigadiere, avrà gli averi ed i foraggi in danaro del suo grado, *ivi.* Il quartier-mastro e l' uffiziale di dettaglio, riceveranno gli averi secondo il loro grado nel corpo, *ivi.*

Razioni di pane. Ogni individuo da aiutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto de' corpi attivi di fanteria, di cavalleria, del treno di linea e dei veterani ha dritto ad una razione di pane giornaliera del peso di once 24. Si eccettuano quei corpi, i quali per la natura del servizio che prestano non hanno il pane in genere, come il treno della guardia, la gendarmeria ec., 29 giugno 1824, p. 56 del *supplimento.*

Razioni di foraggio in natura. Spettanze e composizioni di esse, 29 giugno 1824, p. 57. — Le razioni di foraggio in natura son dovute agl' individui dei corpi di cavalleria, artiglieria a cavallo e treno da colonnello inclusivamente in sotto. Agli uffiziali degli ultimi due corpi si proseguirà a somministrare quelle stesse che stanno ora godendo, — *ivi.* Allorchè si dà avena non si dà orzo e viceversa, *ivi*, p. 58. — Quando si darà fieno invece di paglia, si dovrà somministrare la paglia per le lettiere degli animali alla ragione di un rotolo e mezzo per razione. Però la sostituzione del fieno non dovrà aver luogo a scelta del fornitore, ma a tenore dei luoghi, dei casi e delle circostanze, che si debbono prevedere nei rispettivi contratti, *ivi.* — La distribuzione dell' orzo e dell' avena dovrà farsi dai fornitori non a misure parziali, ma a tomoli ragguagliati ognuno di ventiquattro misure, loro capienza naturale, senza aversi riguardo al numero delle misure che un tomolo può produrre in dettaglio, *ivi.*

Razioni di passaggio ai sotto-uffiziali e soldati ed alle famiglie imbarcate. Composizione di dette razioni, 29 giugno 1824, p. 60. — Ogni militare da aiutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto, che s' imbarca sopra i legni reali, o su quelli convogliati dai medesimi, avrà la razione di passaggio durante le giornate di tragitto, per le quali non lascerà altro su i di lui averi che sole grana ottanta al giorno. In detti casi le mogli dei militari, di qualunque grado essi siano, avranno ognuna la razione di passaggio, e la metà per ogni figlio o figlia imbarcata, *ivi*.

Razioni di viveri e foraggi in campagna. Allorchè le truppe saranno messe sul piede di guerra per marciare in campagna, volta per volta ed a tenore dei casi e delle circostanze, si determineranno con sovrane risoluzioni la composizione delle razioni di viveri da somministrarsi alle truppe, il numero delle razioni di viveri e di foraggi da accordarsi agli uffiziali secondo i rispettivi gradi, non che l' aumento degli averi degli uffiziali e delle truppe per supplire ai maggiori bisogni e dispendi che si sperimentano in campagna. In quanto alla composizione delle razioni di foraggi, esse saranno aumentate del quinto delle quantità di avena e di orzo stabilite rispettivamente per ogni arma in tempo di pace, 29 giugno 1824, p. 61. del *supplimento*.

Segreteria di guerra. Si stabiliscono i soldi da corrispondersi agl'individui della medesima, 29 giugno 1824, p. 5. — Le piazze che temporaneamente potranno vacare sul completo organico, resteranno vote nella seconda porzione, o sia nel secondo rango dei rispettivi gradi, *ivi*. — Il ministro della guerra ha la indennità mensuale di dugento ducati per le sue spese straordinarie, *ivi*. — Si danno inoltre al detto ministro ducati

cento al mese per ripartirli a quegli uffiziali della real segreteria che più si distinguono nel disimpegno dei loro doveri, *ivi*. Tutti gli esiti descritti nella suindicata tariffa, egualmente che le spese di ufficio del ministero, saranno imputabili sul relativo capitolo di prima classe dello stato discusso della guerra, *ivi*.

Soldo netto della ritenuta pel monte delle vedove e dei ritirati, e tangente da pagarsi tanto pei soldi che per lo prest. Analoga tariffa, 29 giugno 1824, p. 1 e seg. — La real segreteria, ritenendo agl'individui delle designate classi la descritta tangente del due e mezzo per cento a favore del gran-libro pel monte vedovile, pagherà loro i soldi netti secondo i rispettivi gradi e posizioni, dovendo la tangente stessa calcolarsi nelle rate stabilite nella detta tariffa, nelle quali non si è tenuto conto delle frazioni di grana, *ivi*, p. 4. — I capitani di chiavi che non sono uffiziali, i custodi di prigioni e gli altri militari da aiutanti inclusivamente in sotto non debbono rilasciare veruna somma sul loro *prest* per l'indicato oggetto; quindi il ramo di guerra nel capitolo apposito di prima classe del suo stato discusso annuale comprenderà benanche la tangente di costoro ragguagliata sulle piante organiche a ragione di grana due e mezzo per uomo, e per mese, come è stabilito negli articoli 395 e 396 dell'ordinanza amministrativa, *ivi*. I capitan-tenenti dell'artiglieria e del genio, godendo attualmente ducati quaranta per semplice soldo e ducati cinque per soprassoldo, ed andando colle presenti tariffe a percepire ducati trenta di soldo e ducati dieci di soprassoldo, riceveranno non solo i ducati 5 come differenza di soprassoldo, ma se in caso di ritiro si troveranno tuttavia nella classe di capitan-tenenti sarà liquidata la di loro pensione sul soldo semplice di ducati quaranta,

ivi. Gli uffiziali esistenti al cessato primo seguito delle piazze, i quali si trovano godendo un soldo maggiore di quello accordato al novello seguito delle piazze, ne riceveranno la differenza a titolo di soprassoldo fino a che non avranno altra destinazione, *ivi.*

Stato maggiore di artiglieria. Soldi e soprassoldi mensuali attribuiti agl' individui che vi fan parte, 29 giugno 1824, p. 34. — Il direttore generale, o ispettore avrà gli averi del suo grado, *ivi.*

Trattamento di tavola agli uffiziali imbarcati sui legni reali. Tariffa analoga, 29 giugno 1824, p. 59. — Pel Capitan-generale non si stabilisce verun trattamento perchè nelle occorrenze la real marina s' incarica di trattare di conto regio un personaggio di grado così elevato, *ivi.*

Treno della guardia. Soldi soprassoldi e *prest* attributi agl' individui di detto corpo, 29 giugno 1824, p. 26. — Il quartier-mastro e l' uffiziale di dettaglio avranno gli averi del loro grado nella divisione, *ivi.* Negli averi stabiliti pei sotto-uffiziali e soldati è compreso il pane che si dà in danaro, *ivi.*

Treno di linea. Soldi, soprassoldi e *prest* spettanti agl' individui di esso, 29 giugno 1824, p. 39. — L' aiutante maggiore, il quartier-mastro e l' uffiziale di dettaglio percepiranno gli averi del loro grado nel battaglione, *ivi.*

Uffiziali alla seconda classe. Appartengono a questa classe gli uffiziali impiegati in commessione sedentanea, ed in attività di servizio locale, o che abbiano ricevuta semplicemente la destinazione alla seconda classe, 29 giugno 1824, p. 44. — Essi percepiranno il soldo semplice del rispettivo grado, dedotta la tangente del monte vedovile, come leggesi in dettaglio nella rubrica di 2ª classe della tabella n.° 1, ed an-

che la indennità di alloggio e mobilio del proprio grado: ed in oltre le spese di ufficio, che possono essere attribuite alla propria commessione. In questo numero vanno compresi gli uffiziali impiegati nell'alta Corte militare, nei consigli di guerra permanenti, nell'orfanotrofio militare ec. Coloro fra essi però, che appartengono a corpi, o destinazioni contemplate in particolari tariffe, riceveranno gli averi indicati nelle medesime; e tali sono gli uffiziali delle piazze, degl' invalidi, dei veterani, degli artiglieri veterani, o littorali, delle compagnie di dotazioni delle isole ec., *ivi*.

Ufiziali alla 3.ª classe. Ogni uffiziale ed impiegato militare ch'è alla 3.ª classe in attenzione di destino, percepirà mensualmente la metà del soldo semplice del suo grado, pagando la tangente pel monte vedovile, come in dettaglio leggesi nella tabella alla p. 1. Quelli poi, che mentre attendono un destino o sedentaneo, o di piena attività, possono prestare qualche servigio locale, passeranno al seguito delle rispettive piazze, e godranno due terzi del soldo semplice del loro grado, senz' altro, pagando benanche la tangente del monte vedovile, come si osserva nell'anzidetta tabella, 29 giugno 1824 p. 45 del *supplimento*.

Uffiziali alla 4.ª classe. Ogni uffiziale ed impiegato militare che trovasi alla 4.ª classe (*riforma*) percepirà mensualmente la terza parte del soldo semplice del proprio grado, pagando la tangente pel monte vedovile, come in dettaglio leggesi nella tabella alla p. 1, 29 giugno 1824, p. 46 del *supplimento*.

Veterani. Soldi, soprassoldi e *prest* spettanti agl' individui di detto corpo, 29 giugno 1824, p. 21. — Il colonnello riceverà due razioni di foraggi in danaro, ed una il tenente-colonnello,

ivi. — Il quartier-mastro e l' uffiziale di dettaglio, riceveranno gli averi del loro grado nel corpo, *ivi.* — La classe d'individui dinotati nella p. 22, che dai diversi corpi dell' armata passano o al seguito o in proprietà nei veterani, perdendo la loro caratteristica antecedente, diventeranno o sotto-uffiziali, o soldati dei veterani, e così saranno pagati in questo corpo, p. 22 del *supplimento*.

Zappatori e minatori. Soldi, soprassoldi e *prest* spettanti agl' individui di questo corpo, 29 giugno 1824, p. 33. — Il colonnello percepirà gli averi del grado nel corpo cui appartiene, *ivi.* — Il capitano aiutante maggiore, il quartier-mastro e l' uffiziale di dettaglio avranno gli averi del loro grado nel corpo, *ivi.*

TELEGRAFI. V. Marina *reale*.

TENENTI. La classificazione di questo grado si divide in *primi tenenti*, *ed in secondi tenenti*, 16 dicembre 1823, p. 451. — V. Esercito.

TENENTI *generali*, *marescialli di campo e brigadieri*. — Si stabilisce il loro numero e si dinota la loro destinazione nell' armata, 21 giugno 1833, p. 213 e 214. — V. Generali. *Testimonianza*; *Giuramento*, *Interrogatorio ec.*

TERRA *di lavoro* (provincia di). Si autorizza di acquistare la casa del marchese *Letizia*, sita in Caserta, per ridurla ed addirla per uso di caserma di gendarmeria, 6 aprile 1833, p. 81.

TERZI *battaglioni*. — V. Infanteria *di linea*.

TESORERIA *generale*. Coloro i quali saranno nominati a farne parte, non avranno più dritto a rango, o ad onorificenze militari, rimanendo perciò abrogati gli articoli 14 e 21 dei rispettivi regolamenti di dette officine finanziere, 15 gennaio 1833, p. 11.

TESTIMONIANZE. Norme per la testimonianza che ne' giudizi penali debbono prestare i ministri se-

U

venienti dalle abolite officine militari di Sicilia, 10 giugno 1828, p. 168.

UFFIZIALI. Quelli dell'antico esercito sono incardinati nei reggimenti di nuova istituzione: di quelli esuberanti si forma un deposito sino alla loro destinazione, 27 luglio 1815, p. 74. — Si fissa l'epoca di anzianità per quelli del disciolto esercito, 5 agosto 1815, p. 99. — Si determina da quali classi debbonsi prendere gli uffiziali al servizio delle divisioni territoriali e delle piazze, e con qual metodo debbono essere regolati i loro passaggi ed avanzamenti, 7 dicembre 1815, p. 534. — Il pagamento delle indennità di alloggio e di foraggio non sarà più fatto agli uffiziali superiori a contare dal 1.° gennaio di questo anno, 1.° febbraio 1816, p. 108. — Eccezioni a queste disposizioni, 23 maggio 1816, p. 324. — V. INDENNITA' *militari*. Quelli posti alla riforma ed impiegati nei servizî delle piazze possono essere chiamati novellamente all'attività, 9 maggio 1816, p. 302. — Quelli, che ottennero il ritiro, sono inabilitati a chiedere gradi maggiori, o aumento di loro soldi, *ivi*. — Coloro che son promossi ad un impiego maggiore godranno dei soldi e soprassoldi del novello impiego sei mesi dopo la nomina, 15 ottobre 1816, p. 290. — Si approva la tariffa per gli uffiziali delle piazze, 15 ottobre 1816, p. 319. — Si permette agli uffiziali di 1.ª e 2.ª classe il passaggio alla terza per attendere ai loro interessi senza detrimento del loro servizio, 30 novembre 1816, p. 401. — Vengono destinati alcuni uffiziali superiori dello stato maggiore per la persecuzione ed arresto dei malvlventi in campagna, 6 febbraio 1817, p. 203. — V. MALVIVENTI. — Quelli riformati, che chiamati alla pensione di ritiro, di cui attendono la liquidazione, fatta questa, avranno dritto al richiamo del dippiù, che potrà loro rivenire, 8 febbraio 1817, p. 194. — Si provvede

al trattamento degli uffiziali caduti in demenza, 27 giugno 1817, p. 662, e 8 febbraio 1822, p. 21. — Quei che escono dai corpi, e destinati alla seconda classe per attendere altro destino, debbono pagarsi isolatamente, come per quei di terza e quarta classe, 26 giugno 1818, p. 338. — Disposizioni relative per quei che passano al seguito delle piazze, 31 luglio 1818, p. 36. — I quartier-mastri superanti al seguito dei rispettivi corpi, per la riunione dei consigli di amministrazione, percepiranne gli averi interi finchè otterranno la proprietà, 30 gennaio 1819, p. 94. — Quelli che ottengono il ritiro, sono considerati per gli averi come al secondo seguito delle piazze, 14 maggio 1819, p. 345. — Quei che passano al ritiro, e che hanno quaranta anni di servizio senza interruzione, potranno ottenere una graduazione per semplice onorificenza, e come termine della loro carriera militare, 6 novembre 1819, p. 474. — Si stabiliscono gli averi che dal primo novembre debbono percepire gli uffiziali chiamati al servizio attivo nei varî corpi dell' armata, 21 ottobre 1820, p. 433. — Si accordano gl' interi averi di tariffa agli uffiziali promossi o messi in attività nell' ultima organizzazione dell' armata, 17 novembre 1820, p. 443. — Debbono percepirli dal primo di novembre ultimo, 26 dicembre 1820, p. 476. — Si accorda una porzione di soldo agli uffiziali sospesi d' impiego, ed in attenzione dello scrutinio, 3 agosto 1821, p. 61. — V. Uniforme. — Si stabiliscono i soldi da pagarsi agli uffiziali di ogni grado, che non servono in piena attività, e che trovansi in attenzione di destino, 28 agosto 1821, p. 78. — Si fissano gli averi da pagarsi agli uffiziali sia della novella armata, sia a quelli in attenzione di destino, 19 novembre 1822, p. 220. — V. Cingolo *militare*, Tenenti, Capitani Appoderati *in provincia ed* Uniformi *militari*.

V

Y

Z

FINE.